



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Tutela Internazionale dei Diritti Umani

**LA REVOCAZIONE STRAORDINARIA COME STRUMENTO DI
TUTELA INDIVIDUALE IN CASO DI ACCERTATA
CONTRARIETA' ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE
LIBERTA' FONDAMENTALI**

RELATORE

Chiar.mo Prof.

Pietro Pustorino

CORRELATORE

Chiar.mo Prof.

Guido Raimondi

CANDIDATO

Giuseppe Cuonzo

Mat. 164193

Anno Accademico

2023-2024

INDICE

Introduzione

Capitolo I. Il contrasto tra giudicato interno e giudicato europeo nel regime preriforma

1. Il giudizio davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: condizioni di ricevibilità
2. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo
3. I confini del giudicato europeo (artt. 41 e 46 CEDU)
4. L'esecuzione delle sentenze della CEDU
5. La riapertura del processo interno pre-riforma

Capitolo II. Le fonti nazionali e convenzionali: tra esigenze di riforma e certezza del diritto

1. Il Protocollo
2. La riforma Cartabia
3. Le fonti nell'ordinamento italiano in ambito penale
4. Le revisioni in ambito civile e amministrativo
5. Il diritto al giusto processo (art. 6 CEDU)
6. Gli obblighi degli stati parte della Convenzione

Capitolo III. Il procedimento revocatorio: peculiarità ed esecuzione

1. Il nuovo motivo di revocazione straordinaria (artt. 362 e 391-quater c.p.c.)
2. La competenza funzionale e nomofilattica della Corte di cassazione
3. La riapertura del processo interno post-riforma
4. Il procedimento innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo

5. Le parti del processo (art. 36, par. 2, CEDU): disallineamento soggettivo tra processo interno e processo convenzionale
6. L'ipotetica introduzione di terzo interessato al giudizio convenzionale

II Capitolo IV. Accertata violazione: le soluzioni esperibili

1. Gli effetti della sentenza con contenuto opposto a quello del provvedimento revocato
2. Le soluzioni in caso di accertata violazione: la *restitutio in integrum*
3. I casi d'impossibilità della *restitutio in integrum*
4. L'equa soddisfazione
5. Il bilanciamento tra violazione della Convenzione e certezza del diritto

Conclusioni

Bibliografia

INTRODUZIONE

L'introduzione, nel nostro ordinamento interno, di un istituto volto alla effettiva tutela e garanzia dei diritti umani sanciti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è stata travagliata e ostacolata da svariati fattori di rilevante importanza giuridica. Non vi è dubbio che l'Italia, in accordo con gli obblighi assunti in qualità di membro del Consiglio d'Europa, debba adeguarsi alle fonti di diritto sovranazionali. risulta quindi di primaria importanza l'individuazione delle modalità con cui è stato possibile conciliare e armonizzare la nostra tradizione giuridica con quella internazionale. Al fine di valutare tale armonizzazione occorre analizzare gli strumenti posti in essere dal nostro legislatore per comprendere innanzitutto se tale conciliazione sia avvenuta in maniera relativamente naturale o se sia stata avvertita la necessità di "accantonare" o "elidere" principi giuridici nazionali di radicata e imponente intensità. Tra quelli di maggior rilievo, il principio di certezza del diritto e di inviolabilità del giudicato. In secondo luogo, va rilevato se tali ultime misure adottate siano effettivamente idonee al conseguimento dello scopo per cui sono state istituzionalizzate. Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale riguardante l'adeguamento dell'ordinamento italiano ai principi della CEDU è stato ampio e tutt'ora in fervente animazione. Numerosi studiosi hanno affrontato il tema della compatibilità tra la nostra tradizione giuridica e le fonti internazionali, con particolare riferimento ai pilastri sovraccitati del nostro sistema giuridico. La letteratura di riferimento si concentra, inoltre, sull'analisi delle pronunce della Corte di Strasburgo e sulle conseguenze che esse hanno prodotto nel nostro ordinamento, sollevando interrogativi circa la necessità di un adeguamento continuo e dinamico del diritto interno alle fonti sovranazionali.

La metodologia adottata in questa tesi si basa su un'analisi congiunta di fonti normative, dottrinali e giurisprudenziali, al fine di fornire un quadro completo ed esaustivo del tema in esame. L'approccio metodologico prevede, in primo luogo, un'analisi del sistema della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Convenzione. Tale analisi è fondamentale per comprendere l'importanza e la rilevanza delle pronunce della Corte a livello nazionale e per valutare come queste abbiano pervaso il nostro ordinamento. Successivamente, verrà esaminata la riforma Cartabia e le modifiche

normative da essa introdotte. Per completezza saranno analizzate anche le disposizioni inerenti il diritto al giusto processo e agli obblighi assunti dagli Stati membri. La metodologia prevede, infine, un confronto tra il sistema processuale italiano e quello sovranazionale, evidenziando le principali criticità e lacune emerse in sede di applicazione delle norme internazionali.

Volendo precisare i confini dell'indagine, il presente elaborato sarà articolato in quattro capitoli che avranno l'obiettivo di fornire un esaustivo studio e approfondimento del nuovo motivo di revocazione straordinaria, introdotto recentemente nel nostro ordinamento con la c.d. "riforma Cartabia" (d. lgs. 150/2022).

In particolare, il capitolo I sarà finalizzato alla preliminare analisi dell'articolato sistema della Corte europea dei diritti dell'uomo e della rispettiva Convenzione di cui essa è custode. Tale organizzazione sovranazionale, in qualità di principale organo di tutela dei diritti umani, ha assunto dalla sua istituzione ad oggi rilevante e accreditata autorevolezza nel sistema del Consiglio d'Europa. Di fatto, verrà presa in considerazione il rilievo che le pronunce della Corte hanno negli ordinamenti nazionali, con particolare riguardo alle fasi di interpretazione, applicazione ed esecuzione delle sue sentenze, essendo questo un aspetto cardine per la comprensione della rigidità del sistema sovranazionale e il nostro ruolo in esso. I casi *Scoppola c. Italia*, *Sulejmanovic c. Italia* e altri, approfonditi in tutto il corso dell'elaborato, avvalorano quanto finora enunciato. Tale previa trattazione si concluderà con un ultimo paragrafo dedicato all'ipotetica riapertura del processo interno prima dell'emanazione del nuovo strumento revocatorio, con relativa analisi delle fasi interpretative che negli anni hanno influenzato la materia in esame rallentando il processo di armonizzazione auspicato.

L'esame delle fonti di diritto significative, invece, sarà riservato al capitolo II in cui saranno adeguatamente riportate sia le fonti nazionali che quelle convenzionali rilevanti per la materia di studio, tra cui anche la citata riforma che ha portato alla modifica di alcune disposizioni interne. Tali modifiche, come si evidenzierà, hanno intaccato non solo il sistema penale italiano, ma hanno altresì comportato diverse modifiche in ambito civile e amministrativo, nonostante la tardiva legiferazione. Il secondo capitolo, poi, proseguirà con la trattazione del diritto al giusto processo (art. 6

CEDU), disposizione volta a garantire un'effettiva tutela all'individuo, principalmente in ambito processuale. Si tratta, con molta probabilità, dell'ambito in cui è stato rinvenuto, negli anni, il maggior numero di violazioni della Convenzione.

Il capitolo III sarà, invece, dedicato al nuovo motivo di revocazione straordinaria, con specifico riguardo sia alle rilevanti fonti di diritto internazionale che agli effetti che esse hanno provocato nel nostro sistema processuale. In questa sede, sarà senz'altro dato rilievo all'operato della nostra Corte di cassazione in merito alla possibile riapertura del processo interno per accertata violazione della Convenzione europea, intesa quale conseguenza derivante dall'introduzione dello strumento revocatorio nell'ordinamento italiano. A conclusione di tale capitolo sarà fatto un approfondimento sulle parti del processo interno, ponendole a paragone con quelle legittimate ad agire dinanzi alla Corte europea, così evidenziando le lacune insite nel sistema attuale.

L'indagine si chiuderà con un quarto capitolo volto ad analizzare le conseguenze riscontrabili e le soluzioni esperibili a livello interno in seguito a un'accertata violazione della Convenzione. L'analisi della c.d. *restitutio in integrum*, in quanto strumento primario atto alla riparazione della situazione soggettiva oggetto della violazione, sarà punto cardine della trattazione così come i presupposti per la sua attribuzione e le modalità di esecuzione. Di rilevante importanza risulta altresì l'individuazione di un'equo soddisfacimento, da intendersi quale effettiva misura mirata a sanare ogni pregiudizio subito dal soggetto ricorrente, anche qualora ricorrano casi d'impossibilità nel poter disporre la precitata *restitutio in integrum*. La disamina delle modalità con cui i vari interessi e principi nazionali in gioco dovranno essere concretamente bilanciati con i rilevanti principi internazionali chiuderà la trattazione del presente elaborato.

La complessità della tematica, che intreccia diversi ambiti del diritto, dal diritto costituzionale a quello convenzionale sino a riflettersi sul diritto processuale interno e sovranazionale, richiede necessariamente un approccio altrettanto elaborato, in cui si tenga conto, in chiave di armonizzazione, delle caratteristiche sia del sistema convenzionale che del sistema processuale interno. Soltanto analizzando congiuntamente i diversi piani di tutela si potrà pervenire, infatti, a quell'

armonizzazione che risulta essere l'unica chiave di lettura esperibile per far fronte alle nuove sfide a cui sono chiamati a rispondere gli ordinamenti giuridici nazionali.

La centralità dei diritti fondamentali dell'individuo è alla base di questo cambiamento, in quanto la prevalenza della giustizia sostanziale è ormai riconosciuta. La Corte EDU, con sentenze che puntano a ristabilire la condizione del ricorrente alla situazione precedente alla commissione della violazione convenzionale, ha messo in crisi il principio di certezza del diritto favorendo, d'altro canto, il rigoroso rispetto delle disposizioni convenzionali.

L'obiettivo di questa tesi di laurea è, quindi, quello di smembrare la materia in questione cercando di comprendere fino in fondo come il processo interno in ambito penale, civile e amministrativo si sia recentemente adattato e armonizzato nella sua dimensione sovranazionale, adempiendo a obblighi internazionali e "sacrificando", forse, alcuni aspetti della nostra tradizione giuridica.

CAPITOLO I

IL CONTRASTO TRA GIUDICATO INTERNO E GIUDICATO EUROPEO NEL REGIME PRE-RIFORMA

SOMMARIO: 1. Il giudizio davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: condizioni di ricevibilità – 2. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo – 3. I confini del giudicato europeo (artt. 41 e 46 CEDU) – 4. L'esecuzione delle sentenze della CEDU – 5. La riapertura del processo interno pre-riforma.

1. Il giudizio davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: condizioni di ricevibilità

La Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (c.d. Corte EDU) è un organo giurisdizionale internazionale indipendente. È il principale organo del sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali della persona umana, istituito nel 1957 e con sede a Strasburgo, competente sull'effettiva applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 04/11/1950 dai tredici Paesi al tempo membri¹ del Consiglio d'Europa ed entrata in vigore in Italia nel 1955², e dei suoi Protocolli aggiuntivi. Essa opera nell'ambito del Consiglio d'Europa, organizzazione nata nel 1949³ a presidio, nel continente europeo, dei valori delle democrazie occidentali quali lo Stato di diritto, i diritti umani e l'esistenza di una democrazia pluralista. I legami istituzionali tra la CEDU e il Consiglio d'Europa sono

fortissimi, tant'è che l'art. 59 CEDU stabilisce che solo gli Stati membri del Consiglio possono divenire parti contraenti della Convenzione. Questa disposizione oltre a preservare il carattere generale del sistema, tende a garantire la partecipazione ad esso di soli Paesi in grado di tutelare effettivamente i valori convenzionali come prescritti. Successivamente agli eventi del 1989 e al crollo dei regimi comunisti in Europa, però, il sistema è strutturalmente cambiato in quanto il Consiglio d'Europa si è trasformato in una grande organizzazione che abbraccia, praticamente, l'intero continente con limitatissime eccezioni⁴. Inizialmente nessun obbligo sussisteva, sul piano strettamente giuridico, per i Paesi che aderivano al Consiglio d'Europa, di ratificare la Convenzione ma oggi si ritiene imprescindibile tale prassi. Tornando alla Corte EDU, organo portante del sistema, essa ha il compito di sorvegliare sul concreto rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione da parte degli Stati firmatari. I mezzi a sua

¹ Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Turchia.

² L. 04/08/1955 n. 848.

³ Fu fondato il 05/05/1949 con il Trattato di Londra, conosciuto come lo Statuto del Consiglio d'Europa, dopo le decisioni prese durante il Congresso dell'Aia del 1948. Il Trattato definisce gli scopi del Consiglio e ne stabilisce gli organi e il funzionamento. Attualmente ratificato da 47 Stati europei.

disposizione per conseguire tale fine sono molteplici e attuabili tramite ricorso individuale; infatti, essa può essere adita da chi vi abbia concreto interesse. Agli albori, il ricorso alla Corte EDU, che attualmente costituisce il fulcro del sistema, non veniva garantito come oggi. Solo nel 1998 con l'introduzione del Protocollo addizionale n. 11⁵ vi è stata una vera e propria generalizzazione di tale diritto che originariamente era condizionato dalla volontà statale. Infatti, per avere la possibilità di adire la Corte, era necessario che lo Stato sotto la cui giurisdizione ci si trovava ratificasse una particolare clausola facoltativa. Con l'introduzione dell'undicesimo Protocollo, però, si avvertì uno sproporzionato sovraccarico degli uffici sovranazionali. Tale innovazione, dando la possibilità ai singoli cittadini di far valere i propri diritti all'infuori del proprio sistema nazionale d'appartenenza, fece nascere la convinzione di avere a propria disposizione un ulteriore e potente mezzo di rivalsa contro le decisioni dei giudici interni. Ciò, tuttavia, rischiava di rendere ancora più lento e macchinoso il sistema di risoluzione dei casi sottoposti all'attenzione delle corti, contraddistinto già a priori da imponenti attese per ottenere una decisione definitiva, con valenza di effettiva "cosa giudicata". Di fatto, l'eccezionale strumento di tutela dei diritti convenzionali e lo stesso funzionamento della Corte EDU rischiava

⁴ F. M. Palombino, *Introduzione al diritto internazionale*, manuali Laterza, Roma 2019, pp.133-149.

⁵ Esso ha modificato radicalmente il testo dei titoli da II a IV della Convenzione ed il Protocollo addizionale n. 2 che riguardano la competenza di poter dare pareri consultivi della CEDU. di divenire inutile a tali condizioni. A questa problematica situazione si pose rimedio solo col successivo Protocollo addizionale n. 14, adottato nel 2004 ed entrato in vigore il 01/06/10. Quest'ultimo prevedette una serie di strumenti deflattivi volti a limitare la possibilità per gli individui di proporre ricorso, incrementando di conseguenza le condizioni in presenza delle quali un ricorso avrebbe potuto essere ricevuto dalla Corte. In aggiunta, nel 2009 è stata adottata la c.d. "politica di prioritizzazione"⁶ che impone il rispetto di una scala gerarchica di trattazione dei ricorsi finalizzata ad evitare che ricorsi di maggior rilievo giuridico rimangano irrisolti o finiscano per essere archiviati. Ulteriori e rilevanti modifiche alla disciplina del ricorso derivano dai Protocolli addizionali n. 15⁴

e 16⁵, con cui si è inteso rafforzare il dialogo tra la Corte EDU e i giudici interni sull'interpretazione e applicazione delle norme convenzionali. Tra le novità, a riguardo, occorre segnalare anche l'inserimento esplicito del principio di sussidiarietà, sebbene lo stesso fosse stato già implicitamente incluso nella Convenzione attraverso l'operato della Corte. Oggigiorno i ricorsi alla Corte EDU possono essere interstatali⁹, se presentati da uno Stato contro un altro, o individuali, se presentati da un privato ovvero un ente contro lo Stato sotto la cui giurisdizione si trova. In questa parte dell'elaborato ci si soffermerà esclusivamente sui ricorsi individuali contro gli atti delle autorità pubbliche nazionali come stabilito dagli artt. 34⁵ e ss. della Convenzione. Hanno diritto a ricorrere alla Corte di Strasburgo le

⁶ La “gerarchia dei ricorsi” imposta dalla Corte di Strasburgo vuole che vengano seguite sette categorie cardine per comprendere l'ordine di trattazione delle cause. Dai ricorsi prioritari a quelli secondari, l'ordine è:

- 1) casi urgenti in tema di vita, salute e tutela di minori;
 - 2) casi che possono avere incidenza sull'ordinamento interno o su quello convenzionale; 3) casi riguardanti gli artt. 2-5 della Convenzione. (diritto alla vita, divieto di tortura, divieto di schiavitù e lavoro forzato, diritto alla libertà e alla sicurezza personale);
 - 4) casi riguardanti gli altri articoli del Titolo I della Convenzione (c.d. casi “ordinari”); 5) casi ripetitivi
 - 6) casi irricevibili di competenza del giudice unico; 7) casi irricevibili di competenza del comitato di tre giudici.
- persone, fisiche e giuridiche, che hanno preso parte a un processo interno durante il quale ritengono di aver subito una violazione dei propri diritti fondamentali, per come previsti dalla Convenzione ed interpretati dall'autorevole giurisprudenza della Corte EDU⁶. La possibilità di ricorrere direttamente alla Corte EDU segna una differenza sostanziale rispetto alle altre convenzioni internazionali sui

⁴ Adottato a Strasburgo il 24/06/13. ⁵ Adottato a Strasburgo il 02/10/13. ⁹ Art.

33 CEDU.

⁵ Art. 34 CEDU “Individual applications:

The Court may receive applications from any person, governmental organization or group of individuals claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties of the rights set forth in the Convention or the Protocols thereto. The High Contracting Parties undertake not to hinder in any way the effective exercise of this right”.

⁶ F. Buffa, *La giurisprudenza Cedu tra progresso sociale e conservazione dello status quo*, in *Rivista questione giustizia*.

diritti umani che figurano spesso e volentieri come elenchi statici di diritti, la cui tutela è affidata unicamente agli

Stati nazionali. Nel caso dell'organizzazione della CEDU, il singolo cittadino diventa protagonista del procedimento con un accesso diretto e formale alla Corte, potendo lo stesso far valere i propri diritti contro lo Stato convenuto. È possibile adire la Corte tramite la formulazione e l'invio di un ricorso⁷ finalizzato a rivendicare innanzi ad essa la presunta violazione che si ritiene di aver subito. Il ricorso, una volta pervenuto alla Segreteria della Corte, è sottoposto a un vaglio preliminare sulla sua corretta introduzione formale e, nell'ipotesi in cui superi detto controllo, a una successiva analisi sulla sua effettiva ricevibilità prima che la Corte stessa possa valutarne il merito. Queste valutazioni riguardano l'accertamento della ricevibilità del ricorso e, quindi, volgono lo sguardo all'effettiva competenza della Corte a pronunciarsi sulla fattispecie proposta, andando a delineare la situazione che intercorre tra i soggetti parti del processo. Di fatto, il primo criterio di ricevibilità riguarda la sua competenza: quel che

⁷ Il ricorso va mandato, tramite posta raccomandata, seguendo il c.d. "formulario di ricorso" predisposto dalla stessa Corte e disponibile nel suo sito istituzionale. Il formulario va scaricato, compilato ed inoltrato all'indirizzo di posta elettronica indicato in calce al documento. Il mancato ausilio del formulario, o una disattenzione nella compilazione dello stesso, comporterebbe una dichiarazione da parte della Segreteria della Corte di non corretta introduzione del ricorso che concretamente porterebbe a un rifiuto diretto senza ogni altro

tipo di accertamento o valutazione. Effettivamente questo è il controllo preliminare a cui i ricorsi sono sottoposti di natura puramente amministrativa.
viene presentato nel ricorso deve rientrare nelle fattispecie previste dalla Convenzione.
Il criterio della competenza, in particolare si dirama in: competenza

*“ratione materiae”*¹³, *“ratione personae”*⁸, *“ratione loci”*⁹ e *“ratione temporis”*¹⁰. È necessario che il ricorrente alleggi una violazione concreta di uno o più diritti sanciti

⁸ Richiede che ad essere convenuto sia uno Stato firmatario e quindi vincolato dagli obblighi che discendono dalla Convenzione. In caso di violazione di un diritto tutelato in uno dei Protocolli addizionali va verificata l'avvenuta ratificazione di esso da parte dello Stato convenuto.

⁹ È necessario che la violazione denunciata abbia avuto luogo all'interno di un territorio che si trovi sotto la giurisdizione dello Stato convenuto.

¹⁰ L'evento oggetto della violazione deve essersi verificato in un momento in cui lo Stato convenuto era formalmente obbligato al rispetto della Convenzione conformemente al

principio di irretroattività dei trattati (principio generale del diritto internazionale).¹² Come nel caso *Soering c. Regno Unito*, ricorso n. 14038/88, sent. del 7 luglio 1989, Ced. Soering dalla Convenzione o dai suoi protocolli addizionali. Non tutte le violazioni sono ammissibili in quanto devono riguardare diritti espressamente prescritti nel testo convenzionale. Al criterio di ricevibilità della competenza segue, poi, quello della qualità della vittima. La nozione di vittima è interpretata dalla Corte in senso molto ampio. Precisamente, sussistono tre tipologie di vittima ammesse: la vittima diretta, che si sostanzia nel caso in cui il ricorrente è il soggetto stesso che ha subito direttamente la presunta violazione lamentata; la vittima indiretta, quando il ricorrente sia un prossimo congiunto della vittima effettiva la quale, però, è deceduta prima della presentazione del ricorso; la vittima potenziale¹² che, invece, si esplica quando il ricorrente, per comprovate ragioni e alte probabilità, potrebbe essere assoggettato a una misura in violazione di un suo diritto fondamentale successivamente alla proposizione del ricorso. Lo status di vittima è permeato dalla necessità di valutare la legittimità ad agire e il susseguente interesse del soggetto agente. L'interesse ad agire è, di fatto,

denotabile come l'affermazione dei fatti previsti dalle norme che legittimano il ricorso alla tutela tipica, quella espressamente prevista da una norma di legge. Fondamentale e peculiare criterio di ricevibilità è, in aggiunta, l'esaurimento delle vie di ricorso interne. Secondo tale criterio, il ricorrente deve aver fatto uso di tutti i mezzi di ricorso disponibili e adeguati a livello nazionale per contestare la

¹³ Riguarda lo specifico diritto per il quale si invoca la protezione della Corte. È necessario che il contenuto del ricorso riguardi la lesione di un diritto protetto dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. A tal proposito risulta estremamente influente non solo il testo in sé ma anche

l'interpretazione che la stessa Corte dà degli articoli della Convenzione tramite la sua giurisprudenza. presunta violazione dei diritti. Quindi, il ricorso alla Corte EDU può essere presentato solo dopo aver esperito ogni impugnazione statale alla quale il ricorrente può accedere. Tali modalità d'impugnazione però devono risultare per il soggetto ricorrente accessibili ed effettive. Di conseguenza, qualora il mezzo d'impugnazione interno proposto non abbia le due caratteristiche appena citate, la

fu accusato d'omicidio e non vi era la possibilità di estradarlo nel suo Paese d'origine (gli Stati Uniti d'America) per la probabilità che gli fosse attribuita la pena capitale, andando a determinare una grave violazione dell'art. 3 della Convenzione che vieta la pena di morte. Corte ammette di poter essere adita senza aver prima esperito la via di ricorso interna stabilita dall'ordinamento nazionale. La stessa Corte, con riguardo al criterio del previo esaurimento dei ricorsi interni, ha tra l'altro ribadito nell'autorevole sentenza del 17 settembre 2009 con riferimento al ricorso n. 10249/03 (*Scoppola c. Italia*) la natura di tale criterio di ricevibilità. In quella sede, la Corte EDU rammentò che essa si propone di fornire agli Stati contraenti l'opportunità di prevenire e correggere le violazioni allegate contro di loro prima che queste le vengano sottoposte. Questa regola si basa sull'ipotesi, oggetto dell'art. 13¹¹ della Convenzione che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo per quanto riguarda la violazione allegata. In questo modo essa costituisce un aspetto fondante del principio secondo il quale il meccanismo di salvaguardia instaurato dalla Convenzione assume un carattere sussidiario rispetto ai

sistemi nazionali di tutela dei diritti dell'uomo. Tuttavia, l'obbligo derivante dall'art. 35¹⁹ della Convenzione in merito ai criteri d'ammissibilità del ricorso si limita a delineare un utilizzo dei ricorsi effettivi, sufficienti e accessibili al ricorrente. Essi devono esistere con un sufficiente grado di certezza in teoria e in pratica. Altro criterio di ricevibilità è il rispetto del termine di ricorso di quattro mesi dal deposito della decisione interna ultima e definitiva¹². In conclusione, gli ultimi criteri di ricevibilità sono l'importante pregiudizio e la manifesta infondatezza. Questi, a differenza dei

criteri enunciati fino ad adesso, che puntano agli aspetti formali del ricorso, attengono alla sostanza e concretezza della violazione lamentata. Infatti, nel caso della c.d.

¹¹ Art. 13 CEDU

“Right to an effective remedy:

Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity”. ¹⁹ Art. 35 CEDU “Admissibility criteria: 1. The Court may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted,

according to the general recognized rules of international law, and within a period of four months from the date on which the final decision was taken. (...)”.

¹² G. Raimondi, “Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Cedam editori, Padova, 2001.

manifesta infondatezza¹³, sarà valutato se effettivamente la violazione lamentata rientri almeno apparentemente in una delle fattispecie previste nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. D’altra parte, per quanto concerne l’assenza di pregiudizio importante, sono da dichiarare inammissibili i ricorsi in cui la parte istante non ha subito un effettivo pregiudizio, anche qualora sussistesse per quest’ultima lo stato di vittima. In ogni caso il presunto pregiudizio andrà valutato oggettivamente ¹⁴ e soggettivamente¹⁵. Tali condizioni di ricevibilità appena riassunte, seppur rigorose, risultano fondamentali al fine di garantire che solo i casi meritevoli di esame giungano all’attenzione della Corte EDU. Sono criteri portanti del sistema non solo perché tendono a preservare l’efficacia del sistema sovranazionale ma anche perché salvaguardano l’autorità della stessa Corte europea. Alla luce di ciò, risulta facilmente denotabile, quindi, come al centro di tale sistema di tutela venga posto l’individuo, e in particolar modo il valore della dignità umana¹⁶, che nel tempo ha assunto un ruolo sempre più rilevante nell’ambito del diritto internazionale essendo stata definita come

“presupposto assiologico dei diritti fondamentali” ¹⁷ . Infatti, mentre in passato l’individuo veniva preso in considerazione soltanto come mero destinatario dell’esercizio della sovranità statale, nell’attuale configurazione assume un rilevante ruolo, al punto di risultare anche destinatario di disposizioni di diritto internazionale che precedentemente erano rivolte unicamente agli stati. “La corte EDU, per il fatto di poter essere adita laddove si siano rivelati improduttivi i rimedi giurisdizionali di

¹³ La manifesta infondatezza può riguardare tanto l’intero ricorso quanto una particolare doglianza. In caso di manifesta infondatezza parziale, quindi, il restante ricorso procederà comunque se tale unico aspetto non è propedeutico per tutti gli altri.

¹⁴ Ciò che è di fatto in gioco relativamente alla lesione subita ma anche da una concezione meramente economica.

¹⁵ La percezione propria del singolo individuo.

¹⁶ D. Tega, *I diritti in crisi, tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo*, Giuffrè editore, Milano 2012, pp. 52-69.

¹⁷ G. Silvestri, *Lo Stato senza principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*, Giappichelli editore, Torino 2005.

diritto interno, già solo per ciò costituisce una risorsa aggiuntiva a presidio dei diritti”¹⁸.

2. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo

“La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali è uno strumento vivente e va interpretato conformemente all’evoluzione della società”¹⁹. La Convenzione europea è un trattato internazionale adottato nel 1950 ed entrato in vigore nel 1953 direttamente ispirato dai principi enunciati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948. Tale Convenzione è la prima redatta dal Consiglio d’Europa destinata a tutelare i diritti dell’uomo. Dal 1950 essa è in continua evoluzione tant’è che nel corso degli anni è stata integrata da una serie di Protocolli che hanno permesso di incrementare il novero dei diritti protetti. In particolare, la ricca e autorevole giurisprudenza della Corte, rende la Convenzione uno strumento vivo e dinamico, capace di adattarsi ai cambiamenti della nostra società ¹⁹ . L’elaborazione di un vero e proprio catalogo di diritti fondamentali si propose come prima tappa del processo di costituzionalizzazione

dell’Unione Europea e d’integrazione europea in relazione all’ordinamento costituzionale italiano. I governi membri del Consiglio d’Europa, d’altra parte, operano a favore della pace e di una maggior unità basata sul rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Con questa Convenzione, infatti, essi decidono di porre in essere tutte le misure atte ad assicurare che vengano riconosciuti e garantiti i diritti enunciati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo¹⁹. I principi

¹⁸ A. Ruggeri, *Sistema integrato di fonti e sistema integrato di interpretazioni, nella prospettiva di un'Europa unita*, in Dir. Un. Eur., 2010. ¹⁹ Caso *Tyrer c. Regno Unito* CEDU, 1978. ¹⁹ Di Stasi, *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam editore, 2022, pp. 31-39.

¹⁹ Il preambolo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di fatto, enuncia: "The Governments signatory hereto, being members of the Council of

ispiratori del Consiglio d'Europa, lo scopo ed i valori cui si informa l'azione dell'organizzazione trovano chiara enunciazione nel preambolo della Convenzione. In via preliminare si può affermare che gli Stati membri hanno affidato al Consiglio

d'Europa un duplice compito: la salvaguardia dei diritti umani minacciati da potenziali misure arbitrarie dei pubblici poteri e lo sviluppo di tali diritti mediante appositi testi normativi vincolanti. Il preambolo stabilisce, altresì, i valori su cui poggia l'organizzazione. Tali valori orbitano attorno a principi di libertà individuale, di libertà politica e di preminenza del diritto, sui quali si fonda ogni democrazia. Lo scopo del Consiglio d'Europa è tra l'altro quello di attuare un'unione solida tra i suoi membri per tutelare e promuovere i principi che sono loro comune patrimonio e per favorire il loro progresso economico e sociale. L'esigenza di garantire il rispetto dei sopracitati principi trova riscontro negli obblighi specifici che incombono sugli Stati membri ai sensi dell'art. 3 CEDU e nelle misure sanzionatorie previste all'art. 8, in caso di mancato adempimento degli obblighi in questione²⁰. A tal proposito, è facilmente comprensibile l'elevata rilevanza e influenza che tale complesso organizzativo e normativo possa avere sul nostro ordinamento interno. Di fatto, a differenza degli altri trattati internazionali "ordinari", la Convenzione spiccò immediatamente per le sue caratteristiche peculiari. Oltre a disciplinare i diritti umani all'interno degli ordinamenti degli stati firmatari, infatti, la CEDU si inserisce nell'ambito di un più ampio sistema

istituito dal Trattato di Londra del 1949 e articolato in una pluralità d'istituzioni, ognuna con un ruolo ben predefinito ma con un obiettivo comune. Pertanto, pur non creando un sistema giuridico indipendente, il sistema convenzionale si pone rispetto all'ordine giuridico nazionale in un rapporto intermedio tra un semplice trattato internazionale e l'essere equiparato all'ordinamento dell'Unione Europea ²¹.

Europe, Considering the Universal Declaration of Human Rights proclaimed by the General Assembly of the United Nations on 10th December 1948;

²⁰ G. Raimondi, *Il Consiglio d'Europa e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, editoriale scientifica, Napoli 2008, pp.93-99.

²¹ B. Randazzo, *Giustizia costituzionale sovranazionale*, Giuffrè editore, Milano 2012, pp. 410. Nonostante ciò, in realtà in precedenza, la giurisprudenza della nostra Corte costituzionale si era sempre arrestata su posizioni fortemente restrittive tese a negare

(...) have the primary responsibility to secure the rights and freedoms defined in this Convention and the Protocols thereto, and that in doing so they enjoy a margin of appreciation, subject to the supervisory jurisdiction of the European Court of Human Rights established by this Convention". un rilievo costituzionale alla Convenzione e a sottolineare particolari antinomie tra la Costituzione e le disposizioni convenzionali. La Convenzioni, infatti, era sempre stata ricondotta nell'alveo del diritto internazionale pattizio, per il quale non avrebbe rilievo né il meccanismo di adattamento di cui all'art. 10 Cost.²² né il disposto dell'art. 11

Cost., applicabile solo per il diritto comunitario, con la conseguenza che la Convenzione veniva ad assumere nell'ordinamento interno rango pari alla legge ordinaria mediante l'atto normativo di esecuzione del trattato. In attesa dell'intervento della Corte, la dottrina era stata tuttavia particolarmente vivace, elaborando varie teorie, le quali in qualche caso hanno trovato seguito giurisprudenziale in alcune pronunce, in cui il giudice comune ha addirittura tentato di seguire la strada della immediata disapplicazione della norma interna confliggente, almeno nelle ipotesi in cui il diritto controverso poteva trovare comunque riconoscimento in una conforme e consolidata interpretazione fornita dalla CEDU. Tali teorie, tutte comunque smentite nelle successive sentenze gemelle del 2007, tendevano a conferire diretto rilievo costituzionale alle norme della Convenzione in ossequio ad un approccio monistico al problema dell'adattamento²³. Secondo tale approccio l'art. 10 Cost. postulerebbe un

adattamento automatico comprendente anche il diritto pattizio. Tra i principi del diritto consuetudinario sarebbe compreso, di fatto, anche il brocardo "*pacta sunt servanda*" che fungerebbe da veicolo per l'utilizzo del meccanismo dell'art. 10 anche per il diritto dei trattati. Solo successivamente la nostra Corte costituzionale nella sent. n.

²² Art. 10 Cost.

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

²³ A. Quadri, *Diritto internazionale pubblico*, V edizione, Liguori editore, Napoli 1989, cap. II.3.

240/2018²⁴ ha ribadito come le norme interne debbano rispettare i diritti e principi garantiti dalla CEDU. In particolare, tale significativa concezione, è frutto delle c.d. “sentenze gemelle” della Corte costituzionale del 2007, la n. 348 e la n. 349. Infatti, in quella sede la Corte affermò innanzitutto che l’art. 117, primo comma, Cost.,

vincolando la legislazione statale e regionale al rispetto degli obblighi internazionali, determinerebbe l’illegittimità costituzionale di leggi nazionali contrastanti con gli obblighi discendenti dalla CEDU e dai suoi Protocolli addizionali. L’ipotetica illegittimità, tra l’altro, è rilevabile solo dalla Corte costituzionale che, quindi, conserva il pieno controllo di costituzionalità delle leggi interne. Il giudice delle leggi afferma, così, che gli eventuali contrasti tra le norme interne e la CEDU non generano “problemi di successione delle leggi nel tempo”, bensì questioni di legittimità

(...)”. costituzionale, e che la CEDU non ha diretto rilievo costituzionale, non avendo il giudice comune, “il potere di disapplicare la norma interna ritenuta in contrasto con un principio CEDU”. Tale interpretazione, che conferisce alle norme della Convenzione la qualificazione giuridica di fonti interposte tra il dettato costituzionale e le leggi ordinarie, determina che le disposizioni della Convenzione assumano una particolare forza di resistenza passiva, ma non tale da elidere la necessità che le stesse siano comunque chiamate a conformarsi al disposto costituzionale, con la conseguenza che tali norme, al pari delle ulteriori norme interposte, potrebbero fungere allo stesso modo da parametro e da oggetto del giudizio di legittimità costituzionale qualora una disposizione della Convenzione violasse, essa stessa, una disposizione di natura costituzionale. Il ragionamento della Corte costituzionale coinvolge anche la figura del

giudice che ha comunque un ruolo di primo piano nel dover in ogni caso tentare di attuare una “interpretazione convenzionalmente orientata”, prima di devolvere la questione di legittimità alla Corte costituzionale. Sulla base dei principi affermati dalle

²⁴ “Tutte le norme interne, comprese quelle attuative di direttive europee, devono rispettare i diritti e i principi garantiti dalla CEDU che non soffrono limitazioni per ambiti di competenza: la Corte è tenuta a pronunciarsi sul rispetto dei già menzionati principi, la cui violazione ne integra, al contempo, una dell’art. 117, primo comma, Cost.

sentenze gemelle la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime svariate disposizioni di legge nazionali in contrasto con la Convenzione. Ad esempio, la Corte nella sent. 120/2018 ha dichiarato illegittima la normativa che vietava ai militari di costituire proprie organizzazioni sindacali creando un indiscutibile contrasto con l’art. 11³⁵ CEDU. Va in ogni caso menzionato come, nel corso degli anni, non siano mancati momenti di tensione tra le due giurisprudenze in relazione al diverso apprezzamento da parte di ciascuna di esse della concreta estensione dei diritti convenzionali e del loro bilanciamento con i vari controinteressi in gioco. In ogni caso obiettivo fondante di entrambe è la tutela di questi diritti fondamentali che, affinché siano effettivamente e concretamente garantiti, necessitano della definizione di standard comuni condivisi a livello nazionale, europeo e internazionale. A tale scopo risultano essenziali strategie

³⁵ Art. 11 CEDU

“Freedom of assembly and association:

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society (...). di cooperazione che invochino autorità da parte dell’una o dell’altra corte²⁵²⁶. La CEDU ha istituito un quadro di riferimento innovativo, in cui i diritti umani non sono più semplicemente dichiarati, ma resi effettivamente esigibili attraverso un sistema giurisdizionale sovranazionale. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, organo creato per vigilare sull’applicazione della Convenzione, come anticipato, offre a individui e Stati uno strumento potente per far valere i propri diritti contro le violazioni perpetrate da altri

Stati membri. Questa struttura ha trasformato il panorama dei diritti umani, non solo in Europa ma anche a livello globale, stabilendo uno standard che ha ispirato molte altre

²⁵ G. Carella, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto internazionale privato*, Giappichelli editore, Torino 2009.

²⁶ J. Casadevall, *El Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo y su jurisprudencia*, Tirant lo Blanch, Valencia 2012, notas de edición.

convenzioni e trattati internazionali. La possibilità per i singoli cittadini di ricorrere direttamente alla Corte EDU in caso di violazione dei propri diritti rappresenta un progresso rivoluzionario, che ha contribuito a rafforzare l'idea che i diritti umani sono universali e inalienabili. La CEDU non è solo una cornice giuridica, ma rappresenta un balzo verso la giustizia sostanziale, che va oltre la semplice formalità legale. La Convenzione e la giurisprudenza della Corte hanno contribuito a rafforzare il principio della dignità umana ²⁷ come nucleo centrale del diritto,

influenzando profondamente l'interpretazione e l'applicazione delle leggi in tutta Europa. In questo senso, la CEDU ha costantemente ampliato e approfondito la portata dei diritti garantiti, adattandoli ai cambiamenti sociali e culturali. Questo processo dinamico di interpretazione evolutiva è essenziale per garantire che la Convenzione rimanga rilevante e applicabile in un mondo in continua evoluzione. La Convenzione rappresenta un modello senza precedenti di tutela dei diritti fondamentali, che ha plasmato il volto dell'Europa moderna. Nonostante le sfide, essa rimane un simbolo potente della capacità del diritto di trasformare le società, promuovere la giustizia, e proteggere l'individuo contro gli abusi del potere. Il suo valore risiede non solo nei

principi che enuncia, ma nella capacità di renderli effettivi e di garantire che ogni persona in Europa possa vivere con dignità e libertà.

3. I confini del giudicato europeo (artt. 41 e 46 CEDU)

La Convenzione, analizzata in passato prevalentemente sotto il profilo del suo rango nel sistema italiano delle fonti, è oggi sempre più al centro del dibattito inerente al

²⁷ Secondo l'impostazione della Corte, la dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali. Costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Ne consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti dalla CEDU può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti dalla diverso profilo della forza vincolante delle sentenze di condanna della Corte EDU negli ordinamenti nazionali. Appare particolarmente rilevante, in tal senso, l'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sui rapporti tra ordinamenti. Infatti, dato che le norme giuridiche vivono nell'interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, la naturale conseguenza che deriva dalla lettura dell'art. 32 CEDU²⁸ è che tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di essa seguendone l'interpretazione e applicazione favorita dalla Corte europea. Questo non significa che alle norme convenzionali, così come interpretate dalla CEDU,

Convenzione. Essa non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto.

venga riconosciuto rango costituzionale, diversamente, è necessario che le stesse siano conformi a tutte le disposizioni della nostra Costituzione. Di conseguenza, anche il controllo di costituzionalità deve sempre ispirarsi al principio di bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi e sentenze internazionali²⁹ e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti. In questo approccio si sostanzia la c.d. teoria dei controlimiti, elaborata come *extrema ratio* per salvaguardare i principi supremi e i diritti fondamentali dell'ordinamento costituzionale da ogni possibile rischio di limitazione interna o esterna. Tale teoria si è sviluppata, ovviamente, con maggior forza e vigore a fronte dell'espandersi del processo d'integrazione europea. Nessuna limitazione di sovranità, infatti, potrebbe consentire il sacrificio del nostro patrimonio costituzionale. Sono svariate, sul punto, le autorevoli pronunce della Corte

costituzionale che hanno ribadito tale orientamento. Nella sent. n. 311/09, ad esempio, si stabilisce che al giudice nazionale in quanto giudice comune della Convenzione,

²⁸ Art. 32 CEDU

“Jurisdiction of the Court

The jurisdiction of the Court shall extend to all matters concerning the interpretation and application of the Convention and the Protocols thereto (...).”

²⁹ Principio cardine sancito dall’art. 117.1 Cost. che fa espresso riferimento ai “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

spetta applicare le relative norme nell’interpretazione offerta dalla CEDU e che, in caso di contrasto, questo deve procedere ad interpretazione conforme fin dove possibile a

quella convenzionale. Solo quando ritenga sia impossibile procedervi allora sarà tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale. Altresì nella sent. 317/09 viene offerta una puntualizzazione sul grado di tutela richiesto ai tribunali interni in quanto è evidenziato come il confronto tra tutela convenzionale e costituzionale debba essere effettuato mirando alla massima espansione possibile delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti, ferma restando l’attuazione di un opportuno bilanciamento. Dunque, se alla Corte EDU spetta la decisione sul singolo caso e sul singolo diritto fondamentale, alle autorità nazionali appartiene il dovere di evitare che la tutela di taluni diritti fondamentali si sviluppi in modo squilibrato, con sacrificio di alcuni diritti ugualmente tutelati dalla Costituzione e dalla Convenzione. Tutto finalizzato a un’integrazione positiva tra ordinamenti che deve portare a un *quid pluris* di tutela per tutto il sistema dei diritti fondamentali. Nella sent. n. 49/15, poi, si fa riferimento all’obbligo del giudice comune che si sostanzia nella lettura del diritto interno alla luce

dei principi della Convenzione e delle pronunce della Corte EDU nonostante sia indubbio il predominio assiologico della Costituzione sulla Convenzione³⁰. Il sistema disegnato fino a questo punto è, quindi, caratterizzato da vari livelli di tutela e protezione dei diritti fondamentali, l’uno di natura internazionale per mezzo dell’adesione degli Stati alla Convenzione e l’altro di natura interna, basato sulle carte costituzionali dei singoli Stati contraenti. Ciò determina notevoli implicazioni nei

rapporti tra le Corti, ciascuna sovrana nell'interpretare la propria carta costituzionale. Diversamente, il rapporto tra i giudici nazionali e la Corte EDU, dal punto di vista procedurale, si esplica su due piani differenti: da un lato le autorità giurisdizionali interne rappresentano la prima istanza di garanzia nel sistema del Consiglio d'Europa (infatti, la Corte europea non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di

³⁰ Bisogna leggere in quest'ottica il protocollo addizionale n. 15 della CEDU, siglato a Strasburgo il 24/06/13, che fa esplicito riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento.

ricorso interne) dall'altro, sono esse stesse sottoposte a controllo in merito al rispetto dei requisiti essenziali richiesti a livello convenzionale e in ordine all'attività svolta.

Di conseguenza, la responsabilità internazionale dello Stato nasce non solo in caso di violazione di uno o più diritti tutelati dalla Convenzione, ma anche nel caso in cui lo Stato stesso non sia stato in grado di riparare alla violazione all'interno del proprio ordinamento giuridico. Tale ultimo caso afferisce ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti di sovranità e sussidiarietà³¹³⁴. A tal proposito, è lecito asserire, quindi, che il sistema della CEDU è attraversato, in via generale, da una linea che separa la fase dell'accertamento da quella dell'esecuzione delle sentenze che dichiarano la sussistenza di una violazione. L'art. 41⁴⁴ della Convenzione europea stabilisce che, qualora fosse accertata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli da parte della Corte di Strasburgo e se il diritto interno dell'Alta parte

contraente non permettesse di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte dovrebbe accordare un'equa soddisfazione alla parte lesa. Una sentenza di condanna, quindi, fa nascere in capo allo stato l'obbligo di rimuovere le cause della violazione ripristinando la situazione anteriore alla stessa (il c.d. obbligo di "*restitutio in integrum*")⁴⁵. Ciò può avvenire attraverso il riconoscimento alla parte lesa del risarcimento eventualmente disposto dal giudice europeo, essendo di fatto attribuito alla Corte il potere di riconoscere un equo indennizzo alla vittima della violazione. È doveroso sottolineare come simile riconoscimento sia tuttavia subordinato alla valutazione dell'impossibilità che gli effetti della violazione possano essere

integralmente rimossi a livello interno. La Corte dovrebbe, dunque, essere legittimata a verificare se l'ordinamento interno offra la possibilità di rimedi, indicando anche quale tipo di rimedio puntuale essa ritiene opportuno per ottemperare all'obbligazione

³¹ A. Di Stasi, *CEDU e ordinamento italiano*, Cedam editore, 2022, pp. 213-222. ³⁴ N. Ronzitti, *Diritto Internazionale*, Giappichelli editore, Torino 2019, pp. 328337. ⁴⁴ Art. 41 CEDU "Just satisfaction:

If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party". ⁴⁵ V. A. De Gaetano, *Alcune chiavi di lettura del sistema Cedu*, in *Rivista questione giustizia*, 2020. di risultato che discende dall'accertata violazione, dovendo le autorità nazionali stabilire misure idonee a seconda dell'atto statale che ha determinato tale violazione.

Il giudice interno, dal canto suo, sarà destinatario di un vincolo di osservanza a cui aderire il più coerentemente possibile con la sentenza e l'interpretazione favorita dalla Corte. Quanto all'equa soddisfazione è sufficiente ricordare, per ora, che si tratta in genere di una riparazione in forma pecuniaria commisurata al danno morale, materiale e alle spese sostenute dal ricorrente. Sull'impegno che gli Stati hanno assunto di conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea vigila il Comitato dei Ministri cui è attribuita, per l'appunto, la sorveglianza sull'effettiva esecuzione della sentenza definitiva. Tale potere prescritto dall'art. 46¹ CEDU caratterizza il sistema di tutela della Convenzione, essendo un elemento estremamente originale non riscontrabile in altri ambiti, specialmente quello comunitario. Il Comitato favorisce l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU e ne valuta i progressi sollecitando e incoraggiando i governi degli Stati parte a adottare le misure individuali e generali necessarie all'esecuzione di una sentenza della Corte europea. La supervisione assicurata dal Comitato è costante e opera dall'intervenuta definitività della pronuncia sino alla completa esecuzione della stessa e all'adozione di una risoluzione finale. Il vincolo che discende sullo Stato è

¹ Art. 46 CEDU

"Binding force and execution of judgments:

1. The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties.

un'obbligazione di risultato, sia per quanto concerne la situazione del ricorrente che la risoluzione del problema sottostante, perché l'autorità non è assoggettata a un mero obbligo di "fare" ma deve anche garantire che la sua azione produca un risultato apprezzabile⁴⁷. La configurazione come obbligo di risultato è in linea con l'impegno primario assunto dagli Stati membri. Il rispetto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali sono lasciati nelle mani degli Stati che devono conformare il proprio ordinamento in modo tale da garantire l'effettività delle prerogative convenzionali. È chiaro che il concetto di Stato, come classicamente inteso, ne esce senza dubbio indebolito non essendo più esente da forme di controllo esterno. Tale conclusione è un

(...)

5. If the Court finds a violation of paragraph 1, it shall refer the case to the Committee of Ministers for consideration of the measures to be taken. If the Court finds no violation of paragraph 1, it shall refer the case to the Committee of Ministers, which shall close its examination of the case".

⁴⁷ D'Alessandro, *L'attuazione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo accertanti violazioni convenzionali perpetrate da un giudicato civile*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2018. diretto corollario del principio di lealtà convenzionale che caratterizza l'intero sistema di rapporti tra le istituzioni convenzionali e gli Stati contraenti, sul presupposto che i primi a dover assicurare concreta attuazione alla Convenzione siano proprio gli Stati. Già in precedenza, la Corte europea aveva affrontato la questione dell'obbligo di conformarsi alle proprie sentenze definitive con la pronuncia *Vermeire*³² nella quale aveva affermato il principio secondo il quale la libertà di scelta riconosciuta agli Stati di individuare gli strumenti attraverso i quali dare esecuzione alla sentenza non può tradursi in una sospensione o limitazione dei diritti protetti dalla Convenzione, in attesa che siano realizzate le riforme richieste. In realtà l'aspetto più rilevante da denotare, a tal proposito, sta nel fatto che le entità statali sono tenute a rispettare quanto previsto nella convenzione e ad assicurare che, nel proprio territorio, le stesse tutele siano garantite in modo pieno ed effettivo a ciascun individuo. Ulteriore e importante vicenda giurisprudenziale a tal riguardo è rappresentata dal caso *Somogyi*⁴⁹ in tema di giudizio contumaciale in cui il giudice di legittimità ha formulato il principio di diritto secondo cui nel pronunciarsi su una richiesta di restituzione nel termine per appellare

proposta da un condannato dopo che il suo ricorso è stato accolto dalla Corte EDU, il giudice è tenuto a conformarsi alla decisione di detta Corte che ha riconosciuto che il processo celebrato *in absentia* non è da ritenersi equo. Di conseguenza, il diritto a un nuovo processo non può essere negato, ciò comportando la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea. Né può essere invocata l'autorità del pregresso giudicato interno formatosi in ordine alla ritualità del giudizio contumaciale in base alla normativa del codice di procedura penale. Si tratta, quindi, di un principio che instaura un collegamento diretto tra il giudizio di Strasburgo e quello innanzi al giudice interno,

³² *Vermeire c. Belgio*, sent. 29/11/1991 CEDU ⁴⁹ Sent. n.

32678 del 12/07/06 Cass. Sez. I pen.

quasi a configurare un vero e proprio quarto grado di giudizio. Tale decisione non è la sola ma è frutto di un'evoluzione che negli anni ha portato sempre più frequentemente il giudice nazionale a confrontarsi con pronunce della Corte europea, non solo

sull'interpretazione da dare a determinati diritti ma anche sulla valutazione da fare su i fatti concreti inevitabilmente connessi³³. Nel caso *Somogyi* si è affermato il principio

di piena vincolatività per il giudice italiano delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte EDU sugli stessi fatti oggetto di causa data la lettura congiunta degli artt. 41 e 46 CEDU.

4. L'esecuzione delle sentenze della CEDU

L'esecuzione delle sentenze della Corte EDU e la contestuale supervisione di queste ultime sono scandite secondo apposite regole adottate dal Comitato dei Ministri che invita l'Alta Parte contraente a fornire le informazioni sulle modalità attraverso le quali intende eseguire la sentenza. Il Comitato controlla in particolare l'avvenuto pagamento dell'equa soddisfazione e l'adozione di misure individuali volte a garantire la cessazione della violazione e il ripristino della situazione personale parte lesa nella

posizione più vicina a quella antecedente la medesima violazione (tra le quali rientra l'apertura del processo interno alla fase in cui il vizio è stato conseguito), nonché l'adozione di misure generali volte sia a prevenire la ripetizione di simili violazioni

che a far cessare violazioni permanenti³⁴. Negli ultimi anni, per migliorare i risultati del monitoraggio svolto sull'esecuzione delle sentenze, il Comitato ha coinvolto la

³³ Di rilievo fu anche la sent. *Lucà c. Italia* del 27/02/01 in cui l'opinione dissenziente del giudice Zupancic chiarisce le ragioni che dovrebbe condurre all'istituzione di meccanismi di riapertura dei processi interni partendo dal tenore letterale degli artt. 1 e 41 CEDU. Al punto II della dissenting opinion, infatti, esprime come nei casi di violazione delle garanzie ³⁴ Il sistema di controllo del Comitato dei Ministri si fonda sul concetto di sorveglianza continua: lo Stato contro cui è stata emanata una sentenza di condanna è tenuto costantemente sotto controllo dal comitato fin tanto che esso non adempia a quanto deciso dalla Corte. Si stessa Corte invitandola a identificare, nell'ambito dell'accertamento della violazione, quello che considera un "problema strutturale sottostante" unitamente alla fonte di esso. Ration per cui ormai estremamente frequenti risultano essere le sentenze pilota

che prevedono un'obbligazione di risultato, come citato precedentemente. "Le sentenze servono non solo a risolvere il caso sottoposto alla propria cognizione, ma anche a chiarire e sviluppare le norme della Convenzione e a contribuire in tal modo al rispetto da parte degli Stati degli impegni che hanno assunto come parti

sostanziali dell'art. 6 CEDU, la Corte dovrebbe imporre allo Stato di fornire al ricorrente, secondo modalità stabilite internamente dallo Stato, l'unica forma di *restitutio in integrum* (reintegrazione in forma specifica) reale ed effettiva e cioè la celebrazione di un nuovo processo conforme alle norme convenzionali. contraenti"³⁵. Da un lato vi è, quindi, inizialmente il momento di riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali, dall'altro la capacità dell'ordinamento nazionale di conformarsi a posteriori alle istanze garantiste. Il contributo della Corte in merito all'effettività del sistema si esplica nella sua espressione più ampia con la pronuncia delle sentenze pilota, contenendo queste l'indicazione degli interventi necessari per conformare la legislazione statale al parametro convenzionale, nel rispetto dell'obbligo di cui all'art. 1 CEDU. È doveroso notare, però, che una sentenza definitiva può dirsi eseguita solo quando lo Stato parte in causa abbia posto fine alla violazione in cui è incorso e ne abbia riparato ogni

conseguenza pregiudizievole andando a ripristinare la situazione preesistente alla suddetta violazione. L'obiettivo che muove l'intervento degli organi del Consiglio d'Europa è la verifica del rispetto delle disposizioni convenzionali cui segue il tentativo di recupero dello *status quo ante*. Quanto detto sinora mostra come la natura dichiarativa delle sentenze della Corte EDU sia ormai da

parlerà, invece, di sorveglianza rafforzata del Comitato quando le sentenze stesse, oltre che a constatare la violazione e la previsione di un'equa soddisfazione, prevedono anche un invito alla modifica del sistema nazionale vigente al fine di conformarlo ai principi convenzionali. Questo accade quando all'interno di una sentenza sono presenti sia misure di portata individuale che generale.

³⁵ *Irlanda c. Regno Unito*, sent. 18/01/1978 CEDU.

intendersi come un vero e proprio mezzo di ridimensionamento del carattere discrezionale della scelta degli Stati sui mezzi per conformarsi al *dictum* europeo³⁶. Più questo è strettamente definito, più si riduce il margine d'apprezzamento delle autorità statali. L'analisi sul funzionamento del congegno di tutela allestito dalla CEDU consente allora di valutare l'argomento dell'esecuzione delle sentenze che richiedono come riparazione la riapertura del procedimento giurisdizionale. L'esecuzione delle

sentenze di condanna contro l'Italia nel quadro dell'ordinamento giuridico nazionale ha per molti anni assunto un assetto confinato alla sola materia penale. In realtà, tale concezione culminata con la creazione di uno strumento ad hoc (la revisione europea), fu parecchio demotivata data l'inerzia legislativa e la stringente ostilità del pensiero giurisprudenziale maggioritario dell'epoca ³⁷. In aggiunta, l'indebolimento delle istituzioni di rappresentanza politica condusse nel tempo a una vera e propria "delegificazione" riguardo tali strumenti di tutela dei diritti umani, sempre più spesso assicurati e tutelati non in quella che avrebbe dovuto essere la loro sede naturale (il Parlamento) ma direttamente dalla funzione giurisdizionale, tanto che

tale degenerazione del sistema fu cristallizzata nell'espressione "Stato giurisdizionale"⁵⁵. Inizialmente, la Corte di Cassazione esclude, nelle sentenze n. 11573/2002 e n. 11987/2002, l'ipotesi secondo la quale le decisioni della Corte europea potessero avere efficacia diretta nell'ordinamento italiano. Esse non avrebbero potuto

essere paragonate alle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) a titolo pregiudiziale, che vincolano espressamente il giudice del rinvio. Non sarebbero potuti esistere nel nostro sistema analoghi meccanismi volti ad assicurare la diretta vincolatività delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo per il giudice interno. Solo in un secondo momento la giurisprudenza ha dimostrato dei segni d'apertura, specie dopo l'emanazione delle leggi n. 12/2006 e n. 280/2005⁵⁶. A tal

³⁶ V. Zagrebelsky, *Violazioni "strutturali" e Convenzione europea dei diritti umani: interrogativi a proposito di Broniowski*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2008, pp. 4163.

³⁷ R. G. Conti, *La giurisprudenza civile sull'esecuzione delle decisioni della Corte Edu*, in *Rivista questione giustizia*.

proposito, la Cassazione indicò il Presidente del Consiglio quale promotore degli adempimenti di competenza governativa necessari per ottemperare alle pronunce della

Corte europea. Queste due leggi, infatti, avrebbero comportato l'obbligo per il giudice interno di eseguire la sentenza della Corte, anche se ciò avrebbe potuto implicare il riesame o la riapertura del procedimento e la messa in discussione del principio dell'intangibilità del giudicato. Tuttavia, un primo e concreto segno di apertura si ebbe solo quando il Giudice Costituzionale, con sentenza n. 113 del 2011⁵⁷, decretò l'ammissibilità della riapertura del processo interno allo scopo di conformarsi ad una

⁵⁵ F. Modugno, *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, Editoriale scientifica, Napoli 2008, pp. 55-58.

⁵⁶ Legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14.

⁵⁷ Con la sentenza n. 113 del 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1 della Convenzione per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea. La sentenza interviene nella c.d. vicenda "Dorigo" in cui l'attivista Paolo Dorigo fu condannato a tredici anni e mezzo di reclusione dalla Corte d'assise di Udine perché ritenuto responsabile dell'attentato compiuto nella notte fra il due e il tre settembre 1993 alla base americana di Aviano, in Friuli. Nel 1998 la Corte europea dichiarò l'illegittimità della condanna invocando

il diritto all'equo processo dato che al condannato non fu data possibilità di interrogare i testimoni sottrattisi volontariamente al dibattimento. Tale decisione restò a lungo ineseguita non esistendo all'epoca nell'ordinamento italiano un modo per eseguire le pronunce della Corte, ossia per accedere alla revisione del processo. Di conseguenza, la nostra Corte costituzionale ravvisò la necessità di un intervento legislativo per l'introduzione di strumenti normativi indispensabili per l'intervento su decisioni sottoposte alla Corte europea dei diritti dell'uomo e giudicate contrastanti con le norme della Convenzione. Nell'inerzia statale, il giudice costituzionale ha dato luogo a una sentenza additiva che aggiunge un diverso caso di revisione a quelli già previsti dall'art. 630 c.p.p., la c.d. "revisione europea". pronuncia di accertamento della violazione di uno o più principi convenzionali da parte della Corte di Strasburgo, pur essendo tale rimedio della revisione del giudicato totalmente estraneo per i giudici civili e amministrativi ³⁸. Nel silenzio del legislatore, le decisioni costituzionali n. 123 del 2017, n. 19 del 2018 e n. 93 del 2018, costituirono un importante fattore di novità riguardando gli effetti che le sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo avrebbero potuto avere sul piano del

³⁸ M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, in Rivista sistema penale, 2 novembre 2022.

processo civile e amministrativo una volta rinvenute lesioni ai principi convenzionali. Tali pronunce approfondirono sia la questione degli effetti da attribuirsi alle pronunce di condanna

della Corte dei diritti sul piano del diritto interno che il peso da riconoscere a queste nella gerarchia delle fonti e nel giudizio. Con la sentenza n. 123/2017 fu dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme sulla revocazione della sentenza non penale nella parte in cui non prevedevano un diverso tipo di revocazione della sentenza quando ci fosse stata la necessità di conformarsi ad una decisione definitiva della CEDU che avesse accertato la violazione dei canoni dell'equo processo. Tale esito decisorio della Corte costituzionale fu doveroso, richiedendosi

necessariamente un intervento legislativo in materia³⁹. Nella decisione n. 19/2018, andando a confermare tale ultima impostazione, la corte dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del codice del processo amministrativo. Il ricorrente l'aveva ritenuta incostituzionale nella parte in cui tale norma non contemplava, tra le ipotesi di revocazione, quella del contrasto della sentenza nazionale con una successiva pronuncia della CEDU. Per quanto concerne la decisione n. 93 del 2018, essa andò a enfatizzare la ritrosia del garante costituzionale

di uniformare i processi in ambito civile alle sentenze della Corte europea. L'esito di queste tre pronunce, come denotabile, non portò tuttavia ai risultati sperati in quanto la Corte costituzionale rimase ancorata alla concezione secondo la quale dovesse sussistere una netta separazione tra processo penale, da una parte, e processo civile/amministrativo dall'altra. Infatti, si ritenne nuovamente che solo in materia penale l'esecuzione del giudicato convenzionale avrebbe potuto generare un'ulteriore

³⁹ Eadem, *Il giudicato amministrativo (e quello civile) per ora non cedono all'impatto con la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in Foro, 2017.

ipotesi di revisione delle sentenze interne passate in giudicato, mediante la revisione europea⁴⁰.

5. La riapertura del processo interno pre-riforma

La riapertura del processo interno, qualora fosse stata accertata tramite sentenza definitiva delle Corte europea una violazione dei principi convenzionalmente garantiti, conseguentemente a quanto ribadito precedentemente, sarebbe stata plausibile nel

nostro ordinamento antecedentemente all'emanazione della Riforma Cartabia (d. lgs. 150/2022) solo se riguardante la materia penale. Nonostante questa "vittoria" in materia penale, si tendeva comunque a demotivare lo strumento della revisione europea: la maggioranza giurisprudenziale riteneva fosse esperibile esclusivamente in caso di violazione dell'art. 6 CEDU concernente il diritto al giusto processo. Di conseguenza divenne opinione comune la convinzione che potessero essere fatti valere innanzi al giudice europeo solo vizi meramente processuali. Col passare degli anni, fortunatamente, tale impostazione ha man mano allargato il proprio spettro applicativo andando ad inglobare ogni ipotetica violazione alla Convenzione. Infatti, sebbene la progressiva apertura sulla caducità del giudicato penale abbia effettivamente dato un

impulso favorevole all'incontro del nostro ordinamento con quello sovranazionale, tale impostazione costituiva un vero e proprio paradosso. Il paradosso si basava sulla constatazione fattuale che fosse estremamente più frequente la necessità di tutela

⁴⁰ La revisione europea, disciplinata dal titolo IV del libro IX del codice di procedura penale, è un mezzo straordinario d'impugnazione, principalmente diretto alla tutela dell'interesse pubblico alla riparazione dell'errore giudiziario nonché a quello del soggetto nei cui confronti sia stata assunta un'erronea decisione, delle sentenze penali passate in giudicato che prevede la necessaria riapertura del procedimento interno ai fini *delle restitutio in integrum* della vittima della violazione convenzionale, sia essa inerente a norme processuali o sostanziali. L'obiettivo è quello di conseguire il c.d. "giusto processo in un processo penale" abbracciando in tutto e per tutto i principi sanciti dall'art. 6 CEDU. Incidendo sulla cosa giudicata, tale rimedio è soggetto ad una disciplina particolarmente rigorosa, è ammesso in caso di conflitto di giudicati, se il giudice penale ha basato la propria sentenza di condanna su una sentenza sovranazionale in ambito civile e amministrativo piuttosto che in materia penale (di fatto, adesso che è concesso e lecito adire la Corte per violazioni riguardanti ognuno

dei tre ambiti in esame, la stragrande maggioranza dei ricorsi inviati presso la Corte hanno ad oggetto sentenze civili)⁴¹. Prendendo in considerazione la Racc. (2000)2⁴² del Comitato è denotabile come emergano due requisiti concorrenti in presenza dei

civile o amministrativa successivamente revocata, nel caso in cui si scoprano nuove e determinanti prove, se la condanna penale è stata conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto dalla legge come reato. quali il riesame del giudicato penale interno risultava e risulta tutt'ora essere la soluzione più efficiente per ottenere la *restitutio in integrum*. La prima riguarda la condizione soggettiva del ricorrente che continua a soffrire conseguenze negative in seguito alla decisione nazionale; conseguenze che non sono risolvibili con la sola equa soddisfazione e non possono essere sanate se non attraverso il riesame o la riapertura

del processo. La seconda concerne la natura della violazione e ricorre alternativamente quando la decisione nazionale risulta contraria nel merito alla Convenzione o la violazione si fonda su errori procedurali di gravità tale da mettere in dubbio l'esito del

procedimento. Nelle ipotesi passate in rassegna non sembrano esserci alternative altrettanto valide alla riapertura del procedimento. Pur comprendendone la natura eccezionale e dovendo attenersi alla cornice dell'art. 46 CEDU, l'organo deputato alla vigilanza delle sentenze della Corte ha incoraggiato gli Stati parte a verificare la praticabilità della misura nei termini precedentemente esposti nell'alveo del sistema nazionale. La riapertura del processo non è mai stata vista, convenzionalmente parlando, come una soluzione sporadica ma se n'è sempre incentivata l'istituzione. L'importanza di tale rimedio, però, è stata effettivamente esaltata dalla stessa Corte

⁴¹ F. De Santis, *Vecchi problemi e nuove prospettive del processo esecutivo nell'epoca della ripresa e della resilienza*, rivista dell'esecuzione forzata, 2022.

⁴² Adottata il 19/01/00 durante l'incontro n. 694 del Comitato dei Ministri. Con essa il Comitato invitava gli Stati contraenti a prevedere, nel loro sistema giuridico, la possibilità di riapertura dei processi laddove risultasse indispensabile per rimuovere la violazione alla CEDU che ha viziato il processo.

solo con la Racc. (2004)⁶⁴³ in materia d'implementazione dei rimedi nazionali e, nonostante ciò, il nostro è stato l'unico paese fondatore del consiglio d'Europa a uniformarsi con grande ritardo alle raccomandazioni sopracitate. Il riscontro generale, di fatto, è stato molto positivo dato che la maggioranza degli Stati parte ha tempestivamente adottato riforme legislative opportune alla riapertura dei processi o, d'altra parte, la risposta giurisprudenziale si è da subito mostrata propensa e aperta alla riapertura in virtù dell'applicazione estensiva dei preesistenti mezzi d'impugnazione

straordinaria⁴⁴. In ogni caso la revisione europea per le sentenze penali, ancora in vigore, prevede innanzitutto che il giudice comune che ravvisi un contrasto tra la norma interna e la CEDU debba verificare preliminarmente se sia adottabile un'interpretazione della prima conforme alla seconda; solo qualora ciò non sia

possibile, dovrà sollevare una questione di legittimità costituzionale al fine di valutare l'esistenza effettiva del conflitto. Nel caso di specie l'interpretazione della Corte sovranazionale dell'art. 46 della Convenzione relativa alla riapertura del processo su richiesta dell'interessato è coerente con le tutele costituzionali. Di fatto l'istituto della

revisione comporta la riapertura del processo e la conseguente ripresa delle attività processuali in sede di cognizione, assunzione e valutazione delle prove. Essa, quindi, comportava prima della riforma e comporta tuttora una vera e propria regressione del processo secondo il consueto rito ordinario⁴³. La riapertura del processo interno a seguito di una pronuncia della Corte EDU, quindi, rappresenta un'importante evoluzione del sistema giuridico italiano verso una maggiore tutela dei diritti fondamentali. Questo meccanismo è cruciale non solo per garantire giustizia a livello individuale, ma anche per rafforzare la credibilità del sistema giudiziario italiano e il

⁴³ Adottata dal Comitato dei Ministri il 12/05/04.

⁴⁴ In Regno Unito, ad esempio, la riapertura del processo interno per accertata violazione da parte della CEDU rientra fra le “eccezionali circostanze” enunciate nella sez. n. 14 del Criminal Appeal del 1995 per avviare la revisione del giudicato.

⁴⁵ F. De Santis, *Declinazione e chiaroscuri della Riforma Cartabia*, in autori vari *il processo civile dopo la Riforma Cartabia*, Cedam editore, 2023, pp. 3-44.

suo allineamento con gli standard europei. Sul piano concettuale, la possibilità di riaprire un processo interno pone una sfida significativa al principio di intangibilità del giudicato, che è uno dei pilastri della certezza del diritto ma, in un contesto dove la globalizzazione dei diritti e la cooperazione internazionale sono in crescita, appare sempre più evidente che la rigidità del giudicato non può essere assoluta⁴⁶. Quando una violazione dei diritti fondamentali viene accertata da una corte internazionale, come la Corte EDU, che ha il compito specifico di vigilare sull'applicazione della Convenzione europea, è necessario che i sistemi giuridici nazionali dispongano di strumenti per correggere tali violazioni. Questo non solo risponde a un'esigenza di giustizia per il singolo individuo, ma sottolinea anche l'importanza della responsabilità degli Stati nell'assicurare che le loro decisioni giudiziarie siano conformi ai diritti

umani. L'introduzione della possibilità di riaprire i processi, quindi, rappresenta un atto di maturità giuridica e di consapevolezza rispetto agli obblighi internazionali, nonché un segnale di fiducia nei confronti delle istituzioni sovranazionali. Questo processo di adeguamento, però, non è privo di complessità. La riapertura dei processi potrebbe

generare incertezza e sovraccarico per il sistema giudiziario⁴⁷, e deve essere gestita con attenzione per evitare abusi. È essenziale che questa facoltà sia esercitata con

equilibrio, garantendo che solo le violazioni più gravi, che hanno avuto un impatto decisivo sull'esito del processo, possano giustificare una revisione. In conclusione, la riapertura del processo *post* pronuncia della Corte EDU è un importante strumento di giustizia, che rafforza la protezione dei diritti fondamentali in Italia. Tuttavia, deve essere accompagnato da un'attenta gestione e da una chiara definizione dei limiti entro i quali può essere applicato, per preservare l'equilibrio tra la certezza del diritto e la necessità di correggere gli errori giudiziari. Questi sembrano essere alcuni degli elementi essenziali nonché spunti di riflessione che hanno portato al recente cambio di

⁴⁶ F. De Santis e A. Didone, *Il processo civile dopo la Riforma Cartabia*, Cedam editore, Vicenza 2023, p. XXV e XXVI.

⁴⁷ Il sovraccarico giudiziario potrebbe intaccare sia l'ambiente CEDU che i giudici nazionali dato che, da una parte, l'irragionevole e sconsiderato numero di ricorsi alla Corte europea rotta all'interno del nostro ordinamento nazionale, attualmente riformato e apparentemente conforme a un'interpretazione convenzionalmente orientata in materia di riapertura del processo per accertata violazione da parte della Corte EDU. Non solo in materia penale, come previsto precedentemente alla riforma Cartabia, ma anche in ambito civile e amministrativo.

CAPITOLO II

potrebbe intasare l'operato della sua sezione filtro rallentando l'intero sistema; dall'altra l'operato dei giudici nazionali sarebbe commisurato a quello dei giudici europei portando il sistema a una situazione statica e contraddistinta da lunghe e macchinose attese giudiziarie. Per tale motivo l'atteggiamento dei giudici a tal riguardo deve essere quello di prevenire e, in un certo senso, demotivare lo strumento di revisione del giudicato interno adottando fin quando possibile un'interpretazione conforme a quella convenzionale sin da subito.

LE FONTI NAZIONALI E CONVENZIONALI:

TRA ESIGENZE DI RIFORMA E CERTEZZA DEL DIRITTO

SOMMARIO: 1. Il Protocollo – 2. La riforma Cartabia – 3. Le fonti dell'ordinamento italiano in ambito penale – 4. Le revisioni in ambito civile e amministrativo – 5. Il diritto al giusto processo – 6. Gli obblighi degli stati parte della Convenzione.

1. Il Protocollo

Il progressivo emergere della Corte EDU in termini di autorevolezza è stato descritto come uno dei maggiori fenomeni nella storia del diritto internazionale pubblico in quanto capace di influenzare anche gli altri ordinamenti regionali di tutela dei diritti umani. La circostanza che ha contribuito in modo decisivo al rafforzamento del ruolo della Corte nel sistema di protezione europeo dei diritti fondamentali è certamente rappresentata dall'approvazione del protocollo n. 11⁴⁸ dell'11/05/1994, entrato in vigore in data 01/10/1998, che ha stravolto l'intero sistema, introducendo, tra le altre varie modifiche fondamentali, la possibilità del ricorso diretto. Nel sistema originario l'operato della Corte EDU si esplicava nella collaborazione di tre organi distinti: la Commissione, la Corte e il Comitato dei Ministri europeo. La loro giurisdizione non era però obbligatoria e agli stati membri era lasciata discrezionalità di scelta sull'accettare o meno sia la competenza della Commissione a ricevere ricorsi

individuali che la giurisdizione della Corte. La Commissione risultava essere l'organo istruttorio competente ad esaminare la ricevibilità e la non manifesta infondatezza dei

ricorsi individuali e statali, adempiendo a una funzione filtro. Al termine della disamina del ricorso essa era tenuta a redigere un parere sull'esistenza o meno della violazione

da trasmettere al Comitato dei Ministri. In questo momento iniziava la decorrenza del termine di tre mesi entro i quali le parti potevano adire la Corte. I ricorsi non conseguentemente deferiti alla Corte venivano decisi a maggioranza di due terzi dal Comitato che, quindi, svolgeva una funzione praticamente giudiziaria. La Corte, invece, emetteva su ogni questione a lei sottoposta una sentenza definitiva vincolante tra le parti. Il protocollo n. 11 ha profondamente mutato tale assetto organizzativo nella struttura e nella procedura. Le funzioni precedentemente ripartite tra Commissione e

⁴⁸ Destinato a "*restructuring the control machinery established thereby*" e, quindi, ristrutturare l'apparato di controllo della Corte EDU.

Corte vengono affidate a un organo unico: la Corte EDU. Il sistema di garanzia diviene, quindi, interamente giurisdizionale, un *unicum* internazionale nel suo genere. Di fatto, con la riforma del 1998 la Commissione è stata soppressa in quanto la sua attività di filtro non aveva più ragion d'essere data l'introduzione dei ricorsi individuali diretti analizzati, attualmente, da una sezione filtro ad hoc all'interno della stessa Corte. Tra l'altro, la giurisdizione della Corte EDU diviene obbligatoria per tutti gli stati parte della Convenzione, senza essere vincolata alla clausola facoltativa vigente precedentemente. Essa attualmente ha competenze istruttorie, di accertamento dei fatti, di conciliazione amichevole e decisorie, sia in relazione ai criteri di ricevibilità che nel merito. Come citato precedentemente, il protocollo ha anche ridimensionato i rapporti tra Corte e Comitato. A quest'ultimo, infatti, viene sottratta la competenza nel poter decidere nel merito di alcuni ricorsi e gli viene attribuita, invece, piena competenza nella fase di supervisione sull'esecuzione delle sentenze della Corte EDU da parte degli Stati ritenuti responsabili di una violazione. L'affidamento della funzione giudiziaria ad un unico soggetto ha reso il sistema estremamente più vicino agli standard giuridici degli ordinamenti nazionali e ha permesso alla Corte EDU di trasformarsi in un organismo sovranazionale con ampia influenza sugli Stati⁴⁹. Tramite il riconoscimento

della possibilità di un ricorso individuale diretto, i singoli soggetti sono posti su un piano di parità processuale rispetto allo Stato nei cui confronti fanno valere i proprio diritti. Il meccanismo del ricorso individuale ha reso benefici non

soltanto ai cittadini degli Stati parte, ma al meccanismo di protezione dei diritti a livello europeo in generale, mutando in modo irreversibile la percezione della tutela dei diritti fondamentali all'interno dei singoli ordinamenti. Col ricorso diretto è nata l'idea nell'opinione pubblica che esiste una valida tutela al di fuori delle mura domestiche per ottenere giustizia a una lesione subita. D'altra parte, nel contesto interno, l'introduzione del protocollo n. 11 ha sollevato sfide importanti per l'Italia, soprattutto

⁴⁹ A. Viterbo, *Origini e sviluppo della Convenzione europea dei diritti umani*, in *La tutela dei diritti umani in Europa*, A. Caligiuri, G. Cataldi, N. Napoletano, Casa editrice dott. Antonio Milani, Padova 2010, pp. 75-110.

in termini di sovranità nazionale. Il potenziamento della Corte EDU e la possibilità per i cittadini di ricorrere direttamente contro lo Stato hanno innescato dibattiti su come conciliare le decisioni sovranazionali con la tradizione giuridica italiana. In alcuni casi, le sentenze della CEDU hanno messo in discussione prassi consolidate del diritto italiano, richiedendo modifiche legislative o interpretazioni giurisprudenziali innovative. Tuttavia, queste sfide devono essere viste anche come opportunità per rafforzare il sistema di tutela dei diritti umani in Italia. Il protocollo n. 11 ha stimolato una maggiore consapevolezza giuridica tra gli operatori del diritto e ha incoraggiato il legislatore italiano a mantenere un dialogo costante con le evoluzioni della giurisprudenza europea. Questo processo ha portato a riforme importanti nel diritto italiano, mirate a garantire una maggiore conformità con gli standard della CEDU, come ad esempio le modifiche in materia di giusto processo e la tutela dei diritti dei detenuti⁷⁰. A oltre due decenni dall'entrata in vigore del Protocollo n. 11, il bilancio per l'Italia appare complessivamente positivo. La riforma ha contribuito a

⁷⁰ A tal riguardo, di rilevante importanza fu il caso *Sulejmanovic c. Italia* riguardo la violazione dell'art. 3 CEDU sul divieto di tortura. Il ricorrente era un detenuto di origine bosniaca che era stato ristretto presso il carcere di Rebibbia, a Roma, dal novembre 2002 all'ottobre 2003. Egli

sosteneva che le condizioni di detenzione nelle quali era stato ristretto costituissero un trattamento inumano e degradante e chiedeva alla CEDU di condannare l'Italia a risarcire la violazione subita. Il ricorrente fondava la propria domanda sul rilievo che, a causa del grave sovraffollamento presente nell'istituto, era stato detenuto in una cella insieme ad altri cinque detenuti, avendo a disposizione uno spazio personale inferiore ai 3 mq, standard spaziale minimo da garantire al detenuto. In aggiunta, egli aveva la possibilità di lasciare la cella soltanto per quattro ore e mezza al giorno. In questa sede la corte affermò il principio generale secondo il quale lo *status* di detenuto, per quanto comporti un inevitabile disagio, non fa venir meno la titolarità dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU. Proprio in relazione alla situazione di particolare vulnerabilità in cui si trova il soggetto sottoposto a limitazione della libertà personale, la Corte ribadisce la centrale importanza del ruolo attivo dello Stato che consiste nell'adottare tutte le misure necessarie a far sì che l'esecuzione penale non si svolga secondo modalità che possano determinare una sofferenza superiore al disagio che deriva già inevitabilmente dalla privazione della libertà personale. In conclusione, l'Italia si è trovata vincolata giuridicamente da un obbligo internazionale ad adottare degli interventi per tutelare i soggetti privati della libertà personale. rafforzare il sistema di protezione dei diritti umani, rendendo la giustizia più accessibile e tempestiva. L'Italia ha dovuto affrontare il compito non facile di allineare il proprio ordinamento giuridico agli standard europei, ma questo sforzo ha portato a un arricchimento reciproco tra le corti nazionali e la Corte EDU. In aggiunta, di rilevante importanza per la recente e continua crescita del sistema della Corte EDU risulta essere il protocollo addizionale n. 15, firmato nel 2013. Esso è un protocollo di emendamento alla Convenzione e come tale richiede la ratifica di tutti gli Stati parte per poter entrare in vigore. Trascorsi sette anni dalla sua apertura alla firma, a mancare era solo la ratifica dell'Italia; non solo per il protocollo n. 15 ma anche per il n. 16, promulgato contestualmente. Il ritardo italiano nel suo recepimento rischiava di provocare uno “sgradevole sabotaggio della riforma del sistema CEDU”⁵⁰. Il Protocollo n. 15 nasce dall'esigenza di garantire una maggiore efficienza e speditezza nella risoluzione dei ricorsi e a rafforzare la dottrina del margine di apprezzamento da parte del giudice europeo⁷². Tale protocollo, infatti, modifica il preambolo della CEDU introducendo un esplicito riferimento al margine di apprezzamento di cui godono gli Stati in relazione alle misure limitative dell'esercizio dei diritti convenzionali. Ulteriori innovazioni riguardano l'eliminazione della clausola che permetteva alle parti di opporsi alla proposta di una Camera di rinviare il caso alla Grande Camera in presenza di una questione di grande rilevanza relativa all'interpretazione della Convenzione; nella pratica tale potere veniva esercitato dagli Stati per garantirsi concretamente un doppio grado di giudizio. Il protocollo interviene anche sul criterio secondo cui un ricorso fosse da valutare inammissibile qualora il ricorrente non avesse subito un “pregiudizio importante”. A tal proposito, attualmente vige una doppia clausola di

salvaguardia che esclude l'applicazione del criterio dell'importanza del pregiudizio qualora sia ritenibile che il caso necessiti in ogni caso di un esame nel merito alla luce del rispetto e della salvaguardia dei diritti dell'uomo ovvero qualora il caso non sia

stato debitamente esaminato da un tribunale interno (art. 35.3, lett. b, CEDU). Infine, esso ha ridotto i

termini di proposizione del ricorso da sei a quattro mesi. Il protocollo n. 16 citato

⁵⁰ E. Lamarque, *La ratifica del protocollo n. 16 alla CEDU: lasciata ma non persa*, cit., p. 1. ⁷²

F. Donati e P. Milazzo, *La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo*, in Aic, 2022.

precedentemente, invece, detta nuove proposte di

cooperazione tra la Corte EDU e le corti nazionali finalizzate ad evitare future violazioni indirizzando gli Stati parte. Esso mira a promuovere ed agevolare i rapporti fra le autorità giurisdizionali degli ordinamenti interessati favorendone il convergere verso obiettivi comuni. Infatti, per il conseguimento di tale fine, introduce una nuova competenza consultiva in capo alla Corte EDU che si aggiunge a quella già esistente prevista all'art. 47 CEDU⁵¹. La previsione concede agli Stati membri la possibilità di richiedere opinioni interpretative sull'esatta applicazione e tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione. La non obbligatorietà del chiarimento interpretativo consente, perlopiù, ai soggetti insoddisfatti dell'applicazione da parte del giudice interno dell'interpretazione fornita dalla Corte, di poter ricorrere ai giudici di Strasburgo al termine della procedura nazionale. Gli Stati che chiedono e ottengono chiarimento dall'autorità europea sull'interpretazione della Convenzione, quindi, sono posti nella condizione di applicarla più correttamente prevenendo indirettamente il formarsi di un successivo contenzioso a Strasburgo. Per quanto concerne la loro adozione, il disegno

di legge del 9 novembre 2018 ha portato alla ratifica di ambedue i Protocolli, dei quattro articoli di cui è composto, di rilevante trattazione risulta essere l'art. 3.2 che decreta la possibilità per il giudice interno di disporre la sospensione del processo nazionale in attesa della ricezione del parere consultivo della Grande Camera della Corte EDU. Istituto di eccezionale portata se si fa riferimento alla possibilità di ricevere previamente un'opinione della Corte EDU onde evitare la commissione di eventuali violazioni. Tali innovazioni hanno portato a una vera e propria apertura al sistema

sovranaZIONALE con riguardo alla sua concreta applicabilità ed esecuzione finalizzata alla tutela e garanzia dei diritti fondamentali convenzionali in ambito

⁵¹ Art. 47 CEDU "Advisory opinions:

1. The Court may, at the request of the Committee of Ministers, give advisory opinions on legal questions concerning the interpretation of the Convention and the Protocols thereto. (...)".

penale, civile e amministrativo ⁵² . L'introduzione del Protocollo n. 15 stimola un'importante riflessione sul rapporto tra il sistema giuridico italiano e la giurisprudenza della Corte EDU. D'altra parte, l'Italia, storicamente uno dei Paesi con il maggior numero di condanne da parte della Corte europea, è chiamata a rafforzare

ulteriormente la sua capacità di tutelare i diritti umani internamente. A tal fine, il Protocollo offre un'opportunità per migliorare l'efficienza del sistema giudiziario italiano, rendendolo più conforme alla prevenzione di violazioni dei diritti che potrebbero altrimenti portare a ricorsi internazionali. In sintesi, il Protocollo n. 15 alla CEDU rappresenta un passo importante nell'evoluzione del sistema di protezione dei diritti umani in Europa, con implicazioni significative per l'Italia. Se da un lato il rafforzamento del principio di sussidiarietà e del margine di apprezzamento può essere visto come un riconoscimento della sovranità nazionale, dall'altro esso impone una maggiore responsabilità alle istituzioni italiane nella tutela dei diritti fondamentali. La riduzione dei termini per il ricorso alla Corte EDU, inoltre, richiede un adattamento sia da parte dei cittadini che del sistema giuridico italiano. Complessivamente, il

Protocollo n. 15 offre all'Italia l'opportunità di rafforzare il proprio impegno nella protezione dei diritti umani, garantendo che le violazioni siano affrontate in modo tempestivo a livello nazionale, prima che si renda necessaria la proposizione di un ricorso individuale da parte di chi patisce la violazione. Impostazione che mette in luce e risalta una rilevante posizione della CEDU, secondo la quale è fondamentale che gli Stati parte prevengano la commissione di violazioni dei diritti convenzionalmente garantiti. Lo strumento primario a disposizione degli Stati per ovviare a tale problematica è proprio la legge. Qualora la legge non definisca in maniera ottimale ogni fattispecie soggettiva in capo ai soggetti in causa, la prevedibilità che sia

commessa violazione aumenta considerevolmente. Tale prevedibilità rappresenta, nella prospettiva convenzionale, un insostituibile argine protettivo contro i rischi di ingerenze arbitrarie da parte delle autorità nazionali, altrimenti in grado di invadere la

⁵² G. Tropea, *Diritto alla sicurezza giuridica nel dialogo "interno" ed "esterno" tra corti*, in *Dir. Proc. Amm.* 2018.

sfera personale degli individui insinuandosi nelle maglie larghe, generiche e indefinite di previsioni legislative deboli. Tuttavia, una norma legislativa formalmente esaustiva

e dettagliata non implica un allontanamento dal controllo della Corte EDU che, anzi, continua a svolgere un ruolo cruciale nell'assicurare che i diritti siano applicati e tutelati in maniera uniforme e coerente in tutti gli Stati membri. Viene rafforzato il ruolo delle Corti nazionali nella protezione dei diritti umani essendo stati formalizzati principi che, pur essendo già operativi, acquisiscono ora valenza giuridica esplicita ma tale processo di "rinazionalizzazione" della protezione dei diritti umani non sminuisce l'importanza della Corte EDU che rimane il garante ultimo dei diritti sanciti dalla Convenzione. In definitiva, potrebbe affermarsi che, ciò che idealmente è venuto a figurarsi è un equilibrio chiaro e definito tra le competenze delle Corti nazionali e sovranazionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà e della leale collaborazione.

2. La Riforma Cartabia

Nelle pagine precedenti si è riassunto il sistema di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali istituito dalla Corte EDU, focalizzando l'attenzione sulla crescente cooperazione con le Corti nazionali. In particolare, con riferimento all'esecuzione delle sentenze della Corte, si è intravisto come nell'eventualità dell'accertamento di determinate violazioni sia preferibile porre in essere strumenti di riparazione che consentano la riapertura del processo interno piuttosto che la sola equa soddisfazione (o anche c.d. "equo indennizzo"). È stata messa in luce altresì la ritrosia e la carenza nell'ordinamento italiano di una normativa che disciplini espressamente siffatta evenienza. Tale problematica, come citato più volte sino ad ora, pare essere stata recentemente superata. Con decreto del 16 marzo 2021 l'ex Ministra della giustizia Marta Cartabia ha costituito presso l'Ufficio legislativo ⁵³ del Ministero una

Commissione straordinaria con la finalità di elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale attraverso emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435 che delegava di Governo a emettere disposizioni con l'obiettivo di modernizzare e rendere più efficiente il sistema giudiziario. La Commissione prese il nome di "Commissione Lattanzi" in quanto presieduta dal Presidente emerito della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi⁷⁶. Tale riforma è parte di un più ampio piano di

rinnovamento della giustizia articolato in varie fasi con l'intento di affrontare le maggiori criticità del sistema legale italiano. In particolare, la lentezza dei processi e la necessità di allineare la normativa interna agli standard europei, specialmente in materia di diritti umani⁵⁷. La necessità di una riforma si è ravvisata in risposta alle innumerevoli condanne che la Corte EDU ha emesso negli anni nei confronti dell'Italia, in particolare, per violazione dell'art. 6.1 della Convenzione in base al quale "Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge." Una norma relativamente simile nel contenuto all'art. 111.2 Cost. secondo il quale "La legge (...)

assicura la ragionevole durata del processo”. Nella CEDU il principio della ragionevole durata del processo è espresso come diritto soggettivo spettante direttamente alla parte. La protrazione dei tempi processuali è, invece, vista come un abuso degli organi giurisdizionali. È evidente che un orientamento come quello della ragionevole durata

⁵³ L’ufficio legislativo, ai sensi dell’art. 8 del d.p.c.m. 100/19 provvede all’implementazione dell’attività normativa nazionale, europea ed internazionale, contribuisce alla definizione del ciclo delle politiche pubbliche partendo dalla fase di programmazione e di elaborazione normativa fino alla successiva verifica dell’efficacia della politica rispetto ai risultati attesi. ⁷⁶ “Le pronunce del giudice europeo, quand’anche isolate, non sono mai materiale di scarto che l’operatore nazionale possa eludere, ma punto di partenza di un dialogo partecipato, con cui, senza pretese egemoniche, si contribuisce a definire un significato minimo comune delle non può essere contemplato in astratto ma va calato nello specifico contesto su cui si pronuncia la Corte EDU la quale è giudice del singolo processo e non delle leggi.

Questa impostazione si concretizza e realizza attraverso il bilanciamento di diversi parametri⁵⁴ che il giudice europeo ha progressivamente

libertà individuali, tanto più capace di imporsi, quanto più frutto di un leale confronto. La Corte si avvia a formare la giurisprudenza di un nuovo anno con la convinzione di avere posto ⁵⁷ P. Tonini e C. Conti, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè editore, Milano 2024, pp. 10801083. elaborato⁵⁵. Il problema della ragionevole durata dei processi, nel nostro ordinamento, era piuttosto evidente⁵⁶. Lo stesso Lattanzi nella relazione finale della Commissione

le giuste premesse per una sempre più stretta integrazione europea attraverso il diritto, che al contempo non abdica alla tutela dei principi supremi dell’ordine costituzionale. Il patrimonio accumulato in oltre sessanta anni di attività, vivificato dal dialogo con le Corti europee e internazionali, e alimentato dal prezioso apporto delle giurisdizioni comuni, sempre più compenetrato dai valori costituzionali, sarà il bastone al quale appoggiarsi con fiducia lungo il cammino”. Queste le parole di G. Lattanzi durante la riunione straordinaria della Corte

costituzionale del 21/03/19. affermò che il nostro giudizio d'appello aveva una durata media otto volte superiore alla media europea⁶¹. Era palese quindi la disparità di trattamento e di violazione dei principi fondamentali del giusto processo rispetto a

⁵⁴ La ragionevole durata del processo si calcola su: la complessità della causa per il numero di persone coinvolte o delle prove da acquisire o per il carattere transnazionale dei reati; il comportamento delle autorità statali, più o meno diligente nello svolgimento del processo e nell'assicurare gli strumenti necessari; la condotta tenuta dal ricorrente che, pur non essendo soggetto ad alcun onere di collaborazione con le autorità procedenti, potrebbe in ogni modo ostacolare l'operato delle autorità competente procrastinando notevolmente l'esito finale del processo.

⁵⁵ S. Buzzelli, a cura di G. Ubertis, F. Viganò, *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Giappichelli editore, Torino 2006, pp. 15-33.

⁵⁶ Nonostante ciò, l'Italia non è stato l'unico paese ad essere stato richiamato dalla CEDU sulla ragionevole durata dei processi. Ad esempio, la Germania è stata richiamata perché non ⁶¹ F. Machina Grifeo, *Pnrr: si riduce la durata dei processi, resta alto lo stock di arretrato civile*, in il Sole 24 Ore, 7 novembre 2023.

quanto accadeva negli altri paesi comunitari. Di fatto, l'Italia risulta ultima in tutte le classifiche relative alla durata media dei processi, dato che risulta dello *EU Justice Scoreboard* 2022 presentato dalla Commissione europea. Un dato importante dato che è utilizzato dalla stessa Commissione per valutare lo Stato di diritto⁵⁷. L'obiettivo

centrale della riforma Cartabia è stato, quindi, quello di rendere innanzitutto più rapido ed efficace l'organizzazione della giustizia civile, penale e amministrativa e migliorando la tutela dei diritti umani. Come citato precedentemente l'attuazione della riforma Cartabia si è articolata in diverse fasi, ognuna delle quali ha affrontato aspetti specifici del sistema giudiziario. La prima fase della riforma ha riguardato principalmente il settore penale. Tra le innovazioni più significative, vi è stata l'introduzione dell'art. 628-bis c.p.p., che ha colmato un vuoto normativo di lunga data, consentendo la riapertura dei processi penali conclusi con sentenze passate in giudicato, qualora la Corte EDU avesse accertato una violazione dei diritti fondamentali durante il procedimento. Questa modifica rappresenta un cambiamento epocale, poiché permette di derogare al principio di intangibilità del giudicato penale, in casi in cui è necessario garantire una

tutela più adeguata dei diritti umani. Nella seconda fase, la riforma si è concentrata sul sistema civile e amministrativo. Sono state introdotte nuove misure per snellire i

processi civili, tra cui la semplificazione delle procedure e l'adozione di strumenti digitali per accelerare la gestione dei casi. Inoltre, sono state previste nuove regole per la composizione delle controversie, con un maggiore ricorso alla mediazione e alla

forniva un rimedio normativo interno effettivo contro la durata irragionevole dei processi nonostante fosse, all'art. 19, c. 4 della Legge Fondamentale, riconosciuto il potere di tutti di adire l'autorità giudiziaria ordinaria e di ricevere tutela effettiva senza lacune in caso di manchevolezza delle autorità nazionali. Altresì la Francia è stata spesso oggetto di richiami da parte della CEDU nonostante il principio della ragionevole durata del processo sia stato introdotto esplicitamente dal legislatore già nel 1996. Emerge che a livello costituzionale molti ordinamenti europei hanno disposizioni analoghe al nostro art. 111 Cost. sul giusto processo;

⁵⁷ Per l'Italia, la durata stimata dei procedimenti è stata pari a 674 giorni, in aumento anche rispetto agli anni passati. Lo scenario non cambia per il secondo grado di giudizio con una media di 1026 giorni.

il problema resta la dimensione concreta e applicativa che non può ridursi a un mero riconoscimento indennitario per le vittime. negoziazione assistita, per ridurre il carico sui tribunali e favorire soluzioni extragiudiziali delle dispute. Nel settore amministrativo, in via generale, la riforma ha mirato a migliorare l'efficienza dei TAR e del Consiglio di Stato, attraverso l'introduzione di tempi più stringenti per la decisione delle controversie e l'ampliamento delle competenze del giudice amministrativo. Un'altra fase cruciale della riforma è stata l'implementazione della giustizia digitale. La pandemia di COVID-19 ha accelerato la necessità di modernizzare l'infrastruttura tecnologica dei tribunali italiani, e la riforma Cartabia ha spinto fortemente verso l'informatizzazione dei processi. È stata potenziata la piattaforma del Processo Civile Telematico (PCT) e sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle udienze a distanza, per garantire la continuità dei procedimenti anche in situazioni di emergenza sanitaria. la riforma Cartabia è un intervento complesso e ambizioso, che mira a rinnovare profondamente il sistema giudiziario italiano. Tuttavia, il successo della riforma dipenderà non solo dall'efficacia delle singole misure adottate, ma anche dalla capacità del sistema di adattarsi a questi cambiamenti in maniera coordinata e coerente. L'equilibrio tra efficienza e tutela dei diritti, tra innovazione tecnologica e accessibilità, e tra velocità processuale e giustizia sostanziale sarà la chiave per determinare se la riforma riuscirà davvero a trasformare il sistema giudiziario italiano in uno strumento moderno, equo e funzionale.

3. Le fonti nell'ordinamento italiano in ambito penale

Il 23 settembre 2021 è stata approvata la legge n. 134/2021 che detta linee guida finalizzate all'attuazione di misure d'innovazione e accelerazione del processo penale italiano. In data 30 dicembre 2022, invece, è effettivamente entrato in vigore il d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 che modifica radicalmente specifiche peculiarità del procedimento penale nazionale. Essa è in generale finalizzata alla riduzione dei tempi di trattazione della causa per rispettare gli obblighi assunti dall'Italia dal PNRR che comporterebbero in generale una riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio. Infatti, a tal proposito, è stato effettivamente registrata una riduzione dei tempi di processo in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)⁵⁸ dai dati di monitoraggio del primo semestre del 2023,

il primo successivamente all'entrata in vigore delle riforme nel processo penale. La relazione che dichiara i dati è stata redatta dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia. I valori al 30 giugno 2023, confrontati con i dati del 2019 (anno di riferimento segnato nel PNRR) individuano una determinante accelerazione nei tempi dei processi calcolata in base al cd. "*disposition time*"⁵⁹. Particolarmente soddisfacenti sono gli obiettivi conseguiti in ambito penale in quanto la durata media di un processo, in tutte le sue fasi, è scesa al di sotto della soglia dei mille giorni. In ambito civile invece il margine di miglioramento è più moderato e contenuto, in ogni caso abbastanza soddisfacente. Come citato precedentemente, però, nella sua fase preliminare la riforma Cartabia ha portato all'introduzione dell'art. 628

bis c.p.p. che prevede la possibilità di ricorrere alla Corte di cassazione per chiedere la revoca della *res judicata*, la riapertura del procedimento interno ovvero l'adozione di provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte EDU. La disposizione, pur offrendo un'ampia tutela, rischia di violare la riserva assoluta di legge di cui all'art. 111.1 Cost. in quanto

affiderebbe al giudice l'adozione di provvedimenti, non previsti per legge, che il medesimo ritenga necessari per eliminare le conseguenze pregiudizievoli. Tale antinomia, in realtà, risulterebbe risolta individuando tali provvedimenti in quelli previsti nel comma 5, in cui dispone che se non risultano necessari ulteriori accertamenti, è la Corte stessa ad assumere i provvedimenti idonei a rimuovere gli

⁵⁸ Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si inserisce all'interno del programma europeo Next Generation EU, un pacchetto di 750 miliardi di euro concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. L'elemento principale del programma europeo è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza che ha durata di sei anni, dal 2021 al 2026. Tale e ultimo Dispositivo finanzia e supporta il Piano Nazionale italiano che pone come tre obiettivi cardine la digitalizzazione e innovazione del paese, la transizione ecologica e l'inclusione sociale. Il PNRR intende, infatti, affrontare le conseguenze immediate della crisi pandemica ma mira anche a risolvere vari aspetti strutturali che negli hanno rallentato lo sviluppo economico e ⁵⁹ L'indicatore di durata che misura il rapporto tra i processi pendenti e quelli definiti, con valori di: -19,2% nel settore civile, 29% in quello penale.

effetti della violazione. Altrimenti, essa trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione ovvero dispone la riapertura del processo

nel grado e nella fase in cui si è verificata tale violazione. Presupposto della domanda di eliminazione degli effetti pregiudizievoli è il fatto che il processo penale, da cui scaturisce la sentenza, sia stato oggetto di un ricorso alla Corte EDU. Perlopiù conviene sottolineare che, la violazione accertata dal giudice sovranazionale, non è limitata ai

sociale del paese, come nel caso della debole e macchinosa capacità amministrativa del settore pubblico. soli vizi procedurali o alla pena, ma si estende alla lesione di tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione europea e dai suoi protocolli addizionali. Questo è l'elemento di estrema rilevanza di tale disposizione, permette di abbracciare e far rientrare nella sua applicazione un'ampia quantità di fattispecie, tutte meritevoli di effettiva tutela. Tra le varie e ulteriori novità introdotte in materia penale meritano una particolare attenzione quelle in tema di prescrizione del reato e improcedibilità del processo penale. Esse comportano l'interruzione del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione. Tra l'altro, qualora la sentenza venga annullata, la prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia

definitiva di annullamento. A tal proposito, però, sussiste una probabile dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale nei casi in cui il giudizio d'appello non si concluda entro il termine di due anni e quello di cassazione entro un anno. Importante novazione riguarda anche l'introduzione di disposizioni che prevedono l'obbligatorietà del deposito telematico di atti, richieste, memorie, notifiche e documenti creando un vero e proprio processo penale telematico. Ulteriore strumento di innovazione riguarda l'estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto della messa alla prova, legittimando il pubblico ministero alla proposizione di essa per tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni. Nota di rilievo in questa sede meritano, concludendo, le novità introdotte in tema di giustizia riparativa.⁶⁰ In tal ultimo caso il Governo è chiamato a introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa, in accordo con

⁶⁰ E. Battaglia, *La c.d. riforma Cartabia: le novità del processo penale*, in cms.law. ⁶⁶ A. Camon, E. Cesari, M. Daniele, M. L. Di Bitonto, D. Negri, P. Paulesu, *Fondamenti di procedura penale*, Cedam editore, Padova 2023, sez. VII pp. 930-933.

le direttive Ue, in modo tale da definire la nozione, l'articolazione in programmi, i criteri d'accesso, le garanzie, la legittimazione a partecipare, in modo tale da consentire alla vittima e all'autore di reato di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale. Alla giustizia riparativa è possibile accedere per tutte le fattispecie di reato in ogni stato e grado del procedimento penale. Ciò è possibile qualora si ritenga che lo svolgimento del programma di giustizia riparativa possa

essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato per cui si procede e qualora non comporti concreto pregiudizio agli interessati⁶⁶. Le innovazioni introdotte

dalla riforma Cartabia nel processo penale si collocano al crocevia tra l'esigenza di garantire una giustizia più rapida ed efficiente e la necessità di preservare i diritti fondamentali degli imputati e delle vittime. Tale equilibrio rende tali innovazioni degli interventi ambiziosi e potenzialmente problematici. La rapidità del processo non può essere l'unico parametro di valutazione del buon funzionamento del sistema giudiziario; essa deve sempre essere bilanciata dalla qualità delle decisioni e dalla capacità del sistema di rispondere in modo equo alle esigenze di tutte le parti coinvolte.

L'introduzione di termini rigidi, oltre i quali il processo viene dichiarato improcedibile, potrebbe incentivare comportamenti dilatori da parte delle difese, compromettendo ulteriormente il principio della certezza del diritto. Le innovazioni della riforma Cartabia nel processo penale possono rappresentare un passo avanti significativo verso un sistema giudiziario più moderno ed efficiente, ma il loro successo dipenderà dalla capacità di evitare gli eccessi di una logica puramente efficientista e di garantire che la rapidità del processo non comprometta la giustizia sostanziale. La vera sfida sarà quella di creare un sistema che sia in grado di rispondere alle esigenze di rapidità senza

sacrificare la qualità delle decisioni e il rispetto dei diritti fondamentali, offrendo al contempo nuove opportunità per una giustizia più umana e riparativa. Questo richiede una visione complessiva e integrata della riforma, capace di tenere insieme i diversi aspetti del processo penale in un equilibrio delicato e complesso.

4. Le revisioni in ambito civile e amministrativo

Il legislatore italiano è intervenuto anche a riformare il processo civile mediante il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 realizzando un notevole intervento che, oltre ad incidere direttamente sulla materia civile, ha prodotto una serie di effetti anche sul processo amministrativo. Infatti, il codice del processo amministrativo (d. lgs. 104/2014)

statuisce all'art. 39² che qualora esso non disciplinasse puntualmente e in maniera precisa gli istituti processuali necessari per la corretta prosecuzione del processo, trovano applicazione le norme del Codice di procedura civile in quanto compatibili. Questa previsione normativa opera, nell'effettivo, un vero e proprio rinvio c.d.

² “1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali (...).”

“dinamico”^{8 34 9}. È proprio in forza di tale rinvio normativo che il processo amministrativo è stato, in parte, toccato dalla Riforma, al pari del processo civile. Un intervento modificativo della Riforma ha interessato l’art. 362 c.p.c. nella parte in cui esso oggi stabilisce che “possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, (...), le decisioni in grado d’appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso” facendo espresso riferimento non solo al giudice speciale ma anche a quello amministrativo. La Riforma Cartabia ha, però, impattato in maniera davvero rilevante sui principali riti del processo civile esperibili di fronte al giudice ordinario. In materia di trattazione della causa, il legislatore ha costituito un processo civile che, allo stesso modo del processo amministrativo già in vigore, vede celebrarsi l’udienza dinanzi al giudice quando le parti hanno già preventivamente provveduto al deposito di tutte le istanze istruttorie, memorie e repliche come denotabile dall’art. 73 c.p.a.⁹⁰ e dall’art. 171-ter c.p.c.⁹¹. Anche in tema d’impugnazioni si individuano considerevoli modifiche. Con

⁹⁰ Art. 73 c.p.a. “1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi. (...)”. ⁹¹ Art. 171-ter c.p.c.

“Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono: 1) almeno quaranta giorni prima dell’udienza (...), proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. (...); 2) almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; 3) almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria”. riguardo alla notificazione della sentenza ai fini dell’impugnazione, viene chiarito nell’art. 326 c.p.c. che essa si perfeziona nel momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario. Tale disposizione è da ritenere applicabile anche nel processo amministrativo ai sensi dell’art. 39.2 c.p.a., mancando

³ Si è in presenza di un rinvio dinamico qualora l’atto legislativo faccia riferimento a una norma nella sua versione di volta in volta in vigore. Di conseguenza, una successiva modifica della norma non comporta necessariamente una modifica dell’atto legislativo.

⁴ F. Cortese, *The Principle of Effective Legal Protection in Italian Administrative Law*, in *The principle of Effective Legal Protection in Administrative Law: A European Comparison*, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2017, pp. 5-42.

nell'art. 92 c.p.a. alcun riferimento a riguardo. Un'ulteriore novità riguarda l'art. 334.2 c.p.c. relativamente all'impugnazione tardiva stabilendo la sua perdita d'efficacia sia nel caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale che qualora essa sia dichiarata improcedibile. Precedentemente alla riforma risultava rilevante la sola declaratoria di inammissibilità. La Riforma ha portato anche all'eliminazione del c.d. "filtro d'appello" consentendo ora al giudice di disporre la discussione orale in maniera più celere e immediata quando l'impugnazione si presenti inammissibile o infondata. Data, però, la specialità della disciplina del giudizio d'appello contenuta nel codice processuale amministrativo, queste ultime modifiche citate, si ritengono non applicabili nell'ambito amministrativo⁶¹. Numerosi dubbi sussistono con riguardo all'applicazione del nuovo istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione dato

che, come citato precedentemente, le pronunce del giudice amministrativo sono impugnabili innanzi alla Corte di cassazione solo per questioni di giurisdizione. Di conseguenza dovrebbero ritenersi inammissibili tutti i ricorsi concernenti questioni differenti alla giurisdizione⁶², come indicato dall'art. 362 c.p.c.. In definitiva, le

⁶¹ D. De Pretis, *Italian Administrative Law under the influence of European Law*, *Italian Journal of Public Law* 1, 2010, pp. 41-69.

⁶² G. Balena, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Sesta edizione, Cacucci editore, Bari 2023, pp. 452-458.

innovazioni della Riforma Cartabia in ambito civile e amministrativo dimostrano una volontà di modernizzare l'ordinamento giuridico italiano, rendendolo più aperto e integrato con il sistema europeo di tutela dei diritti umani. Queste modifiche rafforzano la fiducia dei cittadini nella capacità del sistema giudiziario di correggere le ingiustizie, rendendolo più equo e trasparente. Tuttavia, per assicurare il successo di queste innovazioni, sarà cruciale garantire una corretta applicazione delle nuove norme. La formazione dei giudici e degli avvocati, la chiarezza procedurale e l'efficienza del sistema giudiziario saranno determinanti per evitare che le nuove possibilità offerte dalla riforma diventino una fonte di ulteriore complessità o incertezza giuridica. La Riforma Cartabia rappresenta un progresso significativo per l'ordinamento giuridico

italiano, estendendo le garanzie di tutela dei diritti fondamentali anche ai settori civile e amministrativo. Innovazioni di cui, ormai da anni, si avvertiva fortemente la necessità. Questo non solo rafforza la protezione dei diritti individuali, ma contribuisce anche a rendere l'Italia un attore più coerente e affidabile nell'ambito del diritto internazionale e della cooperazione europea.

5. Il diritto al giusto processo

Il diritto a ottenere la decisione di un giudice a seguito di un processo equo è un pilastro del sistema europeo di protezione dei diritti umani ubicato all'art. 6 della Convenzione⁹⁴. Questa garanzia fondamentale presuppone innanzitutto la facoltà di accedere al tribunale; è un diritto implicito non espressamente previsto. L'accesso al giudice consente, infatti, di ottenere una decisione ottimale per la definizione della domanda proposta dall'istante, seguita da una motivazione la cui estensione varia a seconda degli ordinamenti nazionali di riferimento. Nell'applicazione della legge

processuale la Corte EDU, pur affermando che l'interpretazione e l'esplicazione della legge nazionale spetta ai giudici interni, ha più volte imposto il divieto di soffermarsi su formalismi eccessivi utilizzando una formula che rispecchia l'obbligo per i giudici

⁹⁴ Art. 6 CEDU "Right to a

fair trial

1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a domestic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the option of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.
2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law.
3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:
 - a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him;
 - b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence;

- c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require;
- d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;
- e) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court". di applicare la legge nel rispetto delle esigenze del processo equo⁹⁵.

L'articolo in questione, successivamente, si sofferma particolarmente sulla definizione di "tribunale stabilito per legge"⁹⁶ dato che non è ritenibile tale qualunque autorità giudiziaria prevista in un ordinamento nazionale; per essere considerato tale è necessario che tale organo risponda alla definizione e alle garanzie richieste dalla Convenzione. Un tribunale deve essere previsto dalla legge, essere indipendente e imparziale, deve avere piena giurisdizione, agire secondo una procedura giudiziaria e poter definire la causa con una decisione non modificabile da altra autorità che non sia giudiziaria. Quanto al primo requisito, la corte ha ritenuto che tale controllo debba passare attraverso tre tappe: la constatazione di manifesta violazione della legislazione nazionale, l'importanza delle regole violate nel quadro della nomina del giudice e l'efficacia del controllo interno sulla regolarità della nomina del giudice. I giudici così nominati devono essere selezionati secondo una procedura rigorosa sul merito, sulla capacità professionale e sull'integrità morale⁶⁴. Un tribunale, per rispondere alle esigenze dell'equo processo, deve essere indipendente rispetto ai poteri esecutivo e legislativo e imparziale rispetto alle parti. L'indipendenza, quale prerequisito dell'imparzialità è

⁹⁵ *Trevisanato c. Italia*, 15 settembre 2016, relativa al rigetto del ricorso in Cassazione ex. Art. 366 bis c.p.c. per la mancanza dell'indicazione del principio di diritto ipoteticamente violato; *Mazzoni c. Italia*, 16 giugno 2015; *Kauffman c. Italia*, 19 maggio 2005.

⁹⁶ Garanzia prevista anche nella nostra Costituzione all'art. 25:

"Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge". Solo la legge detta i criteri d'individuazione, prima del giudizio, il giudice competente secondo parametri di materia, valore e territorio. Questo principio di legalità si articola nei principi di riserva di legge, tassatività, determinatezza e irretroattività. A livello comunitario il principio di legalità è sancito dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: "1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è

⁶⁴ Zagrebeslsky V., Chenal R., Tomasi L., *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, società editrice il Mulino, terza edizione 2022, pp. 223-270.

stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”.

Tale ultima disposizione contiene, in aggiunta, anche il principio di proporzionalità tra reato e pena. allo stesso tempo un diritto di ogni persona e una prerogativa del giudice.

L'indipendenza unita all'imparzialità, cioè la libertà di interpretare la legge e decidere con scienza e coscienza senza timore per sé, per la propria famiglia e per la propria professione, è un concetto che si declina in positivo con una serie di garanzie relative allo *status* e in negativo con riguardo all'assenza di pressioni esterne o interne al sistema giudiziario ⁶³ . Indipendentemente dal concreto effetto che ipotetiche interferenze possano avere sui giudici, esse giustificano legittimi dubbi

⁶³ A tale tema fu dicato il tradizionale seminario che accompagnò l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 della Corte europea. In questa sede l'ex presidente Raimondi G. sottolineò:” Il tema dell'edizione di quest'anno è un tema che riguarda, e preoccupa, noi tutti che rappresentiamo il potere giudiziario. Il meno pericoloso dei tre poteri si trova oggi, in alcuni dei nostri Paesi, di fronte a pericoli che ne minacciano l'autorità, la legittimità e l'efficacia della sua azione di guardiano dello Stato di diritto. Da qui il nostro desiderio di offrire ai nostri omologhi di tutto il continente un *forum* di discussione europeo”

sull'indipendenza dei tribunali che sono portati ad astenersi dalla trattazione della causa. Secondo l'orientamento della Corte EDU, l'equità nel processo sarebbe da ritenersi esclusa qualora non fosse garantita una ragionevole prevedibilità dell'applicazione della legge ovvero qualora la decisione oggetto del ricorso fosse in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte senza adeguata motivazione. Tale ultimo aspetto è peculiare in quanto emerge dalla sola giurisprudenza della Corte; di fatto la Convenzione non prevede esplicitamente alcun obbligo di motivazione. In aggiunta, l'equità del processo richiede che la parte possa essere sentita in udienza e che questa, così come la sentenza, sia pubblica. Tuttavia, la sala d'udienza può essere chiusa al pubblico se alla pubblicità si oppongono ragioni di moralità, ordine pubblico, sicurezza nazionale, interesse di minori o quello della tutela della vita privata delle parti in causa. Tra l'altro vi sono casi in cui il contraddittorio delle parti si svolge in maniera

diversificata, basti pensare ai casi in cui non sia da mettere in discussione la ricostruzione e valutazione dei fatti ma si dibattano questioni di solo diritto fondate su materiale probatorio esclusivamente documentale. Ulteriore elemento fondante

richiamato dalla disposizione convenzionale è il principio della parità delle armi che esige un giusto equilibrio tra le parti del processo che devono avere la possibilità di presentare le proprie prove, difese e argomentazioni con modalità che non la mettano in netto svantaggio rispetto alle controparti. La stessa conoscenza e conoscibilità delle osservazioni e degli elementi di prova prodotti dalle controparti rientra nella nozione

di parità, fermo restando eventuali necessità concernenti il segreto professionale/d'ufficio/di Stato, esigenze di sicurezza nazionale o di protezione dei testimoni. Peculiarità dell'equità processuale è, d'altronde, anche la ragionevole durata del processo che si esplica nella ragionevolezza del tempo necessario per ottenere la decisione finale, intendendosi per tale sia la pronuncia della sentenza che l'esecuzione di essa. Questo tema risulta essere di grande importanza per il nostro ordinamento che da sempre tende a contrastare le infinite attese giudiziarie con risultati mediocri, prima con la c.d. "Legge Pinto"⁹⁹ e negli ultimi anni con la Riforma Cartabia. L'art. 6 menziona una serie di esigenze necessarie per garantire l'equità del processo. Quelle esposte finora, esposte nel comma 1, sono riscontrabili sia nel processo civile che in quello penale, quelle elencate ai commi 2 e 3 sono specifiche del processo penale. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata, questo è quanto denotabile dalla lettura dell'articolo 6.2 della Convenzione. La dicitura corrisponde a quella dell'art. 48.2 della Carta Ue e dell'art. 14.2 del Patto internazionale dei diritti civili e politici. Costituzionalmente parlando, l'art. 27.2¹⁰⁰ utilizza la formula "non colpevole" e precisa che la presunzione vale fino alla condanna definitiva dell'imputato. Anche il rispetto della presunzione d'innocenza è propedeutico al rispetto dell'equità del processo. La garanzia implica che nessun rappresentante dello Stato esprima opinione o faccia intendere che l'imputato sia colpevole prima che la sua responsabilità penale sia accertata in sede processuale. Il divieto opera, però, anche successivamente alla definizione del processo penale e riguarda il tenore della motivazione, specialmente nel caso di giudizi diversi da quelli che prevedono la responsabilità penale dell'individuo: essa, insieme al

contesto del comportamento e delle dichiarazioni delle autorità, è decisiva nella valutazione del rispetto della presunzione d'innocenza. È lecito, tra l'altro, ritenere che la presunzione abbia forti implicazioni sul regime

⁹⁹ L. 24 marzo 2001, n. 89 che ha introdotto la possibilità di ricorrere alla Corte d'appello per ottenere indennizzo quando la durata del processo abbia superato il termine ragionevole. Essa è stata concepita sulla base dell'art. 13 della Convenzione che impone agli Stati di istituire efficaci rimedi interni, atti a riconoscere e a riparare le violazioni dei diritti convenzionali.

¹⁰⁰ Art. 27.2 Cost.

“La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (...).” dell'onere della prova¹⁰¹. Infatti, l'imputato ha diritto di difendersi, l'onere di provare la sua colpevolezza incombe al pubblico ministero e il dubbio va a vantaggio dell'imputato. Come citato precedentemente, l'art. 6.3 della Convenzione integra una lista di requisiti di equità processuale propri del processo penale. Sono espressamente contenuti nella disposizione vari diritti dell'accusato. Tra essi il primo riscontrabile è quello concernente alla possibilità di essere informato nel più breve tempo possibile e in maniera dettagliata della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico. La comunicazione non richiede forme particolari purché sia efficace e per essere tale deve essere formulata in una lingua che l'accusato comprenda. La comunicazione dell'accusa è propedeutica alla soddisfazione del diritto dell'accusato di essere messo in condizione di preparare la sua difesa in un tempo ragionevole. Egli deve anche avere la possibilità di difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di sua scelta ovvero di avere l'assistenza di un avvocato d'ufficio nominatogli gratuitamente se non dispone dei mezzi necessari per retribuire il difensore. Quando è in discussione un'udienza penale, poi, l'equità del processo richiede che sia tenuta almeno un'udienza in primo grado e che questa sia pubblica. Dal complesso dei diritti garantiti all'accusato si ricava che quest'ultimo sia messo nella concreta situazione di poter partecipare personalmente all'udienza, anche se mediante videoconferenze in determinati casi specifici. Tale diritto si manifesta anche in negativo nel caso in cui l'imputato decida liberamente di rinunciare alla sua personale presenza in udienza. In ogni caso all'imputato va garantita anche la possibilità di adire e confrontarsi coi testimoni davanti al giudice che prenderà la decisione finale. Tale diritto può esplicarsi sia all'interno che all'esterno del

dibattimento, ad esempio durante le indagini preliminari. Sebbene non sia espressamente menzionato, anche il diritto dell'accusato

¹⁰¹ Principio stabilito dal dispositivo dell'art. 2697 c.c. in tema di prove civili:

“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.

Di conseguenza, l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quel determinato fatto a sostegno della propria tesi. Chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Colui che contesta, al contrario, la rilevanza di tali fatti ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia o la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. a rimanere in silenzio⁶⁴ è un aspetto cardine dell'equo processo. È ad ogni modo doveroso, per concludere il discorso, ricordare che determinate caratteristiche del

⁶⁴ La Corte di Giustizia si è concentrata sulla portata del diritto al silenzio. Esso si estende sia alle confessioni di illeciti da parte della persona interrogata sia alle informazioni su questioni di fatto che possano essere utilizzate a sostegno dell'accusa avendo un impatto sulla condanna o sulla sanzione inflitta al soggetto. Cosicché la Corte di Giustizia ha confermato che gli Stati membri non sono obbligati a sanzionare una persona per essersi rifiutata di rispondere all'autorità competente fornendole informazioni da cui sarebbe potuta sorgere la sua colpevolezza. Tale impostazione è andata di pari passo con quella della Corte costituzionale italiana evitando l'insorgere di un conflitto interpretativo delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Corte cost. ord. n. 117/2019 del 10 maggio 2019).

giusto processo sono inserite anche all'interno della nostra Carta costituzionale e, in particolare, all'art. 111. Esse risultano essere complementari a quelle enunciate dall'art. 6 CEDU e, infatti, sinteticamente sono: la riserva di legge assoluta, la terzietà e imparzialità del giudice, la ragionevole durata del processo, la tempestiva informazione all'imputato ovvero all'indagato, la pubblicità, il contraddittorio, la parità delle armi tra le parti e l'obbligo di motivazione.

6. Gli obblighi degli stati parte della convenzione

Nel diritto internazionale per soggettività giuridica s'intende l'astratta attitudine di un ente a diventare titolare di diritti e obblighi previsti dalle norme di diritto internazionale. Tale capacità è, in primo luogo, effettivamente propria degli Stati,

soggetti primari e fondanti della comunità internazionale ⁶⁵. L'art. 117.1 della Costituzione costituisce un punto focale in materia di obblighi statali derivanti da fonti sovranazionali in quanto, in riferimento alla competenza legislativa dello Stato e delle Regioni, cita: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". Le norme convenzionali in materia di diritti umani costituiscono l'insieme degli obblighi internazionali in materia di diritti dell'uomo che ricadono sugli Stati parte. In via generale il principale obbligo a cui gli Stati sono vincolati consiste nel riconoscere a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i

diritti e le libertà enunciate nel Titolo I della Convenzione e nei suoi Protocolli addizionali come sancito dal suo art. 1¹⁰⁴. Fondamentale risulta essere l'utilizzo del termine "ogni persona" che si riferisce non solo alle persone fisiche ma anche alle giuridiche. In più, l'art. 13, come visto in precedenza, impone agli Stati di munirsi di

⁶⁵ F. del Giudice, *Manuale di diritto internazionale pubblico*, Manuali Simone, Napoli 2017, pp. 89-91.

strumenti di tutela e risoluzione di controversie riguardanti i diritti umani. Quindi, la Corte EDU enuncia non solo obblighi negativi, ad esempio, d'astensione dal sottoporre un individuo a tortura o trattamenti inumani o degradanti, ma anche svariati obblighi

positivi di tipo sostanziale e procedurale. A tal riguardo risulta rilevante citare l'art. 2 della Convenzione¹⁰⁵ che fa esplicito riferimento anche a obblighi di prevenzione di violazioni del diritto alla vita. Di fatto, dalla lettura della disposizione è denotabile come, in alcune e ben definite circostanze è a carico delle autorità nazionali l'obbligo di adottare preventivamente misure di ordine pratico per proteggere l'individuo la cui

vita è minacciata da comportamenti criminali altrui. Tale “praticità” si esplica sul piano legislativo interno. Infatti, l’art. 2.1 contiene nell’effettivo due obblighi sostanziali: l’obbligo generale di proteggere mediante la legge il diritto alla vita e il dovere di predisporre un meccanismo completo di applicazione delle norme volto a prevenire, reprimere e sanzionare le violazioni. Gli obblighi in capo agli Stati sono divisibili tra obblighi di tipo primario e di tipo secondario. Dati i primi, gli Stati sono chiamati a conformare il proprio ordinamento giuridico alle norme convenzionali e

all’interpretazione favorita dalla Corte caso per caso. In via secondaria, invece, si manifestano gli obblighi delle autorità di polizia tramite cui prevenire la violazione del diritto da parte di soggetti terzi. Questi ultimi espliciti sono tutti obblighi di tipo sostanziale a cui si affiancano anche svariati obblighi procedurali. Essi gravano sulle autorità giurisdizionali e inquirenti all’interno di ciascuno Stato che devono operare secondo una corretta interpretazione e applicazione delle norme. A tal proposito, il

¹⁰⁴ Art. 1 CEDU

“Obligation to respect Human Rights:

The High Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this Convention” ¹⁰⁵ Art. 2 CEDU “Right to life:

1. Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.

(...)”. paragrafo 2¹⁰⁶ dell’art. 2 introduce le autorità nazionali al legittimo uso della forza quale strumento necessario per reprimere le situazioni determinate dalla stessa disposizione¹⁰⁷. Da qui si rimarca molto chiaramente come lo scopo della Corte EDU sia quello di determinare la responsabilità statale e non quella individuale degli individui, che resta invece di competenza esclusiva dei giudici interni. Tralasciando la norma convenzionale presa in esempio fino ad ora, il Titolo I prevede svariati altri obblighi statali che, in parte, sono complementari a quelli enunciati dalla nostra Carta costituzionale. Basti pensare alla libertà di professare la propria fede religiosa riscontrabile sia all’art. 9 CEDU che all’art. 19 della Costituzione ovvero alla tutela della libertà di riunione e associazione presente all’art. 11 CEDU e, allo stesso modo, agli artt. 17 e 18 Cost.. In ogni caso, la Corte riconosce in capo agli Stati un margine di apprezzamento nell’applicazione della Convenzione. Infatti, nel celebre caso *Sunday*

Times c. Regno Unito, sent. del 26 aprile 1979, la Corte ha ammesso che il sistema convenzionale non implica l'impostazione di un'uniformità assoluta nell'applicazione della Convenzione. Tale margine di apprezzamento riguarda in via principale le ipotesi di appurata necessità statali di apporre determinate misure non convenzionalmente stabilite per la tutela di un determinato diritto. Questo relativismo si fonda proprio sull'ipotesi che uno Stato possa trovarsi in una soggettiva e particolare situazione che comporti l'apporto di soluzioni *ad hoc* differenti da quelle previste in via ordinaria dalla CEDU. A tal proposito, quindi, risultano rilevanti le circostanze, le materie e il contesto concreto. Altri casi riguardano, invece, il bilanciamento tra diritti confliggenti per cui l'autorità sovranazionale ha ritenuto che il riconoscimento del margine d'apprezzamento nazionale risponda alla logica della sussidiarietà, secondo la quale l'ordinamento nazionale e l'ordinamento internazionale sarebbero da

¹⁰⁶ Art. 2.2 CEDU

“(…)

2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this Article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary: a) in defence of any person from unlawful violence;

b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;

c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection”.

¹⁰⁷ Storicamente parlando, non sempre l'uso della forza e l'obbligo di prevenzione sono stati attuati in maniera consona dalle autorità nazionali ed è per questo che l'art. 2 della Convenzione risulta tanto importante, di fatto è un diritto assoluto non sottoponibile a deroghe. Basti fare riferimento al caso *Giuliani e Gaggio c. Italia*, (ricorso n. 23458/02), sent. 24 marzo 2011 CEDU. considerarsi come complementari. Di conseguenza, la Corte sarebbe tenuta ad agire solo qualora l'ordinamento interno non fosse adeguato a tutelare un determinato diritto. Tra la posizione dello Stato e quella della Corte non vi è, però, una mera differenza di successione cronologica e procedurale, anzi sussiste un effettivo rapporto

di influenza reciproca, il c.d. “dialogo tra le corti”. In aggiunta, collocato tra le ultime disposizioni della Convenzione, l'art. 53 ⁶⁶ introduce una peculiare definizione del rapporto di essa con gli ordinamenti interni, coadiuvato col ruolo della Corte EDU nella sua competenza interpretativa. La disposizione stabilisce che l'interpretazione della Convenzione non può essere di pregiudizio a diritti e libertà fondamentali riconosciuti dalle leggi nazionali. È a tal punto denotabile come l'obiettivo della convenzione non sia quello di sostituirsi in toto agli ordinamenti nazionali ma costituisce un sistema che abbraccia questi ultimi. Assicura che i diritti e le libertà fondamentali siano garantiti nel contenuto e nel livello da essa stabilito, senza ridurre in alcun modo la portata delle

garanzie e tutele assicurate dagli ordinamenti nazionali. In tal senso, si può affermare che la Convenzione assicura il livello di protezione minimo e comune a tutti gli Stati contraenti ⁶⁷ . Concludendo sommariamente l'argomento è lecito sancire che gli obblighi degli Stati parte della CEDU rappresentano un impegno complesso e articolato, che va ben oltre la semplice adesione formale a un trattato internazionale. Si tratta di una responsabilità che richiede

un'attenta e costante vigilanza, nonché una disposizione attiva e proattiva nell'adeguamento delle normative interne e delle prassi giudiziarie. Al centro degli obblighi assunti dagli Stati parte vi è, innanzitutto, l'imperativo di conformarsi alle disposizioni della Convenzione e alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Questo obbligo, sancito dall'articolo 46 della CEDU, non si esaurisce nell'accettazione formale delle sentenze, ma richiede che gli Stati adottino tutte le misure necessarie per rimuovere gli effetti di una violazione accertata, compresa la revisione dei procedimenti giudiziari interni e l'eventuale modifica delle leggi nazionali che si rivelino incompatibili con i diritti convenzionali. Tale conformità non

è solo giuridica, ma anche etica, in quanto riflette un impegno verso la giustizia e il rispetto della dignità umana a livello sovranazionale. Oltre a dover reagire in seguito a una violazione accertata, gli Stati parte della CEDU sono investiti di un obbligo preventivo, ossia di creare e mantenere un sistema giuridico e amministrativo che

⁶⁶ Art. 53 CEDU "Safeguard for existing human rights: Nothing in this Convention shall be construed as limiting or derogating from any of the human rights and fundamental freedoms which may be ensured under the laws of any High Contracting Party or under any other agreement to which it is a party".

⁶⁷ D. Harris, M. O'Boyle, E. Bates, C. Buckley, *International Human Rights Law*, Oxford University Press, Oxford 2023, Part I The European Convention of Human Rights in context. prevenga le violazioni dei diritti umani. Questo implica un costante adeguamento della legislazione nazionale alle evoluzioni giurisprudenziali della Corte di Strasburgo e una formazione continua per giudici, avvocati e funzionari pubblici sui diritti umani e le libertà fondamentali. L'obbligo di prevenzione si estende anche alla necessità di garantire che i meccanismi di ricorso siano accessibili ed efficaci, permettendo ai cittadini di far valere i propri diritti in modo tempestivo e appropriato. Quando una violazione dei diritti garantiti dalla CEDU viene accertata, lo Stato parte è tenuto a riparare il danno subito dalla vittima. Questa riparazione può assumere diverse forme,

tra cui il risarcimento pecuniario, la *restitutio in integrum*, o altre misure specifiche necessarie per ristabilire la situazione anteriore alla violazione. L'obbligo di riparazione non riguarda solo la compensazione economica, ma può richiedere anche interventi più complessi, come la revisione di sentenze passate, la riforma di leggi o regolamenti, o l'adozione di politiche volte a prevenire future violazioni. È un obbligo che, per essere efficace, deve essere accompagnato da una reale volontà politica di riconoscere l'errore e porvi rimedio, superando resistenze burocratiche e culturali. Gli Stati parte devono anche cooperare con la Corte europea dei diritti dell'uomo, non solo eseguendo le sue sentenze, ma anche contribuendo al funzionamento efficace del sistema di protezione dei diritti umani a livello europeo. Questo implica, perlopiù, la nomina di giudici competenti e imparziali alla Corte, il rispetto dei tempi processuali e la partecipazione attiva ai meccanismi di monitoraggio dell'esecuzione delle sentenze. La cooperazione si estende, inoltre, alla condivisione delle buone pratiche tra Stati e alla partecipazione a iniziative congiunte. Infine, un altro aspetto cruciale degli obblighi degli Stati parte riguarda l'educazione e la sensibilizzazione in materia di diritti umani. Gli Stati devono promuovere la conoscenza e la comprensione dei diritti garantiti dalla CEDU tra i cittadini, attraverso l'educazione formale nelle scuole e nelle università, nonché tramite campagne di sensibilizzazione pubblica⁶⁸. Questo

obbligo è essenziale per creare una cultura dei diritti umani che permei tutte le sfere

⁶⁸ “Ogni individuo e ogni organo della società (...) si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e queste libertà”. Così cita la
della vita sociale e politica, prevenendo così le violazioni attraverso la consapevolezza

e il rispetto diffuso dei diritti e delle libertà fondamentali⁶⁹. Gli obblighi degli Stati parte della CEDU rappresentano, quindi, un impegno multilivello che richiede non solo l'adozione di misure giuridiche e legislative, ma anche un cambiamento culturale e istituzionale profondo. Questo impegno, per essere realmente efficace, deve essere

accompagnato da una volontà politica costante e da un dialogo continuo con la società civile, affinché i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione possano essere pienamente realizzati in ogni aspetto della vita dei cittadini. In un'epoca di crescenti sfide globali ai diritti umani, il rispetto rigoroso di questi obblighi rappresenta non solo un dovere giuridico, ma anche una responsabilità morale e un segnale di solidarietà internazionale.

⁶⁹ Zagrebelsky, Chenal, Tomasi, *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, cit. pp. 154-170.

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. Oltretutto nel 1993 la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ha dichiarato che l'educazione dei diritti umani è "essenziale per la promozione e il raggiungimento di relazioni stabili e armoniose tra le comunità e per favorire la reciproca comprensione, la tolleranza e la pace".

CAPITOLO III

IL PROCEDIMENTO REVOCATORIO

SOMMARIO: 1. Il nuovo motivo di revocazione straordinaria (artt. 362 e 391-quater c.p.c.) – 2. La competenza funzionale e nomofilattica della Corte di Cassazione – 3. La riapertura del processo interno post-riforma – 4. Il procedimento innanzi alla corte europea dei diritti dell'uomo – 5. Le parti del processo (art. 36, par. 2 CEDU): disallineamento soggettivo tra processo interno e processo convenzionale – 6. L'ipotetica introduzione di terzo interessato al giudizio convenzionale.

1. Il nuovo motivo di revocazione straordinaria (artt. 362 e 391-quater c.p.c.)

La revocazione è uno strumento che la legge mette a disposizione delle parti per impugnare sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado nei casi indicati dall'articolo 395 del c.p.c.¹¹². Essa trova il suo fondamento nell'eventuale scoperta di

¹¹² Art. 395 c.p.c. "Casi di revocazione: Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

- 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
- 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
- 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposto l'inesistenza di

- un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
- 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
 - 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.”

nuove e rilevanti circostanze che avrebbero comportato una decisione diversa da quella resa precedentemente. La parte istante può, quindi, attraverso la revocazione ottenere un'ulteriore valutazione del caso dallo stesso giudice che si è pronunciato sulla questione che prenderà atto delle circostanze sopravvenute. La revocazione può addirittura far cedere una sentenza già passata in giudicato⁷⁰. A tal proposito è doveroso distinguere tra revocazione ordinaria e straordinaria, la prima impedisce il passaggio in giudicato della sentenza mentre la seconda viene proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La revocazione quindi costituisce, al pari delle altre

⁷⁰ M. Bolognese, *Il giudicato nazionale nel diritto dell'Unione europea e della Cedu*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023, pp. 22-26.

impugnazioni, una soluzione alle eventuali ingiustizie derivabili da una sentenza erronea. La revocazione si esplica in una fase c.d. rescindente che ha lo scopo di

eliminare la sentenza impugnata e una fase c.d. rescissoria che invece è finalizzata alla sostituzione della decisione revocata con una nuova decisione di merito. Nel diritto processuale italiano, il concetto di fase rescindente e fase rescissoria è strettamente legato ai mezzi d'impugnazione straordinari, in particolare al ricorso per revocazione. Queste due fasi rappresentano momenti distinti ma connessi all'interno di un unico procedimento volto a riesaminare una decisione giudiziaria già passata in giudicato e divenuta definitiva. Andando a sintetizzare le effettive finalità di tali momenti del processo è individuabile che la fase rescindente ha come obiettivo quello di stabilire se vi sia un motivo valido per annullare una sentenza definitiva. Essa è, quindi, preliminare e condiziona l'accesso alla successiva fase rescissoria. Il giudice, in questa fase, non entra nel merito della controversia, ma si concentra esclusivamente sulla verifica dell'esistenza di uno dei motivi specifici d'impugnazione previsti per legge. Se il giudice, poi, ritiene fondato uno dei motivi addotti, dichiara la sentenza impugnata

rescindibile. Tale dichiarazione non annulla direttamente la sentenza ma apre la strada alla fase rescissoria. In questa fase, il giudice esamina nuovamente il merito della controversia come se la sentenza impugnata non fosse mai stata pronunciata. Comporta una nuova valutazione delle prove e delle argomentazioni delle parti. Il processo riprende integralmente ma, nonostante ciò, la nuova sentenza che verrà emessa sarà

inevitabilmente influenzata dalle motivazioni che hanno condotto alla rescissione della precedente pronuncia. Alla conclusione della fase rescissoria, il

giudice emette una nuova sentenza che sostituisce integralmente quella annullata. Questa nuova sentenza può confermare, modificare o capovolgere l'esito del giudizio originario, in base al riesame del merito della causa. Quindi, le fasi rescindente e rescissoria permettono di correggere situazioni eccezionali in cui una decisione definitiva può risultare ingiusta o viziata, mantenendo comunque un rigoroso controllo sui presupposti che giustificano la riapertura del processo. Rappresenta un ottimale equilibrio tra l'esigenza di stabilità delle decisioni giudiziarie e la necessità di giustizia sostanziale. A tal proposito, il progetto di riforma della giustizia civile mira a plasmare il processo civile seguendo canoni d'efficienza e competitività riducendo, come accennato precedentemente, i tempi di svolgimento del giudizio e il carico pendente e innovando il nostro ordinamento con nuove fattispecie peculiari. Il d.lgs. n. 149/2022 introduce un ventaglio di interventi che riguarda il giudizio di primo grado, l'appello, il ricorso in cassazione e gli strumenti di risoluzione alternativi delle controversie⁷¹. La riforma Cartabia introduce nell'ordinamento italiano, in particolare, la revocazione delle decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato viziato o ingiusto dalla Corte EDU per contrasto alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi protocolli addizionali. Essenzialmente un'innovativa tipologia di revocazione straordinaria. La revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo è sancita dall'articolo 391-quater c.p.c. che afferma:

“Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

e delle libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni:

- 1) La violazione accertata dalla corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona;

-
- 2) L'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.

Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del

⁷¹ Ministero della giustizia, monitoraggio obiettivi PNRR giustizia, aggiornamento:13, marzo 2024.

regolamento della corte stessa. Si applica l'articolo 391-ter, secondo comma ⁷² . L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona

fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea". La disposizione colma una lacuna nel nostro ordinamento, traducendo in testo normativo l'invito che la Consulta aveva rivolto, al legislatore, con la sent. n. 93 del 2018. Per azionare tale rimedio, quindi, devono ricorrere due condizioni: il pregiudizio di un diritto di stato della persona accertato dalla Corte EDU e l'inidoneità della cd. "equa soddisfazione" a compensare concretamente le conseguenze della violazione riscontrata. Nella lettura preliminare del dispositivo è riscontrabile come esso si ponga in contrasto con numerosi principi tipici della nostra tradizione giuridica. Primo tra tutti quello concernente l'inviolabilità della sentenza passata in giudicato che, all'opposto, nel contesto corrente risulta invece labile e precaria. Da un punto di vista giuridico il giudicato è valutabile come una decisione da ritenere sempre corretta, non a caso le impugnazioni c.d. straordinarie non hanno mai avuto ad oggetto una denunciata

violazione di legge, bensì circostanze di fatto eccezionali in forza delle quali consentire la riapertura del processo. In tal caso, invece, è configurabile una vera e propria violazione di legge ovvero di una norma sovranazionale. Si ammette che esistano giudicati in contrasto con la legge. Ulteriore e importante forzatura riguarda la differente valenza che le varie fonti del diritto effettivamente hanno. Infatti, qualora una decisione passata in giudicato sia stata pronunciata in violazione di un dispositivo del Codice civile, il giudicato prevale sull'eventuale violazione. Al contrario, se il giudicato ha violato la CEDU, il giudicato perde la sua inviolabilità discendendo la necessità di rivalutare il processo. Vi sono, quindi, due tipi di norme che prevedono

trattamenti diametralmente opposti: quelle interne e quelle comunitarie. Tra l'altro, tale differenziazione non si riscontra solo tra norme, ma anche tra giudici. Oggi si prende atto che vi siano questioni di diritto che possono essere decise in modo vincolante solo da certi giudici ovvero solo dalla Corte EDU, quale unico organo che può giudicare

⁷² Art. 391-ter comma 2, c.p.c. “(...) Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata”. validamente sulla relativa Convenzione. Di fatto, non servirebbe a nulla pensare che della Convenzione vi era già stata discussione tra le parti innanzi alla Corte

di cassazione in quanto tal giudicato non avrebbe alcun tipo di valenza. Solo la Corte EDU può valutare una causa concernente la Convenzione. Dunque, non solo le norme non sono più eguali tra loro, ma nemmeno i giudici lo sono. A tal proposito si potrebbe riscontrare anche una presunta violazione al principio del *ne bis in idem*⁷³. Spostando l'attenzione all'art. 362 c.p.c., concernente alcuni casi di ricorso in cassazione, esso è stato integrato con l'obiettivo di attribuire alle Sezioni unite della Corte di cassazione, organo di vertice della giurisdizione, il compito di dirimere i conflitti di giurisdizione tra tutti gli organi contemplati nel nostro ordinamento⁷⁴. Il primo comma⁷⁵ disciplina l'impugnabilità di sentenze emesse in grado di appello o in unico grado di giudizio da un giudice speciale innanzi ad essa, solo per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice speciale medesimo. L'opinione giurisprudenziale vuole, però, ampliare l'ambito di applicazione di tale comma a tutti i provvedimenti del giudice che incidono

su diritti soggettivi con l'efficacia del giudicato e non solo alle sentenze, come invece enunciato dall'articolo. Tale orientamento è risultato negli anni totalmente lecito. Il n.1 del secondo comma⁷⁶, poi, sancisce la possibilità di ricorrere in cassazione per la risoluzione di conflitti positivi o negativi di giurisdizione. L'espressione "conflitto

reale", tra l'altro, va intesa come qualunque situazione che si verifica quando entrambi i giudici in conflitto affermano ovvero negano la propria giurisdizione su azioni aventi

⁷³ Dal lat. "non due volte nel medesimo fatto". Tale principio cardine non consente, una volta che una causa sia stata definitivamente risolta con sentenza passata in giudicato, di rinnovarla contro la stessa persona ovvero per lo stesso oggetto.

⁷⁴ S. D'Alessandro, "L'evoluzione della CEDU nella gerarchia delle fonti", in *altalex.com*, 20 febbraio 2021.

⁷⁵ Art. 362.1 c.p.c. "Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'art. 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso. (...)".

⁷⁶ Art. 362.2 n. 1 c.p.c. "(...) Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

1. i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra giudice ordinario e giudice speciale, o tra questi e i giudici ordinari; (...)".
il medesimo oggetto. Il conflitto si deve concretizzare tra due giudici speciali o tra un giudice speciale e uno ordinario poiché qualora fosse tra due giudici ordinari si configurerebbe un conflitto di competenza. Al n. 2 del secondo comma⁷⁷, invece, è trattata la risoluzione del conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e Pubblica

Amministrazione che si configura come una causa concernente l'estensione dei rispettivi poteri. In tal caso la Corte di cassazione ha il potere di stabilire a chi spetta l'onere di pronunciare il provvedimento richiesto. In conclusione, estremamente rilevante per l'argomento trattato, è l'ultimo comma⁷⁸ della disposizione. Esso, inserito dal d. lgs. 10 ottobre 2022 (c.d. "Riforma Cartabia") chiude effettivamente il cerchio trattato precedentemente con la lettura dell'art. 391-quater andando a conferire tali dinamiche processuali di estremo rilievo all'autorevole cognizione della Corte di cassazione⁷⁹. La modifica dell'art. 362 c.p.c., infatti, risponde prevalentemente ad esigenze di completezza della previsione e, in ogni caso, di coordinamento con le altre

innovazioni del codice, dato che la nuova ipotesi di revocazione è comunque devoluta alla Corte di cassazione e, quindi, tecnicamente amplia il novero delle pronunce che si possono impugnare esclusivamente davanti ad essa. Le modifiche apportate agli artt. 391-quater e 362 c.p.c. dalla riforma riflettono la volontà di modernizzare e rendere più efficiente il sistema giudiziario italiano, allineandolo agli standard europei in termini di durata dei processi e certezza delle decisioni. Tuttavia, tali modifiche pongono in essere anche problematiche interpretative e applicative con riguardo, in primo luogo, all'ampliamento dei motivi di revocazione che, se da un lato offre una

⁷⁷ Art. 362.2 n. 2 c.p.c. “(...) 2. i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario. (...)”

⁷⁸ Art. 362.3 c.p.c. “(...) Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresì essere impugunate per revocazione ai sensi dell’art. 391 quater quando il loro contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli”.

⁷⁹ C. Cecchella, *La Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, in *Il processo civile dopo la riforma*, Bologna 2023, p. 403 e ss.;

Merone, *Revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *La Riforma Cartabia*, a cura di R. Tiscini, Pisa, 2023, p. 609 e ss.

tutela maggiore contro decisioni viziate, dall’altro potrebbe condurre a un ingente incremento delle richieste di revocazione, con il rischio di sovraccaricare il sistema della Corte di cassazione e di prolungare i procedimenti giudiziari. Ulteriore problematica si riscontra facendo riferimento alla tutela della funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Di fatto, la riforma introduce una tensione tra l’esigenza di celerità e quella di stabilità delle decisioni della cassazione. È certamente positivo e

auspicabile che le decisioni viziate possano essere revisionate ma, d’altro canto, a tal fine risulta necessario che la Corte mantenga saldamente il ruolo di garante della

certezza del diritto. La revocazione delle sue sentenze deve rimanere uno strumento eccezionale e non abusato.

2. La competenza funzionale e nomofilattica della Corte di cassazione

La Corte di cassazione, come accennato precedentemente, è il supremo organo di giurisdizione italiana e giudice di ultima istanza, con il compito di assicurare l'uniforme interpretazione e applicazione del diritto, il rispetto dei limiti delle varie giurisdizioni, la regolamentazione dei conflitti di competenza e attribuzione tra i vari giudici. La maggioranza delle sue funzioni sono sancite dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 all'art. 65⁸⁰. L'art. 111 comma 7 della costituzione inoltre consente a tutti i cittadini di promuovere il ricorso in cassazione per far valere una violazione di legge delle sentenze o dei provvedimenti concernenti la libertà personale degli individui emessi da organi giurisdizionali ordinari

⁸⁰ “La corte di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto soggettivo nazionale, il rispetto dei termini delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

La corte suprema di cassazione ha sede a Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del Regno, dell'Impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato”.

o speciali. Questo ricorso è esperibile senza dover aver previamente ricorso al grado di appello in materia civile o penale. In via generale le funzioni della Corte sono definibili come giurisdizionali e non. Tra le giurisdizionali rientrano tutte quelle

analizzate precedentemente di cui all'art. 362 c.p.c. concernenti i vari conflitti di giurisdizione tra giudici nazionali. Nel novero delle funzioni non giurisdizionali, invece, rientrano il potere della Corte di pronunciarsi sulla legittimità del referendum abrogativo, la funzione di garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali attraverso l'operato dell'ufficio elettorale presso la stessa Corte, nominato in vista delle

elezioni. Essa svolge altresì una portante funzione c.d. “nomofilattica” finalizzata ad assicurare l'uniforme interpretazione della legge, essenziale per garantire la coerenza,

la stabilità e l'efficacia del diritto in Italia. Essa è necessaria al fine di garantire la certezza del diritto. Per questo motivo la Corte di cassazione viene definita “giudice di legittimità”, non si occupa di entrare nel merito dei fatti della controversia

ma conosce di quei fatti solo al fine di esaminare il principio di diritto⁸¹ necessario a dirimere la controversia. Questa funzione è di fondamentale importanza in un sistema giuridico come quello italiano, caratterizzato dalla pluralità delle giurisdizioni e dall'eterogeneità dei contesti regionali. La Corte di cassazione, attraverso le sue sentenze, stabilisce principi di diritto che vincolano le altre corti e orientano la giurisprudenza futura. Questo ruolo nomofilattico è essenziale altresì per evitare disparità nell'applicazione della legge e per assicurare che il diritto evolva in modo coerente e prevedibile. Il ricorso in cassazione è finalizzato infatti a consentire un riesame del provvedimento giurisdizionale impugnato dal ricorrente sotto il profilo di eventuali violazioni di legge sostanziale o procedurale. All'esito del riesame la corte enuncia il principio di diritto cui il giudice del rinvio la cui sentenza è stata impugnata

⁸¹ Presso la Corte di Cassazione è istituito, al fine di esaminare sistematicamente le pronunce di legittimità della corte e di estrapolarne i principali principi di diritto, l'Ufficio del massimario che redige delle massime dei provvedimenti della Corte di maggiore rilevanza per permetterne effettiva diffusione e conoscibilità.

dovrà adattarsi, nella generalità dei casi. Tale pronuncia, sebbene non vincolante, assume carattere autorevole e particolarmente influente per tutti gli operatori del diritto

⁸². È proprio in quest'ultimo elemento citato che si sostanzia anche la competenza c.d. “funzionale” della Corte di cassazione. Di fatto, la corte ha facoltà di compiere, in casi eccezionali, atti che influenzano l'operato di autorità gerarchicamente subordinate ad essa per il perseguimento concreto dei principi di

diritto enunciati. La competenza funzionale della Corte di cassazione riguarda la sua attività specifica di revisione delle sentenze delle corti inferiori, con l'obiettivo di correggere errori di diritto e di garantire la corretta applicazione delle norme. Questa funzione si concretizza nell'esame delle questioni giuridiche sollevate dai ricorsi per

cassazione, con particolare attenzione alla corretta interpretazione e applicazione della legge. La Corte di Cassazione, in questo senso, agisce come un organo di controllo e garanzia, intervenendo laddove si verificano violazioni del diritto da parte delle corti inferiori. Questo ruolo volge lo sguardo alla protezione dei diritti individuali e alla tutela della giustizia nel suo complesso. La funzione nomofilattica e la competenza funzionale, entrambe essenziali per la coerenza, la stabilità e l'efficacia del diritto in Italia, seppur distinte, sono strettamente interconnesse e contribuiscono a mantenere

l'integrità e l'unitarietà dell'ordinamento giuridico italiano. Da un lato, la Corte è chiamata a garantire l'uniformità e la coerenza del diritto attraverso la sua funzione nomofilattica, promuovendo un'interpretazione della legge che sia al contempo stabile e capace di evolversi. Dall'altro, deve assicurare la corretta applicazione delle norme giuridiche, correggendo gli errori delle corti inferiori senza però snaturare il proprio ruolo di corte di legittimità. Questo equilibrio, delicato e spesso difficile da mantenere, è cruciale per il buon funzionamento del sistema giuridico e per la tutela dei diritti dei cittadini, e rappresenta una delle sfide più complesse e affascinanti del diritto contemporaneo. Stando a tale impostazione, quindi, è facilmente comprensibile perché sia stata attribuita proprio ad essa la competenza sui ricorsi concernenti accertate

⁸² G. Amoroso, *Il giudizio civile di cassazione*, Giuffrè editore, Milano 2024, pp. 61-64. violazioni della Convenzione europea. L'autorevolezza che la Corte ha guadagnato negli anni, sia nel contesto interno che nel rapporto con gli ordinamenti sovranazionali, la rende l'autorità predefinita e ideale a tale scopo. Specialmente facendo riferimento all'imponente influenza che essa ha su tutti gli operatori del diritto interno e agli stretti rapporti che essa ha instaurato con la Corte EDU. Di fatto, i rapporti tra la Corte di cassazione e la Corte EDU e tra le loro relative giurisprudenze si possono definire oggi ottimi sia in ambito civile che nell'ambito penale. Dal punto di vista della giurisprudenza della Corte di cassazione emerge una peculiare attitudine di rispetto verso le decisioni della Corte EDU e la sincera volontà di provvedere con le modalità più ottimali alla tutela dei diritti convenzionali utilizzando al meglio i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale sviluppata dalle decisioni stesse. Dal punto di vista della Corte europea, invece, anche la stessa regola del previo esaurimento delle vie di

ricorso interne fissata dall'art. 35 CEDU, esprime l'idea e la volontà della stessa Corte europea di dare ampia fiducia ai vari sistemi nazionali nella tutela dei diritti. Lo stesso principio di sussidiarietà, citato svariate volte nel corso della trattazione, contribuisce al consolidamento di tale impostazione⁸³.

3. La riapertura del processo interno post-riforma

Prima della riforma Cartabia, il sistema giuridico italiano non prevedeva un meccanismo automatico per la riapertura del processo interno in seguito a una sentenza di condanna da parte della Corte EDU. Questo creava una tensione significativa tra il rispetto delle decisioni della Corte europea e l'autonomia del giudicato interno, poiché, sebbene l'Italia fosse vincolata a rispettare le sentenze della Corte EDU, la loro

⁸³ G. Raimondi, il 28/11/23 a Roma presso l'Aula magna della Corte suprema di cassazione, ha espresso e abbracciato tale favorevole pensiero nel seno della stretta collaborazione tra la CEDU e la Corte di cassazione.

applicazione pratica poteva risultare frammentaria e discrezionale ⁸⁴ . Solo recentemente l'Italia, come altri paesi europei, ha dovuto necessariamente adeguarsi e ha dovuto riconoscere che la violazione della Convenzione europea, accertata dalla Corte EDU, deve consentire necessariamente la riapertura del processo e far venir meno il giudicato difforme ai sensi dell'art. 391-quater c.p.c.. Nonostante non sussista un vero e proprio obbligo convenzionale che preveda la riapertura dei processi in materia civile e amministrativa, il legislatore ha comunque scelto discrezionalmente di

introdurre un'ipotesi di revocazione che consenta di rimuovere il giudicato che risulti difforme alle disposizioni convenzionali, post accertamento della Corte europea. Tale soluzione da piena attuazione a quanto disposto dall'art. 46 CEDU, in forza del quale

gli Stati firmatari si sono impegnati “a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie di cui sono parti”, fermo restando la libertà di decidere caso per caso le misure più appropriate per rimuovere la violazione delle norme convenzionali⁸⁵. Questo meccanismo si pone al crocevia tra il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e l'autonomia del sistema giudiziario nazionale. Esso riflette l'interazione sempre più stretta e radicata tra il diritto interno e quello sovranazionale, sollevando questioni complesse relative al rapporto tra giustizia internazionale e sovranità nazionale. Tra l'altro la lettura della Raccomandazione R

(2000) 2 il Comitato dei Ministri ⁸⁸⁸⁶ ha sollecitato gli ordinamenti nazionali ad ammettere lo strumento della riapertura del processo laddove ricorrano

⁸⁴ Tale problematica è frutto dell'amplia discrezionalità che la CEDU ha, da sempre, concesso agli Stati membri nella decisione degli strumenti da attuare internamente per sopperire ai danni creatosi conseguentemente alla violazione di diritti espressamente garantiti dalla Convenzione europea. Impostazione che negli ultimi anni sta venendo meno dato che è sempre più frequente che la CEDU si pronunci con sentenze c.d. “pilota”.

⁸⁵ S. Menchini, *Il processo civile in Italia e in Europa*, in *Judicium*, 14 aprile 2023. ⁸⁸ Invita le Parti contraenti a garantire che esista a livello nazionale possibilità di raggiungere, per quanto possibile “*restitutio in integrum*” e richiede che una forma di revisione del caso, compresa la riapertura dei procedimenti giudiziari, deve esistere.

⁸⁶ G. Amoroso, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., pp. 26-33.

cumulativamente due condizioni tassativamente indicate: la violazione accertata innanzi alla Corte europea deve incidere su diritti sostanziali ovvero concretizzarsi in vizi procedurali, errori o omissioni di tale gravità da mettere in discussione la legittimità del giudizio nazionale e, in aggiunta, devono continuare a prodursi nei confronti della vittima conseguenze negative a causa della sentenza definitiva interna non rimovibili con l'equo indennizzo. Di conseguenza è opinione comune che il processo possa essere riaperto solo qualora le conseguenze della violazione convenzionale non siano suscettibili di essere rimosse tramite il ricorso ad un altro rimedio¹³⁰. “Lo scopo di questi criteri aggiuntivi è quello di individuare situazioni eccezionali in cui l'obiettivo di garantire i diritti dell'individuo e l'effettiva attuazione delle sentenze della Corte supera i principi che sottendono la dottrina della *res judicata*, in particolare quella della certezza del diritto, nonostante l'importanza innegabile di

questi principi”⁸⁷. La riapertura del processo in seguito a una sentenza della Corte EDU, quindi, solleva inevitabilmente importanti questioni relative alla sovranità nazionale. Da un lato, la riforma rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento del rispetto delle decisioni della Corte EDU, riaffermando l’impegno dell’Italia a conformarsi agli standard internazionali sui diritti umani. Ciononostante, questo comporta una limitazione dell’autonomia del giudicato interno, poiché le corti italiane sono chiamate a rivedere decisioni definitive sulla base di pronunce sovranazionali. Questa dinamica può essere vista come una forma di "giustizia dialogica"⁸⁸, in cui il sistema giuridico nazionale e quello internazionale interagiscono in un processo di reciproco adattamento e integrazione. Tuttavia, essa comporta anche il rischio di

⁸⁷ Raccomandazione R (2000) 2 Comitato dei Ministri.

⁸⁸ Tali diritti possono essere assicurati adeguatamente in sede giudiziaria, a condizione che i giudici siano aperti al piano sovranazionale e internazionale e, cioè, ad instaurare un dialogo tra loro, non solo all’interno dei singoli ordinamenti di appartenenza, ma anche con le Corti sovranazionali, come la CEDU e la CGUE.

tensioni tra le corti italiane e la Corte EDU, soprattutto in casi in cui la riapertura del processo potrebbe portare a esiti che contrastano con i principi

consolidati del diritto interno o con le aspettative delle vittime. “Per far vivere una democrazia non basta la ragione codificata nelle norme di una Costituzione democratica, ma occorre dietro di esse la vigile e operosa presenza del costume democratico, che voglia e sappia tradurla, giorno per giorno, in concreta, ragionata e ragionevole realtà”⁸⁹. Questo è il compito quotidiano dei giudici chiamati ad operare in conformità con i principi fondamentali del nostro ordinamento tratti in primo luogo dalla Costituzione e anche dagli atti normativi dell’Ue e dalle Convenzioni internazionali riconosciute dal nostro Stato, a partire dalla CEDU. Detto ciò, quando la Corte EDU rileva una violazione della Convenzione da parte di uno Stato membro, la sentenza della Corte essa può imporre allo Stato in causa di adottare determinate

misure, incluse quelle necessarie per rimediare alla violazione. Nel contesto italiano, oggi questo può comportare la riapertura del processo interno. La sentenza della Corte

EDU, infatti, viene notificata alle autorità italiane competenti, solitamente attraverso il Ministero degli Affari Esteri e viene altresì pubblicata e diffusa alle amministrazioni e alle corti interessate. In Italia, è il Governo che deve garantire che la sentenza sia portata a conoscenza delle autorità competenti. Se la violazione accertata dalla Corte riguarda un procedimento giudiziario già concluso, la parte interessata può chiedere la riapertura del processo in caso di condanna della Corte EDU. La parte lesa ha, quindi, diritto a presentare istanza di revisione al giudice competente, basandosi sulla sentenza emessa dalla Corte EDU. Di conseguenza, il giudice sarà tenuto a valutare la richiesta di revisione e, se accoglie l'istanza, potrà disporre la riapertura del processo. In tale fase, il giudice può rivalutare le prove e le argomentazioni delle parti e riesaminare la causa nel merito. Il nuovo giudizio, ovviamente, dovrà tenere conto delle direttive

⁸⁹ Questa citazione di P. Calamandrei suggerisce, adattandola all'argomento di studio corrente, come lo strumento Convenzionale per raggiungere gli obiettivi da esso stabiliti (la tutela dei diritti sanciti in essa) necessiti di concreto ed effettivo supporto ed esecuzione da parte delle Corti nazionali e della Corte europea in sé. In questo *modus operandi* si sostanzia il rapporto di giustizia dialogica citato precedentemente.

contenute nella sentenza della Corte EDU al fine di arginare ogni probabile e ulteriore implicazione del caso oggetto del giudizio. Le fasi del processo interno quando la Corte EDU lo impone sono orientate a garantire che lo Stato si conformi pienamente alla Convenzione, correggendo le violazioni accertate. In definitiva, la riapertura del processo, seppur eccezionale, risulta essere una, se non l'unica, misura più efficiente

per assicurare che la giustizia sia effettivamente ripristinata, specialmente quando le violazioni hanno avuto un impatto diretto su un giudizio già concluso.

4. Il procedimento innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Il procedimento innanzi alla Corte EDU è un processo articolato e complesso, volto a garantire la tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla relativa Convenzione. La procedura si snoda attraverso diverse fasi, ognuna delle quali è caratterizzata da specifiche regole e finalità, con l'obiettivo di assicurare che le violazioni dei diritti umani siano adeguatamente individuate e risolte. La prima fase del procedimento consiste nella presentazione del ricorso. Il ricorso va proposto nel termine di sessanta giorni alla Corte di cassazione dalla comunicazione ovvero, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della stessa. Si applica l'art. 391-ter comma 2. Come desumibile dal nuovo comma 3 dell'art. 362 c.p.c., il rimedio d'impugnazione pare avere un ambito di applicazione in termini procedurali molto ampio, essendo proponibile contro tutte le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato, a differenza della revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., esperibile solamente contro le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado. Tuttavia, generalmente, saranno per lo più le decisioni della Corte di cassazione ad essere impugnate con la nuova revocazione, dato che è possibile adire la Corte europea solo dopo aver esaurito tutti i mezzi d'impugnazione interni⁹⁰. È doveroso sottolineare nuovamente, per comprendere l'effettivo ambito di applicazione della CEDU, che il ricorso può essere presentato solo contro uno stato che abbia ratificato la Convenzione e non contro privati o enti non statali¹³⁵⁹¹. Se il ricorso supera l'esame d'ammissibilità, la Corte procede all'esame del merito. In questa fase la Corte valuta

se vi è stata violazione della Convenzione da parte dello stato convenuto. L'esame del merito prevede una serie di fasi procedurali. Il procedimento innanzi alla Corte europea è di tipo cartolare ed ogni decisione adottata sarà comunicata per iscritto. La celebrazione delle udienze ha carattere eccezionale. Durante essa, innanzitutto le parti sono invitate a presentare osservazioni scritte cruciali per delineare i rispettivi argomenti e posizioni. Infatti, la procedura innanzi alla Corte EDU è ispirata ad un modello accusatorio⁹², con l'onere della prova a carico del ricorrente. La Corte può anche cercare di promuovere una composizione amichevole tra le parti. Questo è un

tentativo di risolvere la questione senza la necessità di una decisione giudiziale. Se le parti raggiungono un accordo, il caso viene chiuso con una decisione di archiviazione.

In alcuni casi la Corte può decidere di tenere un'udienza pubblica durante la quale le parti possono presentare oralmente i loro argomenti. Tuttavia, la maggior parte dei casi è risolta sulla base delle osservazioni scritte. Dopo aver esaminato il merito del caso la Corte emette una sentenza. Nei ricorsi individuali, la decisione può essere di competenza del Giudice unico quando, sulla base degli elementi prodotti dal ricorrente sostegno del suo ricorso, è già evidente che non sono rispettate le condizioni di

⁹⁰ R. M. Geraci, *Un'attesa lunga vent'anni: il ricorso straordinario per l'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo*, in *processo penale e giustizia*, 2022. ¹³⁵ V. Zagrebelsky, *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, cit., pp. 129-138.

⁹¹ Per quanto concerne i requisiti del ricorso e le condizioni di ricevibilità alla CEDU, si riporta al par. 1 del Capitolo I del presente elaborato.

⁹² Secondo tale impostazione al giudice, terzo ed imparziale rispetto alle parti, compete decidere quale sia la corretta ricostruzione dei fatti sulla base delle prove fornite da accusa e difesa. Sono le parti ad avere un ruolo attivo e dinamico. Il giudice ha il compito di assicurare che la contesa tra le parti si svolga nel rispetto delle norme procedurali e pronunciare la sentenza definitiva sulla base delle risultanze emerse nel corso del processo, tenendo conto che l'onere della prova ricade sul ricorrente.

ricevibilità di cui all'art. 35 CEDU. I Giudici unici sono designati dal presidente della Corte, secondo la procedura descritta dalla Rule 27 A ed in applicazione degli artt. 26 e 27 CEDU. I ricorsi irricevibili sono sempre attribuiti ad un Giudice unico a meno che non vi siano delle specifiche ragioni per assegnarlo ad una formazione collegiale. Vi possono essere dei casi in cui, per esempio, seppur il ricorso appaia verosimilmente inammissibile, viene trattato da una Camera quando è necessario pronunciarsi sull'effettività di un rimedio di diritto interno e dalla decisione della Corte dipende l'esito di altri ricorsi pendenti. In via generale, i ricorsi che hanno ad oggetto questioni sensibili che possono avere un imponente impatto sull'opinione pubblica dello Stato convenuto, possono rendere opportuno l'esame da parte di una Camera. La decisione, quindi, a tal punto può essere una decisione di camera o, in casi particolarmente rilevanti o complessi, una decisione della Grande Camera. In tutti i casi in cui la

competenza viene attribuita ad una formazione collegiale, il Presidente della sezione designa il giudice relatore, che è colui che ha il compito di presentare il caso alla Corte. Il giudice relatore propone alla Camera la procedura da seguire, la decisione da prendere e può chiedere alle parti informazioni e documenti. Tra l'altro, secondo la Rule 49, il Presidente della sezione ha, in ogni caso, l'ultima parola sulla proposta del relatore in merito alla procedura da adottare nella trattazione del ricorso. Generalmente la Corte è in grado di ricostruire i fatti oggetto del ricorso sulla base del materiale e della documentazione fornita dalle parti ma, in ogni caso, le regole di procedura prevedono la possibilità che la Corte possa assumere direttamente prove e disciplinano specificatamente tali poteri istruttori⁹³. In alcuni casi la Corte può svolgere indagini *in loco*, quando ciò risulti necessario ai fini della decisione⁹⁷. La necessità di svolgere

direttamente le indagini può essere giustificata altresì dal fatto che, a livello nazionale, non siano state compiute adeguatamente o esista un disaccordo sostanziale tra le parti sull'effettività dei fatti. È interessante tra l'altro notare che, nell'acquisizione delle

⁹³ Si veda in particolare l'allegato alle regole di procedura relativo alle indagini della Corte. ⁹⁷ Si pensi, ad esempio, al caso *Valasinas c. Lituania*, sent. 24/07/01 CEDU. Il caso trae origine dal ricorso n. 44558 del 1998 contro la Lituania presentato da Juozas Valasinas che lamentava ⁹⁸ Tale impostazione è giustificata nel fatto che, in questo particolare caso, è lo stesso giudice sovranazionale che attivamente opera d'ufficio per ricercare l'effettività delle violazioni denunciate e acquisire tutte le prove necessarie.

prove, la Corte adotta un sistema inquisitorio⁹⁸, piuttosto che accusatorio. Se la Corte accerta una violazione, al termine della procedura istruttoria, essa può riconoscere un'equa compensazione economica o imporre ulteriori misure sanatorie. Le sentenze della Corte sono vincolanti per lo Stato convenuto che è tenuto a porre rimedio alla violazione. Se la Corte non constata alcuna violazione, non sono previsti oneri supplementari. Essa non può annullare o modificare le decisioni e le leggi nazionali. Di fatto, essa non agisce come un giudice d'appello che controlla le decisioni dei tribunali nazionali ma previene e, in caso, decreta la violazione di diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea. Per quanto, invece, concerne l'esecuzione delle sue sentenze; tale ruolo non rientra nella competenza della Corte stessa, ma è il

Comitato dei Ministri ⁹⁴ del Consiglio di Europa che ha l'incarico di vigilare sull'attuazione della decisione europea e di procedere al versamento di eventuali risarcimenti ⁹⁵. L'efficacia della CEDU dipende in larga misura dall'effettiva

esecuzione delle sentenze da parte degli Stati membri. In caso di mancata esecuzione, il Comitato può adottare ulteriori misure volte ad assicurare il rispetto della sentenza,

che le condizioni della sua detenzione presso la prigione di Previenskies durata due anni equivalessero a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'art. 3, 8 e 34 CEDU. In tal caso la Corte stessa dichiarò la necessità di procedere con la raccolta di materiale istruttorio *in loco* al fine di emanare la sentenza definitiva di condanna allo Stato convenuto. inclusa la possibilità di riferire il caso alla Corte stessa per un ulteriore esame. Le sentenze di camera possono essere impugnate mediante richiesta di rinvio alla Grande Camera,

⁹⁴ Il Comitato dei Ministri è l'organo decisionale del Consiglio d'Europa e svolge un triplice ruolo di istanza dei Governi che hanno la possibilità di esprimere i propri approcci nazionali riguardo i problemi che devono affrontare le società europee; di organo collegiale di dialogo, in cui vengono formulate le soluzioni dei paesi europei a tali problematiche e sfide; di custode, insieme all'Assemblea Parlamentare, dei valori su cui si fonda il Consiglio d'Europa, monitorando e sorvegliando sull'effettivo e concreto rispetto degli impegni assunti dagli Stati membri.

⁹⁵ V. Ceccarelli, *Ricorso alla CEDU-Corte europea dei diritti dell'uomo*, 11 luglio 2023. ¹⁴³

G. Carella, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto internazionale privato*, cit.

entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza. Tuttavia, la Grande Camera accetta di esaminare il caso solo se questo solleva una questione grave relativa all'interpretazione o all'applicazione della CEDU o un'importante questione di carattere generale. Se la Grande Camera accetta il rinvio, riesamina il caso e la sua decisione è definitiva¹⁴³. In conclusione, le sentenze della Corte EDU non solo hanno un impatto diretto sul caso specifico, ma spesso influenzano anche l'interpretazione del diritto nazionale. Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle sentenze della Corte, il che può comportare modifiche legislative o giurisprudenziali. In alcuni casi, le sentenze della Corte EDU hanno determinato, come nell'argomento di studio dell'elaborato corrente, riforme significative nei sistemi giuridici nazionali, contribuendo a una maggiore protezione dei diritti umani. Il successo del sistema della Corte EDU si fonda, infatti, sulla fiducia

dei cittadini europei nella capacità della Corte di fornire giustizia quando i meccanismi nazionali falliscono, e sulla volontà degli Stati di rispettare e attuare le sue decisioni.

5. Le parti del processo (art. 36, par. 2, CEDU): disallineamento soggettivo tra processo interno e processo convenzionale

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lett. c) della legge delega n. 206/2021, sono legittimate a proporre azione le parti del processo convenzionale, gli eredi, gli aventi causa delle stesse e il pubblico ministero. La Corte costituzionale con sent. 26 maggio 2017 n. 123¹⁴⁴, sancì, però, una radicale differenza tra coloro che, una volta esauriti i ricorsi interni, si sono rivolti alla Corte sovranazionale e coloro che, al contrario, non si sono avvalsi di questa facoltà. Di conseguenza, la loro vicenda processuale definita dal giudicato “non è più suscettibile del rimedio convenzionale”⁹⁶. Tra l'altro anche nella stessa legge delega è previsto che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte EDU, la

⁹⁶ Sent. n. 210/2013 Corte Cost.

legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi alla stessa Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero. Dunque, si potrebbe concludere sancendo che l'effettiva legittimazione attiva ad adire la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-quater c.p.c. non spetti a tutte le parti del giudizio, ma solo a quelle che si siano rivolte con successo alla Corte europea. Ulteriore rilevante questione riguarda, invece, la legittimazione del pubblico ministero sancita dall'art. 397 c.p.c. secondo comma⁹⁷ introdotto dal d. lgs. 10 ottobre

¹⁴⁴ In tal caso, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt.

24, 111 e 117.1 Cost, quest'ultimo in relazione al parametro interposto dell'art. 46 par. 1 CEDU, questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del D. lgs. 02/07/10 n. 104 e degli artt. 395 e 396 c.p.c. nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46 CEDU per conformarsi ad una sentenza definitiva della CEDU. Nel caso in esame vi era, innanzitutto, una tensione tra le norme interne che disciplinano la revocazione della sentenza passata in giudicato e l'obbligo di conformarsi alle decisioni della CEDU assunto dall'Italia. Nel merito, poi, si sottolineò come svariati soggetti, diversi da coloro che effettivamente avevano lamentato tale illegittimità costituzionale, avevano ottenuto un'equa soddisfazione ricorrendo alla CEDU. Da qui l'impostazione che, soggetti versanti nella medesima situazione giuridica non possono vedersi soddisfatte le proprie pretese giuridiche se non tramite l'individuale ricorso ai mezzi nazionali e sovranazionali preposti.

2022 n. 149. Si tratta di una legittimazione straordinaria che supera i limiti posti dall'art. 363 c.p.c.¹⁴⁷ che prevede la legittimazione ad agire per la sola esigenza di ottenere un principio di diritto pronunciato dalla Corte di cassazione. L'ultima norma citata è espressione della funzione nomofilattica della Corte e il fine della disposizione

di ottenere la pronuncia di un principio che possa valere quale precedente da seguire per la giurisprudenza di merito. Nel caso, invece, del secondo comma dell'art. 397 c.p.c. non si chiede di pronunciare alcun principio di diritto nell'interesse della legge. Dati i presupposti, quindi, è denotabile come le parti strettamente necessarie del procedimento convenzionale siano il ricorrente e lo Stato convenuto, mentre i soggetti

⁹⁷ Art. 397 c.p.c.

“(…)

Nei casi di cui all'articolo 391 quater, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione”.

che sono stati parte del giudizio interno non solo non sono parti necessarie, ma non hanno neppure il diritto di intervenire ai sensi dell'art. 36¹⁴⁸ della Convenzione, se non su diretto invito del Presidente della Corte qualora ne avverti l'essenzialità. Pertanto, ciò che viene a configurarsi è un vero e proprio disallineamento soggettivo tra il processo interno e quello convenzionale, con la conseguenza che colui che non è stato parte di quest'ultimo procedimento si vede opposta, nel giudizio revocatorio, l'efficacia di una decisione europea. Essa è frutto di una vicenda giurisdizionale alla quale non ha preso parte e alla quale non è stato posto nella possibilità di partecipare. Le implicazioni di tale disallineamento soggettivo, in realtà, potrebbero essere svariate e ulteriori

essendo un tema, specialmente nel contesto del procedimento revocatorio, di notevole complessità e rilevanza. Può influire sia sulla giustizia sostanziale che

147

Art. 363 c.p.c.

“Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

(...)

La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito”.

¹⁴⁸ Art. 36 CEDU “Third party intervention

1. In all cases before a Chamber or the Grand Chamber, a High Contracting Party one of whose nationals is an applicant shall have the right to submit written comments and to take part in hearings.

2. The President of the Court may, in the interest of the proper administration of justice, invite any High Contracting Party which is not a party to the proceedings or any person concerned who is not the applicant to submit written comments or take part in hearings.

3. In all cases before a Chamber or the Grand Chamber, the Council of Europe Commissioner for Human Rights may submit written comments and take part in hearings”.

sull’efficacia stessa delle decisioni giudiziarie. In alcuni casi, il ricorrente davanti alla CEDU potrebbe non essere stato parte attiva del processo originario in Italia. Ad esempio, un erede o un successore di una persona che ha subito una violazione dei suoi diritti convenzionalmente garantiti, potrebbe presentare ricorso alla Corte EDU. Se, conseguentemente, la Corte accerta una violazione, il soggetto che ha ottenuto sentenza favorevole potrebbe incontrare difficoltà nel proporre lo strumento revocatorio in Italia poiché non era formalmente parte del giudizio originario. Altresì le parti del processo originario potrebbero trovarsi a dover affrontare un procedimento di revocazione basato su una sentenza della Corte EDU a cui non hanno partecipato direttamente.

Questo può causare, oltre alle problematiche citate a riguardo precedentemente, problemi di legittimazione e di gestione del processo, specialmente se le nuove prove o circostanze emerse davanti alla Corte europea non erano state considerate nel giudizio nazionale. Perlopiù, la sentenza della Corte EDU potrebbe coinvolgere terzi che non erano stati parte del procedimento originario in Italia ma che subiscono effetti negativi dalla decisione nazionale. Questi terzi, se non legittimati a intervenire nel procedimento di revocazione, potrebbero restare privi di tutela effettiva creando un disallineamento tra il risultato conseguito nel giudizio europeo e quello nazionale. Questo complesso novero di ipotetiche situazioni patologiche potrebbe, come facilmente intuibile, creare

macchinosi ritardi e stringenti malcontenti a cui è necessario ovviare. Il disallineamento soggettivo tra le parti del procedimento interno e quelle davanti alla Corte EDU, in relazione al ricorso per revocazione per contrarietà alla Convenzione europea, pone significative sfide giuridiche nel contesto italiano. Infatti, le attuali normative italiane, seppur strutturate per garantire la stabilità delle decisioni giudiziarie, potrebbero beneficiare di riforme che consentano una maggiore flessibilità nella legittimazione a proporre revocazione, in modo da armonizzare meglio le decisioni nazionali con le sentenze della Corte EDU. Questo miglioramento garantirebbe una tutela più effettiva e ridurrebbe le ipotetiche tensioni tra le diverse giurisdizioni, assicurando una giustizia più equa e tempestiva.

6. L'ipotetica introduzione di terzo interessato al giudizio convenzionale

L'introduzione di un terzo interessato in una causa innanzi alla Corte EDU rappresenta un'evoluzione significativa nel panorama giuridico internazionale, con implicazioni profonde sia sul piano procedurale che su quello sostanziale. Tale istituto permette a soggetti terzi, che non siano direttamente coinvolti nella controversia principale, di intervenire nel processo, apportando nuove prospettive e argomentazioni che possono influenzare il giudizio finale della Corte. Questo meccanismo, previsto dall'articolo 36 della Convenzione, riportato precedentemente, evidenzia l'importanza di considerare non solo i diritti individuali delle parti coinvolte, ma anche gli interessi più ampi che possono essere toccati dalla decisione della Corte. L'introduzione del terzo interessato riflette una visione più inclusiva del processo giurisdizionale, che riconosce la complessità delle questioni trattate dalla Corte europea. Le cause dinanzi alla Corte EDU spesso riguardano temi di grande rilevanza pubblica, che non si limitano ai diritti individuali delle parti, ma che possono avere un impatto su interi settori della società. Permettere l'intervento di un terzo interessato consente alla Corte di avere un quadro più completo e articolato delle possibili conseguenze della sua decisione, garantendo che il giudizio sia il più equo e informato possibile. In tal modo, la Corte diventa un forum non solo per la risoluzione di controversie specifiche, ma anche per il dibattito giuridico e sociale su questioni di grande importanza⁹⁸. Prima di trovare applicazione nell'art. 36 della Convenzione con il Protocollo n. 11, l'intervento di terzi fu inizialmente concepito e riconosciuto in via giurisprudenziale⁹⁹. Solo nel 1983, con l'introduzione del nuovo

Regolamento di procedura approvato dalla Corte di Strasburgo, si formalizzò e concretizzò tale possibilità. Con riguardo alla sua origine pretoria vi sono svariati casi rilevanti a riguardo, primo tra tutti il *Tyrer c. Regno*

*Unito*¹⁵¹ del 1978 durante il quale fu fatta la prima richiesta di intervento; essa fu rigettata. L'anno successivo, nel caso *Winterwerp c. Paesi Bassi*¹⁵², la Corte autorizzò per la prima volta uno Stato membro (Regno Unito) terzo rispetto alla controversia a presentare le proprie osservazioni scritte. Ne deriva che l'affermazione dell'intervento

del terzo deve essere contestualizzata nel generale percorso evolutivo del contraddittorio innanzi alla Corte europea piuttosto che nel solo momento di creazione di tale istituto¹⁵³¹⁵⁴. Attualmente la riapertura del processo esige, in ogni caso, il

⁹⁸ Un ricorso individuale alla Corte EDU, se accolto, può stabilire un precedente giuridico che vincola non solo lo Stato convenuto ma, di fatto, tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa. Le sentenze della Corte contribuiscono a costruire una giurisprudenza consolidata che deve essere rispettata da tutti gli Stati membri, influenzando così l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione in contesti simili. Come citato precedentemente, una sentenza della Corte può determinare, oltre alle misure individuali riferite al singolo ricorso, anche modifiche legislative o giurisprudenziali che avranno ripercussioni su un'ampia platea di soggetti terzi che si trovano in situazioni analoghe a quelle del ricorrente. Per esempio, alcune categorie di persone, come minoranze, rifugiati o detenuti, possono beneficiare indirettamente dalle decisioni prese in casi individuali. Se la Corte accerta che una prassi giudiziaria è in violazione della Convenzione, lo Stato è obbligato a modificare tale prassi, estendendo così la protezione a tutte le persone appartenenti a una di queste categorie vulnerabili.

⁹⁹ K. Lenaerts, I. Maselis, K. Gutman, *EU Procedural Law*, Oxford University Press, Oxford 2015, part V, 22: start of the procedure.

bilanciamento tra l'interesse del ricorrente e l'interesse dei terzi. Va tuttavia evidenziato che i terzi generalmente non hanno diritto a partecipare al processo innanzi

alla Corte europea. Essi possono, però, chiedere al Presidente della Corte di esservi ammessi eccezionalmente ai sensi dell'art. 36 par. 2 CEDU e 44 par. 3 lett. a del regolamento della Corte¹⁵⁵. Naturalmente, dunque, il processo convenzionale coinvolge unicamente il ricorrente e lo Stato contro cui si agisce facendo valere la

violazione del diritto tutelato dalla Convenzione e, in tale ipotesi, il giudizio di revocazione sarà dunque completato dalla fase rescissoria, successiva alla pronuncia rescindente, in cui sarà dichiarata la salvezza dei diritti dei terzi. Allo stesso tempo, però, uno dei principi fondamentali nel diritto è quello della tutela della buona fede, che protegge coloro che, in maniera leale e corretta, hanno acquisito diritti sulla base di norme o atti giuridici apparentemente validi. Quando la Corte EDU accerta che una

¹⁵¹ *Tyrer c. Regno Unito*, ric. n. 5856/72, 25 aprile 1978.

¹⁵² CEDU, *Winterwerp c. Paesi Bassi*, ric. n. 6301/73, 24 ottobre 1979. ¹⁵³ Zagrebelsky, Chenal, Tomasi, *Manuale dei diritti fondamentali*, cit.

¹⁵⁴ G. Battaglia, *L'intervento di terzi di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo e la recente apertura del processo costituzionale: spunti di riflessione retrospettivi e prospettici*, Università di Pisa. ¹⁵⁵ “(...)

3.

a) Dopo che il ricorso è portato a conoscenza della Parte contraente convenuta (...), il presidente della camera può, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, come previsto dall'articolo 36 par. 2 della Convenzione, invitare o autorizzare qualsiasi parte contraente che non sia parte della procedura o qualsiasi persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni scritte o, in circostanze eccezionali, a prendere parte all'udienza.

b) Le richieste di autorizzazione a tal fine devono essere debitamente motivate e presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali (...), entro dodici settimane dalla data in cui il ricorso è stato portato a conoscenza della Parte contraente convenuta. Il presidente della camera può, in via eccezionale, fissare un altro termine.

(...)”. decisione nazionale ha violato i diritti di una parte, ciò potrebbe portare alla revoca o alla modifica di tale decisione, con possibili ripercussioni su terzi che, in buona fede, hanno ottenuto diritti in base a quella stessa decisione. La tutela dei diritti dei terzi acquisiti in buona fede è, infatti, un principio trasversale e fondamentale che permea numerose aree del diritto, garantendo stabilità e certezza nei rapporti giuridici. Questo principio non solo protegge gli interessi legittimi dei singoli, ma contribuisce a mantenere la fiducia nel sistema giuridico e nell'equità del diritto. Bilancia la necessità di correggere le irregolarità con l'esigenza di salvaguardare le aspettative e le posizioni giuridiche legittime dei terzi. La protezione di questi soggetti terzi è essenziale per garantire la certezza del diritto e la stabilità delle relazioni giuridiche. L'intervento della Corte europea ha l'obiettivo di riparare le violazioni dei diritti umani, ma ciò può entrare in conflitto con la necessità di mantenere la stabilità giuridica per i terzi estranei al processo. Se, ad esempio, una sentenza nazionale venisse annullata perché contraria

alla CEDU, i diritti acquisiti da terzi potrebbero essere messi in discussione. Tuttavia, il sacrificio dei diritti dei terzi potrebbe essere considerato iniquo, soprattutto se questi soggetti hanno agito senza alcuna colpa e sulla base della legittimità apparente degli atti giuridici coinvolti. La Corte e gli Stati membri devono quindi trovare un bilanciamento tra il dovere di rimediare a una violazione e la necessità di proteggere la posizione di coloro che hanno agito in buona fede. A tal proposito, con l'art. 1 commi 13 e 14, il legislatore delegato è intervenuto sugli artt. 2652¹⁰⁰ e 2690¹⁰¹ c.c. attuando quanto previsto dall'art. 1 comma 10 lett. b) e f) della legge delega n. 206/2021 che prescriveva al Governo di intervenire nell'ambito del procedimento di revocazione per contrarietà alla CEDU, al fine di assicurare la salvezza dei diritti dei terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea. Il mantenimento dei diritti acquisiti in buona fede da soggetti terzi che non hanno partecipato a un processo innanzi alla Corte EDU rappresenta un delicato equilibrio tra la necessità di rimediare a violazioni dei diritti umani e il rispetto della stabilità giuridica. La tutela della buona fede è un principio fondamentale che non può

essere facilmente sacrificato, e richiede un approccio ponderato e proporzionato da parte delle corti, sia a livello nazionale che internazionale. La giustizia riparativa non deve diventare una fonte di ingiustizia per terzi estranei, e pertanto, è essenziale che le

¹⁰⁰ Ai sensi dell'art. 2652 c.c. la sentenza che accoglie la domanda di revocazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

¹⁰¹ Ai sensi dell'art. 2690 c.c. la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda di revocazione prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda.

soluzioni adottate siano equilibrate e rispettose delle legittime aspettative di tutti i soggetti coinvolti.

CAPITOLO IV

ACCERTATA VIOLAZIONE: LE SOLUZIONI ESPERIBILI

SOMMARIO: 1. Gli effetti della sentenza con contenuto opposto a quello del provvedimento revocato. – 2. Le soluzioni in caso di accertata violazione: la *restitutio in integrum*. – 3. I casi d'impossibilità della *restitutio in integrum*. – 4. L'equa soddisfazione. – 5. Il bilanciamento tra violazione della Convenzione e certezza del diritto.

1. Gli effetti della sentenza con contenuto opposto a quello del provvedimento revocato

In origine, nella giurisprudenza convenzionale, il riferimento alle misure riparatorie era raro e specifico, finalizzato perlopiù alla risoluzione di violazioni minori. Tuttavia, a partire dal caso *Golder c. Regno Unito*¹⁰², uno dei primi casi significativi trattati dalla Corte EDU su tale tema, la Corte pare aver compreso l'importanza di tali mezzi per l'effettivo conseguimento della tutela degli individui e, attraverso il ripetuto utilizzo di essi, sembra aver costituito oggi una vera e propria prassi giurisprudenziale. Questo caso è stato centrale nell'affermare altresì il diritto di accesso a un tribunale, sancito dall'art. 6 CEDU. Il ricorrente N. Golder, al quale era stato negato il diritto di consultare un avvocato per intentare una causa di diffamazione contro una guardai carceraria che, a suo avviso, l'aveva percosso ingiustificatamente. La Corte ha stabilito

¹⁰² Sent. 21/02/1975 CEDU.

la negazione del diritto d'accesso a un tribunale costituisse una violazione dell'art. 6.1 CEDU, ritenendo che tale diritto dovesse riconoscersi non solo ai procedimenti che si fossero effettivamente svolti ma anche a quelli che, come quello per il risarcimento dei danni che gli era stato di fatto impedito di avviare nel momento in cui era stata respinta

la sua richiesta di mettersi in contatto con un avvocato a tal fine, non si erano svolti a causa di un impedimento di un'autorità statale¹⁰³. La Corte, quindi, condannò il Regno Unito, Stato convenuto, al pagamento di un'equa compensazione al ricorrente per i danni morali subiti. Questo precedente ha segnato uno dei primi casi in cui la Corte EDU ha ordinato un risarcimento economico come misura riparativa. Allo stesso modo, pochi anni dopo, nel caso *Young, James e Webster c. Regno Unito*¹⁰⁴, è riscontrabile un'ulteriore condanna ad equa compensazione per danni subiti in quanto la Corte stabilì che lo Stato convenuto aveva violato l'art. 11 CEDU riguardo la libertà d'associazione. Infatti, i ricorrenti, lavoratori nelle ferrovie britanniche, furono ingiustamente licenziati per essersi rifiutati di aderire al sindacato di categoria. L'obbligo di adesione al sindacato violava il loro diritto alla libertà d'associazione. Tali due esempi presi in considerazione rappresentano solo in minima parte l'evoluzione che la giurisprudenza sovranazionale ha avuto in tema di strumenti riparatori da favorire alle vittime di Stati contraenti della Convenzione. Nel corso degli anni, infatti, la Corte EDU ha raffinato il suo approccio sia alla *restitutio in integrum* che all'equa soddisfazione, stabilendo principi chiari e coerenti per assicurare che le vittime di violazioni dei diritti umani ricevano una riparazione adeguata. Approccio a cui, man mano, tutti gli Stati contraenti della Convenzione, si sono adattati. Il nostro ordinamento è, quindi, ormai contraddistinto dalla presenza di una complessa disciplina relativa alla rimozione degli

¹⁰³ Di fatto, nella sentenza *Golder* la Corte affermò “se l'art. 6.1 dovesse intendersi nel senso di riferirsi esclusivamente allo svolgimento di un'istanza già instaurata dinanzi a un tribunale, uno Stato contraente potrebbe, senza violarlo, sopprimere i suoi giudici o sottrarre alla loro competenza il componimento di certe categorie di controversie di carattere civile affidandole ad organi dipendenti dal governo”, risultato che condurrebbe a gravi conseguenze.

¹⁰⁴ Sent. del 13/08/1981 CEDU.

effetti pregiudizievoli dei provvedimenti giurisdizionali interni adottati in violazione della CEDU e dei suoi Protocolli

addizionali, allorquando accertati dalla Corte europea su ricorso dell'interessato. In tal modo si è dettato un meccanismo tale da dare il degno risalto al più peculiare aspetto della Convenzione: la costituzione e regolamentazione di un assetto giurisdizionale

permanente che consenta ad ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti. È, in ogni caso, noto come il diritto internazionale pubblico (fondato sugli

accordi internazionali) abbia spesso incontrato resistenza e limitazione d'efficacia dei provvedimenti adottati dagli organi sovranazionali in caso di violazione degli Stati

contraenti¹⁶¹. Allo stesso tempo, però, tale obbligo di conformazione, come noto, va a scontrarsi fortemente col principio di sovranità che connota il potere supremo di ciascuno Stato nei rapporti internazionali e, conseguentemente, la sua indipendenza e autodeterminazione. Queste previsioni normative consentono la rimozione di una decisione giurisdizionale adottata in violazione alla Convenzione derogando a un primario principio caratteristico di ogni ordinamento giuridico: l'intangibilità del giudicato. Forse è stata proprio tale imponente deroga che ha determinato il grave ritardo del legislatore italiano nell'emanare una disciplina ottimale per dare piena esplicazione all'effetto voluto dal legislatore internazionale di modifica di sentenze passate in giudicato e pienamente esecutive. Fermo restando che sullo Stato contraente soccombente per accertata violazione della Convenzione grava un obbligo conformativo, di per sé vincolante, l'inottemperanza ovvero l'esecuzione parziale di una sentenza della Corte EDU può far sorgere la responsabilità internazionale dello Stato inadempiente come avvenuto in passato, ad esempio, nel caso *Verein Gegen Tschweinz c. Svizzera*¹⁰⁵. In via generale, lo Stato soccombente è tenuto ad eseguire una

¹⁰⁵ *Verein Gegen Tierfabriken Schweinz c. Svizzera*, sent. 30/06/09 CEDU. Il caso preso in considerazione vede come ricorrente la Verein Gegen Tierfabriken (Vgt), un'associazione svizzera che si occupa della tutela degli animali anche attraverso campagne d'opinione contro gli esperimenti su di essi e contro gli allevamenti intensivi. Nel 1994, in risposta alla trasmissione di varie pubblicità prodotte dall'industria della carne e allevamento, la Vgt girò

pluralità di obbligazioni. Innanzitutto, qualora venga in considerazione una violazione a carattere continuativo, è tenuto a cessare immediatamente la condotta

¹⁶¹ A. Fusco, *Il superamento della revisione europea ad opera della Riforma Cartabia: la vigente disciplina della restitutio in integrum nel sistema penale quale effetto di una sentenza*

della corte europea dei diritti dell'uomo, in Il processo digitale, 21 febbraio 2023. trasmettere lo spot e il perpetuarsi dell'acclarata violazione dell'art. 10, in spregio alla sentenza della CEDU del 2001. La Corte nella sentenza del 2009, avendo quindi riaccettato il ricorso della Vgt, stabilì una nuova sentenza di condanna per violazione dell'art. 10 e impose altresì, sulla base dell'art. 41 CEDU, alle autorità svizzere il versamento di una somma pari a 4.000 Euro all'associazione a titolo di equa soddisfazione. posta in violazione della Convenzione. In secondo luogo, è tenuto a introdurre misure generali nel caso in cui la violazione derivi da un atto normativo o da un orientamento giurisprudenziale. Nonché, da ultimo, deve adottare le misure individuali necessarie per riparare la parte lesa della violazione e degli effetti pregiudizievoli subiti. Quanto alle misure generali è opportuno sottolineare che, mentre gli ordini giuridici di interrompere la violazione e di riparare dai danni arrecati producono effetti *inter partes*, l'obbligo di evitare e prevenire ulteriori violazioni simili in futuro può imporre allo Stato soccombente di adottare misure generali, per l'appunto, che producono effetti *erga omnes*, trovando applicazione in casi riguardanti tutti gli individui sottoposti alla giurisdizione dello Stato. Di conseguenza, in tali casi lo Stato non può limitarsi a adottare delle misure individuali ma è tenuto ad introdurre le riforme legislative atte ad evitare il ripetersi della violazione. Facendo riferimento, invece, alle misure individuali, esse sono finalizzate a porre la unica parte lesa in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata un'inosservanza delle esigenze della Convenzione. A differenza dell'obbligo di cessare la violazione, che produce solo effetti *ex nunc*, in tal caso il rimedio è volto ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli che si sono verificate a

uno spot in cui veniva denunciato il maltrattamento del bestiame negli allevamenti di massa. Nello specifico prendevano in considerazione gli allevamenti di suini, descritti alla stregua di campi di concentramento. In risposta, la Società anonima per la pubblicità alla televisione negò l'autorizzazione alla trasmissione dello spot e la Vgt decise di adire la CEDU lamentando una violazione dell'art. 10 della Convenzione sulla libertà d'espressione da parte delle autorità svizzere. La Corte nel 2001 dichiarò la sussistenza della violazione lamentata a causa del seguito della violazione della Convenzione con efficacia *ex tunc*. Al fine di assicurare una piena reintegrazione in forma specifica, gli Stati possono ricorrere a molteplici rimedi giuridici, fermo restando che a seconda del tipo di violazione e delle circostanze della fattispecie una misura potrebbe rivelarsi più adatta rispetto alle altre. “La complessità che caratterizza i diritti sostanziali, entro i

rifiuto, da parte dello Stato convenuto, di diffondere per televisione la pubblicità dell'associazione ricorrente. Intanto, nel 2002, l'associazione ricorrente si era nuovamente ricolta alla CEDU contestando il rifiuto della Corte Federale svizzera di accogliere la sentenza della Corte e il ricorso presentato, rifiuto che aveva permesso la permanenza del divieto di quali a distinti contenuti corrispondono spazi di libertà diversi per gli Stati, pare essersi riflessa negli obblighi di esecuzione relativi a ciascun diritto, sicché non vi è più un'obbligazione di esecuzione dal contenuto generalizzato e uniforme per tutti i diritti, bensì obbligazioni variabili e misurate direttamente dalla Corte in funzione del singolo diritto violato"¹⁰⁶. A tal proposito, al fine di introdurre il tema della cedevolezza del

giudicato interno per effetto e a seguito di una pronuncia della Corte EDU, bisogna analizzare, innanzitutto, in che rapporto si pongono le misure della *restitutio in integrum* e dell'equa soddisfazione (rispettivamente previste agli artt. 46 e 41 CEDU)

e successivamente come la giurisprudenza convenzionale ha declinato l'obbligo conformativo che non si esaurisce nella semplice interruzione della violazione¹⁰⁷. A lungo l'interpretazione internazionale ha ritenuto che le succitate disposizioni si ponessero in un rapporto di equiordinazione e alternatività in virtù del quale lo Stato soccombente poteva adempiere all'obbligo conformativo ripristinando lo *status quo ante* ovvero con la corresponsione di un equo indennizzo (o anche detta equa soddisfazione) alla vittima. Secondo tale indirizzo restrittivo, volto a valorizzare la sovranità e indipendenza statale, la Corte poteva soltanto limitarsi ad accertare la violazione, essendo demandato agli Stati contraenti la libertà della scelta dello

¹⁰⁶ A. O. Cozzi, *L'impatto delle sentenze della Corte di Strasburgo sulle situazioni giuridiche interne definite da sentenze passate in giudicato: la configurabilità di un obbligo di riapertura o di revisione del processo*, in Quaderni della Rivista Il Diritto dell'Unione Europea n.4, Milano 2009.

¹⁰⁷ P. Pirrone, *Art. 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze*, Giuffrè editore, Università di Catania pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza, 2004, pp. 79-100.

strumento riparativo da adottare. Benché l'art. 41 sembri mostrare una preferenza per la reintegrazione in forma specifica (*restitutio in integrum*), tale strumento risultò accantonato, avendo gli Stati spesso e volentieri preferito la strada dell'equa soddisfazione¹⁰⁸. Tale orientamento subì un importante scossone quando, volendo ampliare l'applicazione della *restitutio in integrum* e, quindi, della *just satisfaction*, la giurisprudenza della Corte sostituì tale lettura tradizionale con un'interpretazione

teleologica-funzionale che tendeva a rafforzare la portata prescrittiva delle decisioni della Corte EDU, dei loro effetti e del conseguente obbligo conformativo. Di conseguenza, fu introdotto un rapporto di sussidiarietà tra i due strumenti riparativi che vedeva primariamente prescritta la soluzione della riparazione in forma specifica e, soltanto qualora quest'ultima non fosse risultata possibile, con l'indennizzo pecuniario. Attualmente, quindi, "una sentenza che constata una violazione comporta per lo Stato convenuto l'obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze in maniera da ricostruire, per quanto possibile, la situazione

preesistente alla violazione"¹⁰⁹. La *restitutio in integrum* è ormai il rimedio prioritario di adempimento dell'obbligo internazionale di conformazione, al quale lo Stato può derogare solo per impossibilità materiale.

2. Le soluzioni in caso di accertata violazione: la *restitutio in integrum*

Sino al 2010, anno d'introduzione del Protocollo addizionale n. 14 che ha riformato l'art. 46 CEDU, le sentenze della Corte erano vincolanti per le parti contraenti, le quali si impegnavano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie in cui sono stati parti. L'obbligo di conformazione era demandato alla pura autodeterminazione dello Stato contraente con la conseguenza che, sia nel caso di una

¹⁰⁸ Tale *modus operandi* statale è stato da molti sempre criticato come fa notare V. Sciarabba, *Il giudicato e la CEDU: profili di diritto costituzionale, internazionale e comparato*, Cedam editore, Padova 2013. "secondo il tenore testuale dell'art. 41, la *restitutio in integrum*, avrebbe evidentemente dovuto rappresentare l'opzione fisiologica da privilegiarsi nella maggioranza dei casi".

¹⁰⁹ *Guiso-Gallisay c. Italia*, sent. 22/12/09 CEDU.

fonte normativa contrastante con la CEDU che nel caso di una sentenza definitiva emessa in violazione della Convenzione, la riparazione da porsi in atto era frutto dell'esclusiva discrezionalità delle istituzioni interne. In caso di inadempimento accertato dal comitato dei Ministri l'art. 41 prevedeva un'equa indennità in favore del danneggiato, ma nient'altro. Quindi, il principale obiettivo dell'art. 46 CEDU, la *restitutio in integrum* del danneggiato dalla violazione della norma convenzionale,

rimaneva un mero auspicio. Per tal ragione la Corte EDU aveva stimolato in numerosi provvedimenti tutti gli Stati parte a predisporre nel proprio ordinamento opportuni accorgimenti finalizzati a garantire e assicurare la già citata *restitutio in integrum*¹¹⁰.

Appare chiaro che l'eliminazione di ogni effetto pregiudizievole potesse realizzarsi nella stragrande maggioranza dei casi con la riapertura del processo interno nella fase in cui la violazione si era perpetrata. In tali casi, la *restitutio in integrum* poteva

avvenire solo derogando al principio d'intangibilità del giudicato ed è per questo che la riforma Cartabia, date le innumerevoli innovazioni normative apportate, risulta un ottimo espediente per dare effettività al volere sovranazionale¹¹¹. Tale evoluzione del sistema ha introdotto un'ulteriore implementazione alla natura dichiarativa delle

sentenze convenzionali che sono divenute nell'effettivo delle sentenze pilota. Questo approccio trova il proprio fondamento nella considerazione che gli Stati, aderendo alla Convenzione, si sono impegnati e obbligati a rispettare non solo le disposizioni espressamente previste dal testo convenzionale bensì anche le decisioni della Corte EDU. Quindi, a seguito di una sentenza che accerta l'avvenuta violazione sorge in capo allo Stato convenuto un obbligo giuridico di porre fine alla violazione stessa e di eliminarne le conseguenze dannose così da ristabilire lo *status quo ante*. Nonostante ciò, la questione viene affrontata in maniera difforme da parte della dottrina e della giurisprudenza. Taluni ritengono, infatti, che l'art. 41 CEDU obblighi lo Stato a

¹¹⁰ *Scozzari e Giunta c. Italia*, sent. 13/07/00 CEDU. La Corte affermò il principio, ormai consolidato, in forza del quale quando la CEDU accerta una violazione, lo stato convenuto ha

¹¹¹ B. Randazzo, *Giustizia costituzionale sovranazionale*, cit, pp. 182-184.

consentire la *restitutio in integrum* soltanto laddove sia compatibile con l'ordinamento nazionale sul presupposto che l'obiettivo di tale norma sia proprio quello di evitare che lo Stato sia costretto a modificare il proprio giudicato qualora nell'ordinamento non sia prevista la riapertura del processo interno. Le ragioni giuridiche di tale orientamento si riversano nella volontà di garantire la certezza del diritto e di tutelare la buona fede di

terzi che hanno confidato nella stabilità del giudicato nazionale. Altri, invece, come citato precedentemente, fanno discendere l'operatività dell'indennizzo solo nei casi

l'obbligo giuridico di versare agli interessati le somme attribuite a titolo di equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41, ma anche di adottare le misure generali e individuali necessarie. Tale principio è stato reiterato negli anni in ulteriori e molteplici casi (*Assanidze c. Georgia*, sent. 08/04/04 CEDU; *Sejdovic c. Italia*, sent. 01/03/06 CEDU; *Scoppola c. Italia*, sent. 17/09/09) perché, in base all'art. 41, le somme assegnate a titolo di equo indennizzo mirano unicamente ad accordare un risarcimento per i danni subiti dagli interessati nella misura in cui questi costituiscano una conseguenza della violazione che non può in ogni caso essere cancellata, quindi ha carattere surrogatorio. d'impossibilità materiale riconosciuta dalla Convenzione. Di conseguenza, essendo la Convenzione nel sistema di gerarchia delle fonti sovraordinata alle leggi ordinarie nazionali, lo Stato soccombente non può addurre ad ostacolo alla piena reintegrazione in forma specifica il regime giuridico vigente nell'ordinamento interno. Di fatto, attualmente, come analizzato precedentemente, l'impostazione della Corte è totalmente denotata da chiarezza e stabilità in quanto ha più volte ribadito la supremazia della *restitutio in integrum* su tutti gli altri strumenti che lo Stato potrebbe apporre per eliminare gli effetti pregiudizievoli delle violazioni convenzionali commesse. Supremazia intesa come misura prioritaria e preferibile per

dare effettiva attuazione alle sentenze della CEDU, qualora queste abbiano contenuto opposto rispetto a quello del provvedimento revocato.

3. I casi d'impossibilità della *restitutio in integrum*

Com'è stato affermato in dottrina, una pronuncia della Corte europea non segna di per sé il termine ultimo del processo di armonizzazione tra i diversi livelli di tutela, bensì rappresenta il punto d'inizio di un futuro cambiamento in nome di una maggiore protezione dei diritti umani l'avvio di una serie d'iniziative volte a rendere effettivi i diritti e le libertà degli individui¹¹². In tale ottica, lo Stato è tenuto ad ottemperare alle sentenze della Corte, con la conseguenza che eventuali inadempimenti, così come

adempimenti solamente parziali, o elusioni della previsione convenzionale sono fonte di responsabilità internazionale. Le conseguenze, in questa ipotesi, sono molto rilevanti a livello giuridico e politico dato che l'art. 46 CEDU stabilisce chiaramente che le Alte parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nei casi in cui sono parte. La mancata esecuzione della sentenza comporta, quindi, una

violazione degli obblighi internazionali assunti dallo Stato con la ratifica della Convenzione. Questo può portare all'adozione di misure da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, responsabile della supervisione dell'esecuzione delle sentenze della Corte. In aggiunta, gli Stati che non rispettano le sentenze della Corte EDU potrebbero subire pressioni diplomatiche e sanzioni politiche da parte di altri Stati membri del Consiglio d'Europa. In casi estremi, l'inadempimento

sistematico degli obblighi potrebbe portare alla sospensione¹¹³ o all'espulsione¹¹⁴ dallo

¹¹² F. Tulkens, *Execution and Effects of Judgments of the European Court of Human Rights: The Role of the Judiciary*, in *Dialogue between Judges*, Council of Europe, Strasburgo 2006, p. 12.

¹¹³ Ai sensi dell'art. 7 TUE, su proposta di un terzo degli Stati membri dell'Unione Europea o del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio d'Europa, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave dei principi fondamentali da parte di uno Stato membro e rivolgergli le appropriate raccomandazioni.

¹¹⁴ Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Consiglio d'Europa il Comitato dei Ministri può invitare lo Stato Membro inadempiente a recedere nelle condizioni di cui all'art. 7. Il comitato può risolvere che lo Stato, il quale non ottemperi a tale invito, cessi d'appartenere al Consiglio d'Europa dal giorno stabilito dal Comitato stesso. stesso Consiglio d'Europa¹¹⁵. Ovviamente ad essere danneggiata sarebbe la

reputazione internazionale dello Stato, compromettendo la sua credibilità nel campo dei diritti umani e della giustizia. La mancata o parziale esecuzione, poi, può anche generare tensioni interne imponenti, specialmente in un contesto in cui la società civile

e l'opinione pubblica sono sensibili alle questioni riguardanti i diritti umani. Ciò può portare a un aumento smisurato del contenzioso interno e ad ulteriori ricorsi alla Corte EDU, aggravando il problema e aumentando l'esposizione dello Stato a nuove condanne. Come citato precedentemente, la *restitutio in integrum*, cioè il ripristino della situazione esistente prima della commissione della violazione, risulta essere il

rimedio principale e preferibile poiché mira a riportare il ricorrente nella condizione in cui si sarebbe trovato se la violazione non fosse avvenuta. Tuttavia, vi sono casi in cui questo non è possibile. Di fatto, l'impossibilità nell'eseguirlo può derivare da svariate circostanze tra cui, ad esempio, casi in cui vi è stata l'alterazione della situazione di fatto. Si pensi a situazioni in cui la violazione ha comportato la perdita definitiva di un bene o la demolizione di un immobile. Ancora, si pensi al decesso del ricorrente. Se il ricorrente è deceduto, soprattutto in casi riguardanti la detenzione arbitraria o altre violazioni personali, non è possibile restituire la libertà o ripristinare lo *status quo ante*. Ci potrebbero essere situazioni, poi, in cui per ragioni politiche o di ordine pubblico, l'esecuzione della *restitutio in integrum* può risultare impossibile o altamente impraticabile. In ogni caso, volgendo lo sguardo sulla prassi effettiva della Corte

europea, qualora la *restitutio in integrum* fosse adempiuta solo in modo parziale ovvero qualora si sostanzi una causa d'impossibilità di pervenire ad una forma di reintegrazione in forma specifica, l'art. 42 CEDU consente alla Corte europea di ricorrere al meccanismo indennitario, in forza del quale lo Stato soccombente viene

¹¹⁵ Ultimo e peculiare esempio riguarda la Federazione russa. Il 25/02/22, infatti, a seguito di uno scambio d'opinioni con l'Assemblea Parlamentare, il Comitato dei Ministri ha deciso di avviare la procedura prevista all'art. 8 dello Statuto del Consiglio d'Europa, in virtù del quale ogni Stato membro che contravvenga alle disposizioni dell'art. 3 può essere sospeso dal diritto di rappresentanza e invitato a recedere dal trattato, e ha convenuto di sospendere la

condannato a corrispondere un equo indennizzo in favore della vittima. In una preliminare analisi questa può risultare come una misura bilanciata per ovviare alla

Federazione russa dai suoi diritti di rappresentanza presso il Consiglio, conformemente alla sua risoluzione pertinente sulle conseguenze giuridiche e finanziarie della sospensione. A meno di un mese di distanza, poi, il Comitato ha deciso di consultare l'Assemblea su un possibile ulteriore ricorso all'art. 8 CEDU. Quindi, in data 15/03/22, il governo della Federazione russa ha informato la Segreteria generale del suo ritiro dall'organizzazione conformemente allo Statuto di essa e della sua intenzione di denunciare la Convenzione. Contestualmente, l'Assemblea Parlamentare ha adottato all'unanimità un parere in cui ha ritenuto che la Federazione russa non potesse più essere membro del Consiglio d'Europa. La Federazione russa ha cessato di essere membro del Consiglio d'Europa 26 anni dopo la sua adozione. causa d'impossibilità in cui lo Stato si ritrova senza eventuali implicazioni. In realtà lo scenario è ben diverso e le implicazioni per lo Stato impossibilitato non sono affatto irrilevanti. L'equo indennizzo non è una banale alternativa alla *restitutio in integrum*. Di fatto, in tali specifiche situazioni, non solo lo stato risulta inadempiente ed è assoggettato a un ulteriore onere economico da versare alla vittima ma, soprattutto, perde del tutto la propria discrezionalità nel poter eventualmente decidere quale misura ripristinatoria favorire all'individuo. Pertanto, solo in caso dell'eventuale previsione di un'equa soddisfazione, la sentenza della Corte non avrà natura dichiarativa, bensì di condanna ad un *facere specifico*. In tal caso viene del tutto annullata l'autonomia di cui potrebbe godere lo Stato nella scelta dei mezzi da adottare. Di fatto, lo Stato soccombente non ha alcun potere discrezionale nell'esecuzione della sentenza ma deve solo versare il *quantum* indicato dalla Corte nei termini da quella fissati. Negli anni sono stati molteplici casi in cui gli Stati condannati dalla Corte EDU non fossero in grado di eseguire la *restitutio in integrum*. Primo tra tutti il caso *Loizidou c. Turchia*¹¹⁶ in cui la Corte condannò la Turchia per la violazione dei diritti di proprietà della ricorrente di nazionalità cipriota su terreni situati a Cipro del nord, occupati dalla Turchia. Tuttavia, la restituzione delle proprietà risultava essere praticamente

¹¹⁶ Ricorso n. 15318/89, sent. del 18/12/1996 CEDU.

impossibile a causa della situazione politica corrente e del controllo effettivo di quel territorio¹¹⁷. La Corte assegnò una compensazione finanziaria come misura alternativa. Ulteriore precedente giurisprudenziale della Corte ricade nel caso *Papamichalopoulos c. Grecia*¹¹⁸ riguardante l'espropriazione illegittima di terreni. Questi ultimi furono

utilizzati per scopi d'interesse pubblico, in particolare per la costituzione di una zona militare, senza che le autorità nazionali competenti fossero nelle possibilità di versare ai soggetti proprietari originari delle proprietà terriere un'equa indennità. In questo caso la Corte stabilì direttamente che fosse favorito in capo ad essi un risarcimento economico cospicuo. Anche nel caso *Al-Jedda c. Regno Unito*¹¹⁹ è riscontrabile una fattispecie concernente la materia in attuale analisi. Infatti, il regno unito fu condannato

dalla Corte per aver violato l'art. 5 CEDU avendo sottoposto a detenzione il sospetto terrorista senza mai imputargli alcun formale capo d'accusa. Fu un vero e proprio caso

di detenzione arbitraria¹²⁰. Tuttavia, essendo Al-Jedda stato detenuto da forze britanniche all'estero, la *restitutio in integrum* non era possibile e la Corte assegnò, come da prassi ormai consolidata, un'equa soddisfazione economica.

4. L'equa soddisfazione

Dato quanto detto sinora è facilmente comprensibile il ruolo dell'equa soddisfazione. Infatti, come è stato più volte sottolineato dalla dottrina, la lettura congiunta degli artt.

¹¹⁷ Infatti, la Repubblica turca di Cipro del Nord è uno Stato che si estende nella zona settentrionale dell'isola di Cipro in zone *de iure* appartenenti alla Repubblica di Cipro, ma dal 1974 occupate e controllate dall'esercito turco dopo l'invasione turca di Cipro. Tale Stato si è auto-proclamato tale nel ma rimane non riconosciuto dalla comunità internazionale.

¹¹⁸ Ricorso n. 14556/89, sent. del 31/10/1995 CEDU.

¹¹⁹ Ricorso n.27021/08, sent. del 07/07/11 CEDU.

¹²⁰ Sul caso si era pronunciato nel 2007 l'Appellate Committee della House of Lords, ritenendo che la detenzione di Al-Jedda fosse legittima, in quanto autorizzata dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n. 1546/04. Concretamente, però, si ritenne che la detenzione del ricorrente non potesse ritenersi giustificata ai sensi della Risoluzione che non è da considerarsi prevalente rispetto agli obblighi assunti dal regno Unito avendo ratificato la Convenzione europea.

41 e 46 CEDU suggerisce che l'indennizzo pecuniario non è di per sé sufficiente a riparare integralmente la situazione della vittima, essendo stato previsto nella Convenzione solo in via residuale, laddove risulti impossibile pervenire ad una piena

ed integrale reintegrazione ¹²¹ . Emerge, quindi, il carattere sussidiario dell'equa soddisfazione che dovrebbe, in via di principio, trovare applicazione solo nelle ipotesi di impossibilità fattuale. Essa si configura quando l'impossibilità della riparazione integrale consegue dalla natura stessa della lesione. Sebbene la dottrina abbia subordinato l'indennizzo pecuniario al ricorrere di una serie di condizioni che sembrano ricalcare la tutela risarcitoria, l'equa soddisfazione ha natura indennitaria essendo calcolata in base al principio di equità. La condanna da parte della CEDU al pagamento dell'indennizzo, oltre ad essere subordinata ad un'istanza del ricorrente, richiede che sia stata accertata una violazione convenzionale, che la parte lesa abbia subito un danno patrimoniale e che sia stato dimostrato il rapporto di causalità tra la violazione e i danni patiti. Tra l'altro, il carattere indennitario dell'equa soddisfazione è dimostrato anche dal fatto che la Corte EDU può altresì ritenere che l'indennizzo non sia necessario qualora ritenga che l'accertamento della violazione sia di per sé

sufficiente a riparare la vittima dal danno subito. In tal ultimo caso non si verrebbe a configurare alcun diritto ad ottenere l'indennizzo pecuniario. Al contrario, qualora sussistano le condizioni per obbligare lo Stato soccombente ai sensi dell'art. 41 CEDU, la Corte prevede che l'equa soddisfazione debba essere corrisposta entro il termine di tre mesi allo scadere dei quali inizieranno anche a maturare eventuali interessi; essendo l'indennizzo atto a coprire i danni materiali, i danni morali e il rimborso dei costi e delle spese sostenute. Il danno materiale o anche detto patrimoniale è essenzialmente quello causalmente conseguente al comportamento posto in essere in violazione della Convenzione ed è finalizzato a immettere il ricorrente nella posizione in cui si sarebbe trovato se la violazione non fosse esistita, per quanto possibile. Pertanto, tale punto è comprensivo sia del danno emergente, ossia la perdita patrimoniale subita dalla vittima

¹²¹ S. Vezzani, *L'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che richiedono l'adozione di misure a portata generale*, a cura di L. Casseti, Napoli 2012, p. 70 e ss.

che del lucro cessante, che indica il mancato guadagno o vantaggio derivato dalla commissione della violazione. È il profitto che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso. A tal proposito, talvolta la Corte determina

espressamente se tale importo così determinato resta soggetto a tassazione interna, circostanza molto rilevante quando le autorità nazionali pongono in esecuzione la

sentenza di condanna. Il criterio normalmente seguito vuole che il danno patrimoniale sia soggetto a tassazione e quello non patrimoniale o morale no. Nella Convenzione non viene fatto espresso riferimento al danno morale o non patrimoniale. Infatti, la sua previsione è frutto dell'evoluzione giurisprudenziale arricchitasi caso dopo caso. La Corte nell'interpretare l'applicazione dell'equa soddisfazione ha distinto man mano varie situazioni riscontrabili e rilevanti nella quantificazione di essa: casi in cui il ricorrente aveva sofferto di grave trauma fisico o psicologico, dolore o sofferenza, stress, frustrazione, senso d'ingiustizia e umiliazione oppure anche la semplice interruzione delle abitudini di vita. Tutte queste sono situazioni conseguenti al torto subito dal ricorrente per la condotta tenuta dallo Stato e meritevoli di essere prese in considerazione. È doveroso sottolineare, però, che la determinazione della somma dovuta dallo Stato per danni morali viene spesso effettuata dalla Corte senza l'indicazione di esatti criteri seguiti per la quantificazione in quanto tutti questi elementi non consentono un calcolo preciso e matematico, a differenza dei danni patrimoniali¹²². A tal proposito risulta di incredibile importanza l'onere della prova del ricorrente. Infatti, in punto di danno non patrimoniale è il ricorrente che deve fornire attraverso perizie evidenza delle conseguenze pregiudizievoli della violazione in maniera estremamente dettagliata rispetto all'onere della prova che sussiste per la

¹²² “tali elementi non consentono un calcolo esatto o una precisa quantificazione. Né è il ruolo della Corte di operare come un tribunale civile nazionale che applica il meccanismo del risarcimento del danno distribuendo le proporzioni della responsabilità e liquidando i danni compensativi tra le parti. Il suo principio guida è l'equità, che sopra ogni cosa comporta flessibilità ed una obiettiva valutazione di ciò che è equo, corretto e ragionevole tenuto conto di tutte le circostanze concrete del caso, inclusa non solo la valutazione della posizione del ricorrente ma di tutto il contesto in cui è occorsa la violazione. I danni non patrimoniali riconosciuti costituiscono un riconoscimento del fatto che il danno morale occorso è il risultato della lesione di un diritto umano fondamentale e riflette, nei termini più ampi la gravità del danno; non sono, né devono essere, intesi come composizione economica o indennizzo compensativo alle spese dello Stato membro responsabile”. Questo è quanto citato dalla Corte con riguardo all'equa soddisfazione nel caso *Cipro c. Turchia*, ricorso n. 25781/94, sent. del 12/05/14.

quantificazione delle altre tipologie di danno subite. Questo in quanto tale tipologia di danno non sempre è concretamente visibile o oggettivamente valutabile. D'altro canto, la Corte, anche d'ufficio, ha facoltà di svolgere indagini istruttorie tramite la nomina

di consulenti tecnici. Tuttavia, questa circostanza, come citato precedentemente, è piuttosto rara nella sua giurisprudenza. Da questi elementi si scorge la grande

discrezionalità che è rimessa alla Corte europea, non solo in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale, ma anche nella stessa determinazione della sua esistenza. L'ultima voce del danno è costituita dai costi e dalle spese, essa non è circoscritta alle sole spese sostenute dal ricorrente per difendersi innanzi alla CEDU ma l'ammontare si estende anche alle spese di lite sostenute davanti alle autorità giudiziarie interne ascoltate in relazione alle azioni giudiziali originate dalla condotta che ha violato la convenzione. Tra l'altro, indipendentemente dagli esborsi effettivamente sostenuti, la Corte può ritenere equa la liquidazione di un importo anche inferiore. Infine, sull'equa soddisfazione così determinata, la sentenza statuisce anche sugli interessi normalmente decorrenti dalla sentenza stessa e calcolati sul tasso

d'interesse marginale riconosciuto dalla Banca Centrale Europea (BCE) maggiorato di tre punti percentuali¹²³. Non ci sono ulteriori voci di danno oltre le tre citate e tra l'altro

la configurabilità di eventuali danni punitivi è esclusa dalla natura stessa dell'equa soddisfazione che viene riconosciuta solo allorquando i rimedi interni non hanno accordato un pieno ristoro della lesione del diritto convenzionalmente protetto e, pertanto, ogni liquidazione ulteriore rispetto a questa *restitutio in integrum* sarebbe al

¹²³ Il tasso d'interesse di riferimento della BCE sulle operazioni di rifinanziamento marginale è stato confermato al 4,75%. Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale si identifica come il tasso d'interesse corrisposto dalle banche quando assumono prestiti dalla BCE. A questo fine devono fornire attività a garanzia del rimborso della somma ricevuta. di fuori dello scopo dell'art. 41 CEDU¹²⁴. Un precedente giurisprudenziale che esprime chiaramente il meccanismo di liquidazione del danno da parte della Corte è il caso *Gera de Petri Testaferrata Bonici Ghaxaq c. Malta*¹²⁵. L'equa soddisfazione fu corrisposta

relativamente a un palazzo storico in La Valletta danneggiato dai bombardamenti della II guerra mondiale, di cui il Governo coloniale britannico nel 1958 aveva preso possesso pagando una rata annuale. La Corte, accogliendo il ricorso della ricorrente, anche in punto di quantificazione, ha riconosciuto l'esistenza di un danno a titolo di risarcimento per averla privata della proprietà del facoltoso immobile dal 1958 al 2006, come danno patrimoniale. È stata successivamente riconosciuta un secondo elemento del danno a titolo di danno morale per il patema subito dalla

ricorrente, la quale per molti anni aveva inutilmente adito le vie giudiziarie nazionali. Basti pensare che a quasi cinquant'anni dalla requisizione dell'immobile non si era ancora concluso il processo di quantificazione del danno, circostanza che ha posto considerevoli problemi anche in punto di ammissibilità del ricorso alla Corte che, ai sensi dell'art. 35 CEDU, richiede il previo esaurimento dei ricorsi interni. Quindi, nello specifico, la Corte ha accertato nel merito la violazione e l'esistenza in capo alla ricorrente di un danno non patrimoniale, oltre a costi e spese, immediatamente liquidati. Tuttavia, nel 2011, ha ritenuto che la causa non fosse matura per la determinazione del danno patrimoniale, avendo il governo maltese dichiarato che a

riguardo pendeva un giudizio proprio per l'accertamento e la quantificazione di quanto dovuto. Invece, alla sentenza principale del 2011, ha fatto seguito una successiva sentenza della Corte europea del 2013¹²⁶, avendo la ricorrente lamentato l'insufficiente riparazione riconosciuta previamente. La liquidazione del danno patrimoniale, a questo punto, fu eseguita sulla base della consulenza tecnica di architetti prodotta dalle parti e su informazioni sui valori della proprietà immobiliare e della sua posizione nel

¹²⁴ P. Gori, *Risarcimento danni e diritti socioeconomici. La tutela avanti alla CEDU*, Key editore, Milano 2016.

¹²⁵ Ricorso n. 26771/07, sent. del 05/04/11 CEDU.

¹²⁶ Sent. del 03/09/13 CEDU.

mercato maltese di quegli anni. Il criterio di liquidazione del danno patrimoniale seguito, tra l'altro, fu influenzato anche dal fatto che la ricorrente non aveva sostenuto costi per la manutenzione dell'immobile nell'arco di tempo dello spoglio subito,

individuando, in conclusione, un limitato danno patrimoniale residuo da risarcire a titolo di danno materiale. È denotabile, a tal punto, come una delle maggiori criticità relativa all'applicazione dell'art. 41 CEDU sia l'assenza di criteri sistematici nell'accordare l'equa soddisfazione. *L'an* del danno è effettuato con criteri molto elastici e discrezionali che, se da una parte tengono conto delle peculiarità del caso concreto abbracciando un'infinità di fattispecie riscontrabili, dall'altra rende la sua valutazione complessa e altamente soggettiva. Tale pensiero è ulteriormente rafforzato dai criteri di valutazione del *quantum*, soprattutto per il danno non patrimoniale, che sono altrettanto contraddistinti da flessibilità e applicabilità al fatto concreto. Le conseguenze negative di tale sistema non sono mancate, costituite principalmente dalla difficile comprensione dei criteri di determinazione della riparazione e dalla mancata prevedibilità della sua effettiva misura, anche per incoraggiare l'esercizio dell'azione

giudiziale a tutela dei diritti umani. Non esistono schemi o tabulati che consentono *ex ante* di predeterminare l'entità del danno, in particolare di quello non patrimoniale. Ulteriore tema che si pone è quello della rilevanza degli accordi stragiudiziali tra lo Stato e il ricorrente in tema di risarcimento danni, ai fini della decisione sull'equa soddisfazione. La Corte in questi casi generalmente, avuto notizia dell'accordo raggiunto, cancella la causa dal ruolo¹²⁷ dopo aver verificato il contenuto dell'accordo e averlo ritenuto equo. In ogni caso, l'esigenza di evitare irrazionalità e disparità di

trattamento impone un approfondito e rafforzato dialogo tra la Corte EDU e le Corti nazionali nell'adottare categorie logiche e criteri che siano il più possibile coerenti e sovrapponibili. Risulta opportuno sottolineare, in via conclusiva, che l'avvenuta condanna da parte della CEDU alla corresponsione dell'equo indennizzo non è di per sé sintomatico dell'impossibilità di adottare ulteriori misure individuali, ben potendo essere cumulativamente adottata con queste ultime. Di conseguenza, il fatto che la

¹²⁷ Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento della CEDU.

Corte EDU abbia condannato lo Stato soccombente al pagamento di un indennizzo pecuniario non esclude che, per una sufficiente e completa esecuzione della sentenza,

si renda altresì necessario procedere, ad esempio, alla riapertura del processo nazionale.

5. Il bilanciamento tra violazione della Convenzione e certezza del diritto

Fine primario dell'elaborato, che fino a questo punto è stato focalizzato sull'evoluzione del sistema della Corte EDU e sulle ripercussioni che questo ha avuto nell'ordinamento italiano e degli altri Stati membri con opportuni riferimenti a eventuali precedenti giudiziali, è la valutazione di questo dettagliato sistema secondo il criterio dell'adattabilità al nostro ordinamento. È effettivamente un'organizzazione che ha portato, col tempo, all'effettivo ampliamento di tutela in capo ai diritti umani o contestualmente si è dovuta adottare un'opera di bilanciamento in cui, spesso e

volentieri, alcune tutele sono state minimizzate o addirittura sono venute meno. Fatto sta che, nell'esercizio delle sue diverse funzioni, legislative, giudiziarie e amministrative, lo Stato è chiamato a rispondere indifferentemente per violazioni di natura sostanziale, spesso legate ad una normativa interna convenzionalmente illegittima, così come per violazioni di natura processuale, commesse nel corso di un procedimento ovvero durante la celebrazione di un processo. Con riferimento all'ipotesi in cui sussista un contrasto tra quanto cristallizzato nel giudicato interno e quanto affermato nella CEDU o in un successivo giudicato della Corte europea, la piena ottemperanza della situazione resa dal giudice nazionale potrebbe configurare una violazione dell'art. 46 CEDU in quanto coinciderebbe con la disapplicazione di un precetto convenzionale. Infatti, nonostante la CEDU abbia stabilito che gli Stati parte godono di autonomia processuale, poiché sono liberi di scegliere come organizzare il proprio ordinamento giuridico, incluse le norme processuali ¹²⁸, lo Stato deve comunque garantire un ragionevole rapporto di proporzionalità tra le proprie norme e principi e il rispetto della Convenzione, come puntualizzato sinora. La stessa Corte pone un bilanciamento tra la libertà statale e il rispetto della garanzia del singolo

di avere tutela giurisdizionale. La Convenzione, riferendosi alla portata ed essenza del giudicato, cita la c.d. *res judicata* che risulta composta da due elementi cardine: la decisione e la definitività della stessa. Il termine decisione fa riferimento non solo alla sentenza, ma a qualunque decisione emessa da un'autorità che partecipa all'amministrazione della giustizia, purché tale autorità sia competente ad accertare e derimere una controversia ovvero punire un comportamento illecito. Una decisione può, poi, dirsi definitiva o irrevocabile quando non sono disponibili altri rimedi ordinari ovvero quando sono scaduti i termini per avvalersene. Il giudicato consiste, quindi, nell'impossibilità di riesaminare la medesima fattispecie a meno che non si verifichino circostanze sopravvenute atte a modificare il quadro precedente. La cosa giudicata si distingue in sostanziale e formale. Il principio della cosa giudicata sostanziale trova espressione nell'art. 2909 c.c. secondo il quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti. Tale

istituto mira a garantire la certezza dei rapporti giuridici, in quanto una volta che il giudice si è pronunciato accertando l'esistenza ovvero l'inesistenza di un diritto soggettivo, tale accertamento è idoneo a divenire definitivo ed immutabile per tutte le parti che in contraddittorio tra di loro hanno concorso a determinarlo. Il principio della cosa giudicata formale è sancito, invece, nell'art. 324 c.p.c. ai sensi del quale s'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza né ad appello né a ricorso per cassazione né a revocazione per i motivi di cui ai numeri

4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. In questo caso, l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici si coordina con l'esigenza che la pronuncia del giudice sia immune da errori. Affinché tale garanzia si realizzi è necessario che la pronuncia sia sottoposta ad una serie limitata

¹²⁸ Ricorsi n. 24130/11 e 29758/11 CEDU.

di riesami ad opera di altri giudici. Nello specifico, la pronuncia acquisterà il carattere di cosa giudicata quando tutti i mezzi d'impugnazione saranno stati esperiti o le parti hanno lasciato scadere i termini previsti per la loro tempestiva proposizione. Presa coscienza di tali presupposti, si può stabilire che la riapertura di un giudizio interno esaurito, con conseguente revisione della sentenza passata in giudicato per emendare

possibili violazioni della CEDU in esso contenute prevede, quale motivo di correzione della *res giudicata*, la sopravvenienza di una sentenza della Corte. La revisione del giudizio interno diviene, quindi, lo strumento primario con il quale lo Stato si adegua alle sentenze della Corte EDU, come richiesto dall'art. 46 CEDU, citato precedentemente. Di conseguenza, è denotabile come la giurisprudenza della CEDU non vada a scalfire direttamente l'intangibilità del giudicato nazionale contrario alla Convenzione. La Corte può però imporre agli Stati la necessità di riaprire il processo o di celebrarne uno nuovo, quali strumenti più adeguati a porre rimedio alla violazione constatata. Tale impostazione è stata recepita dal legislatore che, con la recente riforma del procedimento civile e penale, ha introdotto la possibilità di revisione del giudicato, qualora su di esso sia preventivamente intervenuta una decisione della Corte EDU, che ne censuri la contrarietà alle norme della Convenzione. Di conseguenza, la cedevolezza del giudicato interno in seguito a una pronuncia di condanna della Corte EDU per violazione della Convenzione solleva questioni complesse e delicate sia dal punto di vista giuridico che da quello della nostra tradizione giuridica. Tale fenomeno, infatti, mette in tensione due principi fondamentali: la stabilità e intangibilità del giudicato nazionale, da un lato e l'obbligo internazionale di conformarsi alle sentenze della Corte EDU, dall'altro. Nel sistema giuridico italiano, il giudicato rappresenta un valore cardine. La stabilità delle decisioni giudiziarie è essenziale per garantire certezza del diritto e per evitare un perpetuo stato d'incertezza nei rapporti giuridici. Una sentenza passata in giudicato, infatti, non è più suscettibile di modifiche o revisioni, salvo casi eccezionali previsti dalla legge, come i procedimenti di revocazione. Tuttavia, quando la Corte EDU accerta una violazione della Convenzione da parte dello Stato convenuto e ordina misure riparatorie, tra cui la revisione del processo interno, il giudicato può cedere. L'idea che una sentenza definitiva possa essere riaperta o modificata per effetto di una decisione di un organismo internazionale rappresenta un elemento di discontinuità rispetto alla tradizione giuridica italiana. La tradizione del diritto italiano, influenzata dal diritto romano e dalla sua evoluzione medievale e moderna, pone grande enfasi sulla definitività delle decisioni giudiziarie come pilastro dell'ordine giuridico. Il principio di *res iudicata*, in via generale, non è solo una regola procedurale, ma un fondamento della stabilità giuridica e sociale. L'accettazione della cedevolezza del giudicato in seguito a una sentenza della Corte EDU, quindi, comporta varie preoccupazioni. Innanzitutto, in Italia, l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU può

richiedere la revisione del giudizio interno tramite il ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 5 c.p.c. Questo può mettere in discussione la certezza del diritto e sollevare interrogativi sul confine tra sovranità nazionale e obblighi internazionali. La riapertura di processi definiti può portare a una ridiscussione dei fatti già giudicati e a una riconsiderazione delle prove, con possibili ripercussioni sui diritti delle parti originarie e dei terzi coinvolti, come approfondito precedentemente. La cedevolezza del giudicato potrebbe altresì essere percepita come una limitazione alla sovranità nazionale e all'indipendenza della magistratura italiana. Se da un lato vi è l'obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte EDU, dall'altro c'è la preoccupazione che l'influenza di un organismo sovranazionale possa erodere il principio dell'autonomia decisionale del sistema giudiziario italiano. In fine, la possibilità di riaprire processi già definiti può comportare un sovraccarico del sistema giudiziario italiano, già noto per i suoi tempi distesi. Questo potrebbe non solo ampliare notevolmente i tempi della giustizia ma anche complicare la gestione delle cause, soprattutto qualora emergessero nuove prove o fatti in un contesto già consolidato. Si andrebbe incontro a una problematica che, invece, con la riforma Cartabia si è tentata di risolvere. Infatti, con le recenti riforme l'ordinamento italiano ha tentato di conformarsi con l'ordinamento sovranazionale affrontando tali problematiche attraverso l'introduzione di specifici rimedi. Tuttavia, la tematica principale resta quella di trovare un bilanciato equilibrio tra il rispetto del giudicato e l'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte EDU. Una possibile via d'uscita potrebbe consistere nell'adottare un approccio più flessibile e pragmatico che consenta di preservare il valore del giudicato garantendo, allo stesso tempo, la piena attuazione delle decisioni della Corte EDU in un modo che sia compatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento. Ad esempio, il legislatore potrebbe prevedere meccanismi che limitino la revisione del giudicato solo ai casi in cui vi è un evidente interesse di giustizia, o che permettano forme di risarcimento alternativo rispetto alla riapertura del processo. Nonostante ciò, dovrebbe essere consolidato il pensiero secondo il quale il costante e necessario bilanciamento tra tradizione giuridica e innovazione normativa, fortemente influenzata dagli obblighi sovranazionali assunti dall'Italia, non dovrebbe intaccare principi portanti del nostro sistema interno così come, allo stesso tempo, per preservare la propria tradizione giuridica, il nostro ordinamento dovrebbe rimanere il più distante possibile dal commettere eventuali violazioni. Risulta, d'altro canto, doveroso rammentare che

anche quando vi è una corrispondenza tra Convenzione e legge interna, le diverse modalità di protezione assicurate dai sistemi nazionale e sovranazionale possono determinare uno scarto anche notevole nei singoli casi concreti. La protezione assicurata dal sistema della Corte EDU può risultare più forte di quella offerta dal sistema nazionale o, al contrario, può essere la Costituzione e la legge nazionale a offrire una maggior tutela. Può altresì accadere che, rispetto al caso concreto i due sistemi esprimano, ciascuno sotto profili differenti, garanzie più avanzate¹²⁹. I due profili di garanzia non si escludono a vicenda ma si sommano, riconoscendole come entrambe operanti sia nell'ordinamento giuridico nazionale che in quello convenzionale. Il richiamo al caso concreto, in definitiva, rispecchia una caratteristica fondamentale della CEDU, come interpretata e applicata dalla Corte EDU. Il suo fine è quello di garantire diritti concreti ed effettivi e non teorici e illusori e ciò porta la Corte EDU a valutare il risultato ottenuto nella vicenda specifica piuttosto che l'astratta idoneità del testo di legge applicato. Altresì, si intuisce quindi come, nella sua giurisprudenza, i due momenti dell'interpretazione e dell'applicazione tendono a sovrapporsi.

¹²⁹ V. Zagrebelsky, *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, cit. p. 73

CONCLUSIONI

Ancorchè non sia agevole trarre delle “conclusioni” rispetto ad un tema caratterizzato da continui e repentini mutamenti giurisprudenziali, le pagine che seguono, da un lato, sono volte ad offrire un breve sunto dei singoli argomenti trattati nei capitoli che precedono, dall’altro, consentono di esprimere alcune osservazioni di chiusura.

Come noto, il principio dell’intangibilità della *res iudicata* all’esito del processo interno appare oggi lentamente sbiadire, alla luce della centralità della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo e dell’imponente rilevanza che il sistema della Corte EDU ha acquisito negli anni, data la sua eccezionalità e stabilità organizzativa. A seguito dell’introduzione della riforma Cartabia, l’assolutezza del giudicato, espressione della sovranità statale, viene a bilanciarsi con l’idea liberale di “cosa giudicata” fornita dalla Corte EDU, quale garanzia dell’individuo rispetto all’instaurazione di un nuovo procedimento per il medesimo fatto. L’esigenza di certezza del diritto deve trovare un equo temperamento con l’esigenza di giustizia sostanziale.

Nel percorso tracciato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, il codice di procedura civile e penale hanno predisposto alcuni istituti in grado di intaccare l’assolutezza della *res iudicata*, in virtù della necessaria prevalenza dei diritti fondamentali dell’individuo rispetto ai bisogni di stabilità e certezza propri dell’ordinamento. Si fa riferimento, in particolare, al motivo di revocazione straordinaria introdotto all’art. 391-quater c.p.c., quale impugnazione straordinaria in grado di travolgere il giudicato qualora venga emessa sentenza di accertata violazione alla CEDU da parte della Corte EDU.

L’analisi delle numerose implicazioni di tale istituto si snoda in una serie di diversi campi d’indagine, i cui intrecci sono stati dipanati nei vari capitoli del presente elaborato. Attesa la pronta casistica della giurisprudenza della Corte EDU, l’obiettivo perseguito è stato quello di fornire alcune coordinate di sistema, all’interno delle quali sviluppare le singole questioni che si sono poste in rapporto al tema in esame. Come più volte sottolineato, nella maggior parte dei casi le vicende sottoposte alla Corte EDU sono state definite con sentenza passata in giudicato, atteso che, ai sensi dell’art. 35 CEDU, essa può essere adita dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne.

L'eventuale sentenza di condanna dello Stato inadempiente, stando agli obblighi sanciti dagli artt. 41 e 46 CEDU, ha lo scopo di porre il ricorrente nella condizione in cui si sarebbe trovato se non fosse occorsa la violazione convenzionale. Di conseguenza, il mezzo attraverso cui garantire tale fine è risultata essere la *restitutio in integrum* che, però, varia a seconda del caso specifico e della natura della violazione accertata. A tal proposito è risultato necessario distinguere tra violazioni processuali e violazioni sostanziali.

E' proprio in riferimento alla violazione dell'art. 6 CEDU, in tema di equo processo, che la giurisprudenza interna ha per la prima volta dovuto fare i conti con gli effetti sul giudicato nazionale delle decisioni della Corte EDU. Quando la violazione è determinata da *errores in procedendo*, il rimedio che appare più idoneo allo scopo sopra evidenziato è la riapertura del processo. Ne consegue la necessità di reperire all'interno dell'ordinamento uno strumento che consenta al giudice di rimuovere e sostituire il giudicato difforme, come la revocazione. Quella appena esposta costituisce, però, un'ipotesi pragmatica di come dovrebbe operare l'adeguamento dell'ordinamento interno alla sentenza della Corte EDU a fronte di violazioni convenzionali che tuttavia, ad oggi, non ha ancora incontrato il pieno favore giurisprudenziale. ESEMPIO.

Sebbene la sopra descritta revisione possa trovare applicazione in relazione a violazioni sia processuali che sostanziali, non sempre è risultata necessaria la riapertura del processo al fine di ottemperare alla sentenza della Corte EDU. Ciò avviene, nello specifico, quando la violazione si attesta, sull'entità del danno patrimoniale ovvero qualora risulti impossibile l'esecuzione di una restituzione in forma specifica. Emblematici, al riguardo i casi *Loizidou c. Turchia*, *Papamichalopoulos c. Grecia* e *Al-Jedda c. Regno Unito* nei quali è stata corrisposta un'equa soddisfazione, quindi il versamento di un cospicuo risarcimento dei danni, calcolato sulla base dei danni materiali, morali e del rimborso delle spese sostenute, in sostituzione alla *restitutio in integrum*.

Attese le notevoli difficoltà incontrate dalla giurisprudenza interna nel dare attuazione alle sentenze della Corte EDU nel caso specifico, ancora maggiori problemi ha incontrato lo stesso potere legislativo che, nonostante le continue e stringenti pronunce di condanna della Corte EDU, solo con la riforma Cartabia, nel 2022, è riuscita formalmente a conformarsi con le disposizioni convenzionali e la giurisprudenza della Corte EDU. Sul punto occorre precisare che, come specificato, tale innovazione

ordinamentale interna, è stata fortemente influenzata altresì dal concetto di sentenze “pilota” elaborato dalla stessa Corte EDU che comportano un imponente restringimento della sfera discrezionale statale nella scelta delle misure da adottare, a livello interno, per ottemperare alle sentenze della Corte stessa.

Ebbene, a fronte della richiesta di riapertura del processo, la Corte di cassazione ha specificato che l’impiego dei sopra citati rimedi eccezionali non può prescindere dallo specifico accertamento della violazione convenzionale, attesa l’importanza del principio dell’intangibilità del giudicato nel nostro ordinamento. Tale approccio è espressione dell’apprezzabile prudenza mostrata con riguardo all’adattamento e armonizzazione dell’ordinamento nazionale a quello sovranazionale. Approccio che, lungi dal costituire espressione di una mentalità giuridica “conservatrice” e scettica, rappresenta l’unica strada percorribile nel tentativo di fornire una cornice sistematica al tema in esame. Cornice sistemica che deve dare adito sia ad esigenze di tutela dei diritti umani che ad esigenze di economia processuale e ragionevole durata dei processi.

Trattando il tema, quindi, gli elementi rilevanti che emergono sono svariati e le esigenze di bilanciamento e armonizzazione tra questi risultano essere altrettanto preoccupanti. Ciò che viene a crearsi è un quadro estremamente complesso sulla base del quale, evidentemente, è tutt’ora auspicabile e necessario un intervento legislativo e una coadiuvante prassi giurisprudenziale. Al fine di sussidiare un’evoluzione ordinamentale nazionale e sovranazionale che possa definitivamente procedere paripasso.

Del resto, pur riscontrando l’assoluta centralità della CEDU nell’affermazione dei diritti processuali e sostanziali, è auspicabile, d’altro canto, che tali diritti possano adeguatamente conformarsi con la nostra tradizione giuridica ed eventuali esigenze processuali, tra le quali la stessa certezza del diritto. D’altro canto, emergendo l’esigenza della prevedibilità dei mezzi processuali da impiegare per ottenere l’esecuzione delle sentenze della Corte EDU, non sarebbe stato accettabile che il ricorrente vittorioso a Strasburgo ricorresse a tutte le vie processuali già percorse per ottenere un giusto ristoro. In tale ipotesi conclusiva è, quindi, riscontrabile l’indispensabilità ed efficacia dello strumento revocatorio straordinario introdotto dalla riforma.

BIBLIOGRAFIA

G. Amoroso, *Il giudizio civile di cassazione*, Giuffrè editore, Milano 2024.

G. Balena, *Istituzioni di diritto processuale civile, Sesta edizione*, Cacucci editore, Bari 2023.

E. Battaglia, *La c.d. riforma Cartabia: le novità del processo penale*, in cms.law.

G. Battaglia, *L'intervento di terzi di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo e la recente apertura del processo costituzionale: spunti di riflessione retrospettivi e prospettici*, Università di Pisa.

M. Bolognese, *Il giudicato nazionale nel diritto dell'Unione europea e della Cedu*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023.

F. Buffa, *La giurisprudenza Cedu tra progresso sociale e conservazione dello status quo*, in *Questione giustizia*.

S. Buzzelli, a cura di G. Ubertis, F. Viganò, *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Giappichelli editore, Torino 2006.

A. Camon, E. Cesari, M. Daniele, M. L. Di Bitonto, D. Negri, P. Paulesu, *Fondamenti di procedura penale*, Cedam editore, Padova 2023.

G. Carella, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto internazionale privato*, Giappichelli editore, 2009.

J. Casadevall, *El Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo y su jurisprudencia*, Tirant lo Blanch, Valencia 2012.

V. Ceccarelli, *Ricorso alla CEDU-Corte europea dei diritti dell'uomo*, 11 luglio 2023.

C. Cecchella, *La Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Il processo civile dopo la riforma*, Bologna 2023.

R. G. Conti, *La giurisprudenza civile sull'esecuzione delle decisioni della Corte Edu*, in *Questione giustizia*.

F. Cortese, *The Principle of Effective Legal Protection in Italian Administrative Law*, in *The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law: A European Comparison*, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2017.

A. O. Cozzi, *L'impatto delle sentenze della Corte di Strasburgo sulle situazioni giuridiche interne definite da sentenze passate in giudicato: la configurabilità di un obbligo di riapertura o di revisione del processo*, in *Quaderni della Rivista Il Diritto dell'Unione Europea* n.4, Milano 2009.

S. D'Alessandro, *L'evoluzione della CEDU nella gerarchia delle fonti*, in *altalex*, 20 febbraio 2021.

D'Alessandro, *L'attuazione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo accertanti violazioni convenzionali perpetrate da un giudicato civile*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2018.

V.A. De Gaetano, *Alcune chiavi di lettura del sistema Cedu*, in *Questione giustizia*, 2020.

F. del Giudice, *Manuale di diritto internazionale pubblico*, Manuali Simone, Napoli 2017.

D. De Pretis, *Italian Administrative Law under the influence of European Law*, *Italian Journal of Public Law*, 2010.

F. De Santis, *Declinazione e chiaroscuri della Riforma Cartabia*, in *autori vari il processo civile dopo la Riforma Cartabia*, Cedam editore, 2023.

F. De Santis e A. Didone, *Il processo civile dopo la Riforma Cartabia*, Cedam editore, 2023.

F. De Santis, *Vecchi problemi e nuove prospettive del processo esecutivo nell'epoca della ripresa e della resilienza, rivista dell'esecuzione forzata*, 2022

A. Di Stasi, *CEDU e ordinamento italiano*, Cedam editore, 2022.

Di Stasi, *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo e delle Libertà Fondamentali*, Cedam editore, 2022.

F. Donati e P. Milazzo, *La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo*, in Aic, 2022.

Eadem, *Il giudicato amministrativo (e quello civile) per ora non cedono all'impatto con la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in Foro 2017.

A. Fusco, *Il superamento della revisione europea ad opera della Riforma Cartabia: la vigente disciplina della restitutio in integrum nel sistema penale quale effetto di una sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Il processo digitale*, 21 febbraio 2023.

P. Garofoli, *Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, *Tribuna professionisti*, 2020.

R. M. Geraci, *Un'attesa lunga vent'anni: il ricorso straordinario per l'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo*, in *Processo penale e giustizia*, 2022.

M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, in *Sistema penale*, 02 novembre 2022.

P. Gori, *Risarcimento danni e diritti socioeconomici. La tutela avanti alla CEDU*, Key editore, Milano 2016.

D. Harris, M. O'Boyle, E. Bates, C. Buckley, *International Human Rights Law*, Oxford University Press, Oxford 2023.

K. Lenaerts, I. Maselis, K. Gutman, *EU Procedural Law*, Oxford University Press, Oxford 2015.

F. Machina Grifeo, *Pnrr: si riduce la durata dei processi, resta alto lo stock di arretrato civile*, in *Il Sole 24 Ore*, 7 novembre 2023.

S. Menchini, *Il processo civile in Italia e in Europa*, in *Judicium*, 14 aprile 2023.

Merone, *Revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *La Riforma Cartabia*, a cura di R. Tiscini, Pisa 2023.

F. Modugno, *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, Editoriale scientifica, Napoli 2008.

F. M. Palombino, *Introduzione al diritto internazionale*, manuali Laternza, 2019.

M. Pappone, *Le ricadute pratiche della CEDU nel diritto italiano*, Key Editore, 2019.

P. Pirrone, *Art. 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze*, Giuffrè editore, Università di Catania pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza, 2004.

A. Quadri, *Diritto internazionale pubblico, V edizione*, Liguori editore, Napoli 1989.

G. Raimondi, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam editore, Padova, 2001.

G. Raimondi, *Il Consiglio d'Europa e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, editoriale scientifica, Napoli 2008.

B. Randazzo, *Giustizia costituzionale sovranazionale*, Giuffrè editore, Milano 2012.

N. Ronzitti, *Diritto Internazionale*, Giappichelli editore, Torino 2019.

A. Ruggeri, *Sistema integrato di fonti e sistema integrato di interpretazioni, nella prospettiva di un'Europa unita*, in Dir. Un. Eur., 2010.

V. Sciarabba, *Il giudicato e la CEDU: profili di diritto costituzionale, internazionale e comparato*, Cedam editore, Padova 2013

G. Silvestri, *Lo Stato senza principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*, Giappichelli editore, Torino 2005.

D. Tega, *I diritti in crisi, tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo*, Giuffrè editore, Milano 2012.

P. Tonini e C. Conti, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè editore, Milano 2024.

G. Tropea, *Diritto alla sicurezza giuridica nel dialogo "interno" ed "esterno" tra corti*, in Dir. Proc. Amm. 2018.

F. Tulkens, *Execution and Effects of Judgments of the European Court of Human Rights: The Role of the Judiciary*, in Dialogue between Judges, Council of Europe, Strasburgo 2006.

S. Vezzani, *L'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che richiedono l'adozione di misure a portata generale*, a cura di L. Cassetti, Napoli 2012.

A. Viterbo, *Origini e sviluppo della Convenzione europea dei diritti umani*, in *La tutela dei diritti umani in Europa*, A. Caligiuri, G. Cataldi, N. Napoletano, Casa editrice dott. Antonio Milani, Padova 2010.

Zagrebeslsky V., Chenal R., Tomasi L., *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, pag. 232, società editrice il Mulino, terza edizione 2022.

V. Zagrebelsky, *Violazioni “strutturali” e Convenzione europea dei diritti umani: interrogativi a proposito di Broniowski*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2008.